DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2017.

Approvazione del Programma di misure, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino:

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino», ove sono individuate le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative sottoregioni, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di Autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal medesimo decreto e che per l'esercizio di tale attività si avvale di un apposito Comitato tecnico;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale prevede che «il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora uno o più programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buono stato ambientale»;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale prevede che «i programmi di misure di cui al comma 1, elaborati nel rispetto delle competenze istituzionali previste dalla legge, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Unificata»:

Visto l'art. 12, comma 9, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale prevede che «il Ministero dell'ambiente comunica alla commissione europea ed agli Stati membri che condividono con l'Italia la stessa regione o sottoregione marina, i programmi di misure di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2016»;

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale prevede che «Il Ministero dell'ambiente assicura, con adeguate modalità operative, incluso l'uso del proprio sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica, informazioni relative ai programmi di misure»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 luglio 2014, n. 142, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»;

Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014, con il quale sono stati determinati i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine e definiti i traguardi ambientali al fine di conseguire il buono stato ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2015, con il quale sono stati determinati gli indicatori associati ai traguardi ambientali e i programmi di monitoraggio;

Vista la nota prot. n. 9847 dell'11 agosto 2016 con la quale il Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto informazioni per il riscontro al caso EU Pilot n. 8673/16/ENVI;

Vista la nota prot. n. 20766/GAB del 3 ottobre 2016 con la quale, in riscontro al caso EU Pilot n. 8673/16/ENV, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito adeguati elementi di approfondimento e di chiarimento in relazione al percorso di approvazione delle proposte relative al Programma di misure;

Vista la comunicazione di archiviazione del caso EU Pilot n. 8673/16/ENV trasmessa con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - DPE n. 14829 P-4.22.17.4.5 del 29 dicembre 2016;

Visto il documento concernente la proposta del Programma di misure, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il supporto tecnico dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e con il coinvolgimento e la condivisione di tutte le amministrazioni centrali, delle amministrazioni regionali, nonché con il supporto tecnico di Unioncamere;

Considerato che la proposta del Programma di misure è stata sottoposta nella riunione del 16 settembre 2016 al Comitato tecnico, che ne ha condiviso i contenuti;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con l'ISPRA, ha provveduto, ai sensi dell'art. 16 del decreto



legislativo n. 190 del 2010, a rendere disponibili tutte le informazioni inerenti il Programma di misure, attraverso la pubblicazione su sito *web* appositamente dedicato, affinché tali informazioni fossero sottoposte alle osservazioni del pubblico;

Vista la nota della Direzione per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 24241/PNM del 18 novembre 2016, con la quale è stata richiesta all'ISPRA, a conclusione del processo di predisposizione del Programma di misure, la trasmissione della relativa documentazione alla Commissione europea per adempiere al dovuto obbligo di *reporting*;

Vista la nota prot. n. 69412 del 30 novembre 2016, con la quale l'ISPRA ha notificato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di aver effettuato la trasmissione dei report relativo al Programma di misure alla Commissione europea mediante il sistema Reportnet, gestito dalla Agenzia per l'ambiente europea (EEA);

Rilevato pertanto che è necessario procedere, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni normative sopra citate, a definire il Programma di misure finalizzato a conseguire o mantenere un buono stato ambientale;

Visto il parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo. 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 febbraio 2017;

Viste le modificazioni apportate al citato Programma di misure in accoglimento delle proposte emendative formulate nel parere della Conferenza Unificata del 2 febbraio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del Programma di misure

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, è approvato il Programma di misure finalizzato a conseguire o mantenere un buono stato ambientale, di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri La Sottosegretaria di Stato Boschi

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2134

AVVERTENZA:

Si comunica che l'allegato 1 è consultabile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it – SEZIONE BANDI E AVVISI.

17A07943

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 2017.

Riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera *p*), della predetta legge n. 196 del 2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto l'art. 44-ter, comma 1, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni.» e «Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle









Allegato 1

Programma di misure ex art. 12 del D. lgs 190/2010

SEZIONE 1. INQUADRAMENTO GENERALE	3
SEZIONE 2 ELEMENTI DEL PROGRAMMA DI MISURE ITALIANO	56
2.1 - Misure della Direttiva Quadro Acque (WFD)	56
2.2 - Misure esistenti (1a, 1b)	59
2.3 - Nuove misure (2a, 2b)	150
SEZIONE 3 ECCEZIONI	187

SEZIONE 1. INQUADRAMENTO GENERALE

1	Traguardi ambientali	
1 a	Indicare a quale versione dei traguardi ambientali (Articolo 10) si riferisce il PoM.	I target ambientali di riferimento del Programma di Misure (PoM) sono quelli definiti dal DM 249 del 17 ottobre 2014 "Determinazione del buono stato ambientale e definizione dei traguardi ambientali" pubblicato su GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014.
1b	Definire se sono stati individuati traguardi operativi per il cui raggiungimento sono state stabilite misure concrete di implementazione	Esemplificazione di traguardi operativi: T3.3: Entro il 2020 è predisposta una regolamentazione della pesca ricreativa nelle acque marine italiane ed è effettuata una prima valutazione del suo impatto. T3.4: Entro il 2020 è regolamentata la Taglia Minima di Sbarco ("Minimum Landing Size") dei selaci commerciali. T10.1 - tende a diminuire il numero/quantità di rifiuti marini presenti sui litorali, sul fondo e in colonna d'acqua, inclusi quelli galleggianti sulla superficie del mare. T 11.1 - E' costruito, implementato e reso operativo un Registro nazionale dei suoni impulsivi che tenga conto di tutte le attività antropiche che introducono suoni impulsivi nel range 10 Hz – 10 kHz in ambiente marino.
2	Inventario e valutazione delle misure esistenti	
2a	Fornire un inquadramento generale delle misure esistenti; elementi specifici sono forniti nel capitolo "Misure esistenti e nuove del PoM"	Il processo di definizione del programma di misure (PoM) ha previsto in prima battuta l'individuazione delle misure già in atto (misure esistenti) o in fase di attuazione, che contribuiscono ad affrontare le principali pressioni individuate nella valutazione iniziale dell'articolo 8 e al raggiungimento degli obiettivi ambientali individuati dalla Strategia Marina (MSFD) ai sensi dell'articolo 10. Per "misura" si intende una qualsiasi azione a livello nazionale, regionale, europeo o internazionale, che è destinata a contribuire al raggiungimento o mantenimento dei GES e dei target ambientali. Di seguito si riporta una breve sintesi delle misure individuate, relative ai descrittori di riferimento. Si rappresenta che l'inventario completo delle norme internazionali, unioniali e nazionali suddivise per Descrittore (quadro delle misure esistenti) è presente nel paragrafo 2.2 Misure esistenti (pagg. 64-141)

Misure di protezione delle specie e degli habitat – Descrittori 1, 4 e 6

Le misure di protezione delle specie e degli habitat, riferibili ai Descrittori 1, 4 e 6 sono ampie e prevedono misure legate alla designazione e al management della rete Natura 2000, misure di protezione spaziale per specie e habitat, misure di protezione delle specie ittiche e degli habitat bentonici e biogenici, misure di riduzione degli impatti e delle catture.

La normativa internazionale per la protezione e la gestione delle specie marine ha subito negli anni una evoluzione, passando dalla protezione legale di una o più specie target, alla protezione degli habitat per le specie. In seguito l'approccio ecosistemico ha portato ad una visione più ampia di tutela, prevedendo la creazione di reti di aree protette funzionali alla sopravvivenza delle specie.

Le Politiche internazionali ratificate a livello nazionale e il cui soggetto competente è il MATTM, sono:

- Convenzione di Ramsar per le zone umide di importanza internazionale, ratificata e resa esecutiva col D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976 e con il successivo D.P.R. n. 184 dell'11 febbraio 1987;
- Convenzione di Barcellona ratificata attraverso la Legge n.30 del 25 gennaio 1979;
- Convenzione per la conservazione della Biodiversità di Rio de Janeiro e successive decisioni delle Conferenze delle Parti (COP), ratificata con Legge 124/1994;
- Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica del Mediterraneo (SPA & Biodiversity Protocol), firmato il 10 giugno 1995, ratificato il 07 settembre 1999, entrato in vigore il 12 dicembre 1999 e i cui allegati II e III¹ relativi alle liste delle specie in pericolo o minacciate e delle specie il cui sfruttamento è regolamentato, sono entrati in vigore il 16 aprile 2015²;
- Programma Strategico d'Azione per la Conservazione della Biodiversità nella Regione Mediterranea (SAP BIO) della
 Convenzione di Barcellona, adottato nel 2003 costituisce lo strumento operativo per l'implementazione del Protocollo
 ASPIM e per fronteggiare sia sul piano generale che per particolari emergenze tematiche la complessa sfida di tutelare la
 biodiversità marino costiera del Mediterraneo. Il SAP BIO è articolato in otto piani d'azione³che l'Italia deve formalmente
 adottare: il protocollo SPA/BIO della Convenzione Barcellona è stato ratificato dall' EU (decisione 93/626/CEE del

¹Allegato II "List of endangered or threatened species" e Allegato III "List of species whose exploitation is regulated" del "Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica del Mediterraneo" adottato nel 1996 e emanato con Decisione IG.19/12 "Amendments of the list of Annexes II and III of the Protocol concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean" nel 16th Meeting of the Contracting Parties, Marrakesh, Morocco, 2009 sono entrati in vigour il 13 febbraio 2011.

²UNEP Agenda item 4: Draft Ecosystem Approach based Measures Gap Analysis - Draft Ecosystem Approach based Measures Gap Analysis

³1. Piano d'azione per la gestione della foca monaca nel Mediterraneo;

^{2.} Piano d'azione per la conservazione delle tartarughe marine nel Mediterraneo;

^{3.} Piano d'azione per la conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo;

^{4.} Piano d'azione per la conservazione della vegetazione marina nel Mar Mediterraneo;

^{5.} Piano d'azione per la conservazione delle specie di uccelli elencati nell'allegato II;

^{6.} Piano d'azione per la conservazione dei pesci cartilaginei del Mediterraneo;

^{7.} Piano d'azione riguardante l'introduzione di specie alloctone e le specie invasive;

^{8.} Piano d'azione per la protezione del coralligeno ed altre bio – concrezioni calcaree.

- Consiglio). Accordo ACCOBAMS per la conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo ratificato con Legge n. 27 del 10 febbraio 2005.
- Convenzione di Berna per la conservazione della fauna e flora selvatica europea e dei loro habitat naturali, ratificata con Legge n. 503 del 05 agosto 1981.
- Convenzione di Bonn per la conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, ratificata con legge 42 del 25 gennaio 1983.
- Convenzione di Washington che regola il commercio internazionale delle specie minacciate, ratificata con legge n. 874 del 19 dicembre 1975 e, che è stata oggetto di numerosi interventi legislativi a livello comunitario fra cui il Reg. (CE) 338/1996, del 9.12.1996 per la protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il Reg. (CE) 2724/2000, del 30.11.2000, che modifica il citato Reg. (CE) n. 338/96.
- Convenzione internazionale che regola la caccia alla balena del 1986 in cui l'Italia ha aderito il 12.02.1998.

Le Politiche europee recepite a livello nazionale sono:

- Direttiva Uccelli 79/409/CEE modificata con Direttiva Uccelli Selvatici 2009/147/CE, recepite rispettivamente con Legge n.157 dell'11 febbraio 1992 e Legge 4 giugno 2010, n. 96;
- Direttiva Habitat 92/43/CEE, recepita con DPR 357/1997 e modificato con DPR 12.03.2003 n. 120⁴(con riferimento alla direttiva Habitat;
- COM (2010) 4 Soluzioni per una visione e un obiettivo dell'UE in materia di biodiversità dopo il 2010;
- COM(2011) 244 La strategia europea per la biodiversità fino al 2020;
- COM (2009) 40 del 5/02/2009, relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali;
- Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio del 26. 4. 2004 che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98.
- Regolamento (CE) 1967/2006 relativo a misure di gestione per lo sfruttamento delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo.

A livello nazionale le normative attualmente in vigore sono:

- Legge n. 979 del 1982 che riporta le disposizioni in materia di difesa del mare;
- Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 gennaio 1991;
- D.M. del 21 maggio 1980 n. 156 che regolamenta le catture dei cetacei, delle testuggini e dello storione comune che all'art.1 vieta la pesca, la detenzione, il trasporto e il commercio di esemplari di tartarughe e testuggini e, di loro parti, se non previa autorizzazione e il D.M. del 3 maggio 1989 n. 113 che disciplina le catture di cetacei, delle testuggini e degli storioni;

⁴Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

- Legge n. 426 del 1998 che ha previsto l'istituzione del Santuario Internazionale dei Cetacei;
- Strategia nazionale per la Biodiversità del maggio 2010;
- D.M. 31 dicembre 1983 che attua i regolamenti (CE) n. 3626/1982 e 3418/1983 concernenti l'applicazione nella Comunità Europea della Convenzione di Washington e Legge n. 150 del 7/02/92 che disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- Piano d'azione nazionale per il gabbiano corso e le Linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici.

La panoramica esistente sul territorio nazionale delle aree di protezione spaziale prevede le Aree Marine Protette (AMP) e le Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), i siti della rete Natura 2000 con particolare riferimento agli habitat e alle specie marine e lagunari, le aree umide che rispondo alla Convenzione Ramsar con habitat marini di rilevanza, e le zone di tutela biologica (ZTB) istituite rispettivamente dal MATTM e dal MIPAAF per la conservazione della biodiversità.

Delle 32 aree marine protette, 27 sono state istituite dalle Leggi 979/82, art.31, e 394/91, art.36 comma 5, le altre riguardano il Santuario dei Cetacei, i parchi sommersi di Baia e Gaiola, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena e il parco nazionale dell'arcipelago toscano. Inoltre vi sono 11 di prossima istituzione in quanto è in corso il relativo iter tecnico amministrativo e 6 che sono solo state indicate dalla legge come meritevoli di tutela, ma non è ancora iniziato alcun iter amministrativo per l'istituzione.

Inoltre sono stati considerati tutti regolamenti di disciplina delle attività consentite che definiscono la zonazione e le attività consentite in deroga ai divieti, e i regolamenti di esecuzione e organizzazione che stabiliscono le misure di dettaglio e operative.

Inoltre tra le misure di protezione spaziale, si possono annoverare:

- le aree di ricostituzione degli stock ittici da art.8 del Reg. (UE) n. 1380/2013,
- le aree interdette alla pesca a strascico oltre i 1.000 m da Racc. GFCM 29/2005/1,
- le aree di ripopolamento chiuse alla pesca a strascico dalle varie leggi regionali,
- le aree interdette all'uso di reti trainate ed operatività da D.D. 20/05/2011,
- le zone di pesca temporaneamente protette da D.D. 20/05/2011,
- i golfi chiusi allo strascico dalle varie leggi regionali,
- la zona di gestione della pesca maltese (MMFZ Reg. (CE) 1967/2006),
- le varie zone di nursery (nasello acque internazionali all'interno della GSA 15, Merluccius merluccius, Mullus barbatus, Neprophs norvegicus, Arista eomorpha foliacea),
- le aree interdette alla pesca per presenza di piattaforma di idrocarburi (circa 736 kmq),
- le ordinanze locali delle Capitanerie di Porto,

- le aree interdette alla pesca per condotte sottomarine (circa 693 kmg),
- le aree destinate all'acquacoltura (circa 310 kmq),
- le aree interdette alla pesca per zone sosta (circa 263 kmq),
- le aree interdette alla pesca per presenza di ordigni bellici (254 kmg),
- le aree interdette alla pesca per presenza relitti (circa 169 kmg),
- Aree interdette alla pesca per presenza barriere sommerse (circa 145 kmg),
- Aree interdette alla pesca zone portuali (circa 111 kmq),
- Aree interdette alla pesca per presenza unità dissuasive della pesca a strascico (circa 79 kmq),
- Aree interdette alla pesca per presenza manufatti (circa 70 kmg),
- Aree interdette alla pesca zone di prelievo acqua per spegnimento incendi (circa 68 kmq),
- Aree interdette alla pesca altre categorie (circa 171 kmg),
- Zona di restrizione della pesca FRA (FISHERIES RESTRICTED AREA) Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca per le attività di pesca con draghe e reti a strascico per garantire la conservazione degli ecosistemi di coralli di acqua fredda (Madrephora oculata e Lophelia pertusa) da Dec GFCM 2006,
- zone di pesca nazionali protette in base all'art.7 del Reg. (CE) n.1967/2006,
- Zone di Protezione Ecologica (ZPE) del Mediterraneo nord- occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirrenoda D.P.R. n. 209/2011.

Per quanto riguarda la protezione di habitat del fondo marino, sono in atto una serie di misure che limitano e regolano le opere antropiche che determinano danneggiamento e perdita fisica (piattaforme per l'estrazione di idrocarburi, parchi eolici offshore, posa di cavi e tubature).

Le politiche attualmente in vigore sono:

- Legge 9/1991. Attuazione del piano energetico nazionale. La legge regola (Titolo II, capo I) la ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale. Il soggetto competente per la realizzazione di questa misura è il Governo.
- Legge 239/2004. La legge regola, tra le altre cose, l'utilizzo del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia (includendo sia attività estrattive che installazione di parchi eolici) in base al principio della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Il soggetto competente per la realizzazione di questa misura è il Governo.
- Direttiva 2013/30/EU. La direttiva stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti. C'è un esplicito riferimento alla MSFD per quanto riguarda i principi di 'buono stato ambientale' da perseguire e rispettare nelle attività di estrazione degli idrocarburi. Il soggetto competente per la realizzazione di questa misura è il Governo.

- D.M. 24 gennaio 1996. Lo sversamento dei materiali provenienti dai dragaggi portuali deve essere autorizzato. L'eventuale immersione in mare di materiali provenienti dai dragaggi portuali deve avvenire solo in siti di immersione che abbiano analoghe caratteristiche del fondo (tessitura dei sedimenti superficiali). Il soggetto competente per la realizzazione di questa misura è il MATTM. La materia rimane regolata, in via generale, dal D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. ed è stata recentemente novellata dai seguenti decreti interministeriali (che entreranno in vigore in data 21 settembre 2016): DECRETO 15 luglio 2016, n. 173 "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini" e DECRETO 15 luglio 2016, n. 172 "Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84"
- D. Lgs 152/2006. Normativa relativa allo sversamento dei materiali provenienti dai dragaggi portuali. Il soggetto competente per la realizzazione di questa misura è il Governo.
- EIA Directive (2011/92/EU e successive modifiche) e SEA Directive (2001/42/EC e successive modifiche). Direttiva per l'esecuzione di valutazioni di impatto ambientale per progetti (pubblici e privati) con potenziali impatti sull'ambiente
- D. Lgs 152/2006. Valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS). Il soggetto competente per la realizzazione di questa misura è il Governo per attività di ricerca ed estrazione idrocarburi, porti, interventi per la difesa del mare, regioni per attività di recupero dei suoli dal mare, impianti eolici, porti turistici.
- DPR 357/1997. Valutazione di incidenza ambientale (con generico riferimento a forme di inquinamento) per progetti in SIC,
 ZSC e ZPS. Attuazione della Direttiva Habitat.

A riguardo il fenomeno dell'abrasione dovuta ad attività di pesca, i provvedimenti normativi prevedono:

- D.M. 29/02/2012. Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni per operatori della pesca professionale.
- D.M. 23/09/2014 (Art. 19 del Reg. CE n. 1967/2006. Piano di gestione Nazionale per draghe e rastrelli da natante.
- D.D. 20/05/2011. Piano Nazionale di gestione della flotta a strascico.

- Reg.(CE) n. 1967/2006. art.18 Piani di Gestione a livello comunitario. art.19 Piani di Gestione per talune attività di pesca nelle acque territoriali. art.13 valori minimi di distanza e profondità per l'uso degli attrezzi da pesca. art.12 dimensioni degli attrezzi da pesca. art. 20 misure adottate dagli Stati membri nelle 12 miglia nautiche. art.38 Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie + Pesca nelle acque interne. art.34 Arresto definitivo dell'attività di pesca. art.30 + art.44.4 Diversificazione e nuove forme di reddito + Pesca nelle acque interne. art.33 Arresto temporaneo dell'attività di pesca. art.80.1. Sorveglianza marittima integrata.

Misure relative alla presenza di specie non indigene introdotte dalle attività umane – Descrittore 2

La prevenzione e il controllo sulle specie aliene si inquadrano tra le azioni funzionali alla difesa della biodiversità degli ecosistemi.

In ambito marino, la normativa internazionale europea e nazionale affronta il problema a partire dai principali veicoli di introduzione di specie aliene, costituiti dal trasporto navale (in particolare a causa delle acque di zavorra (ballast water) e del fenomeno del fouling) e dall'acquacoltura, nonché, con una minor rilevanza, dall'acquarofilia.

Il quadro normativo internazionale è dettato dalla Ballast Water Management Convention del 2004 (International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments che entrerà in vigore l'8 settembre 2017.

L'Italia è tra i Paesi che non hanno ancora ratificato la convenzione. Prendendo atto delle generali difficoltà di attuazione della BWM Convention, l'azione dell'UE è stata impostata secondo un percorso più graduale⁵.

١.

L'Italia, inoltre, partecipa al progetto BALMAS al cui interno è responsabile delle azioni concernenti lo sviluppo di un sistema di allerta per le BW (*earlywarning system*; partnerresponsabile dell'azione: ISPRA), della strategia di gestione delle BW per l'Adriatico e della costruzione di un sistema informativo trasfrontaliero relativo alle BW.

Il secondo vettore di specie marine aliene è considerata l'acquacoltura, normata a livello europeo dal Reg. (CE) 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007 e s.m.i. (La normativa italiana di riferimento è, dunque, quella essenzialmente diretta a recepire le norme europee, alla quale deve aggiungersi la Strategia nazionale per la biodiversità, nonché la L n. 150/1992 relativa al commercio

⁵la European Maritime Safety Agency (EMSA) ha sviluppato e le linee guida europee "The development of a full standard methodology for testing ballast water discharges for gross non-compliance of the IMO's Ballast Water Management Convention" (EMSA/NEG/12/2012) che riproducono fedelmente criteri e principi già contenuti nella Convenzione BWM. Si vedano i documenti reperibili a questo link: http://www.emsa.europa.eu/implementation-tasks/environment/ballast-water/items.html?cid=151&id=543.

internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (cfr. infra per normativa europea e nazionale nel dettaglio).

Il Piano strategico nazionale per l'Acquacoltura 2014-2020 contempla tra i suoi macro-obiettivi il controllo e la gestione delle introduzioni e traslocazioni di specie aliene a fini di acquacoltura. A questo proposito, il MiPAAF ha nominato un comitato di esperti, istituito il registro delle specie non indigene, nonché realizzato sul proprio sito webun sistema informativo che raccoglie i dati relativi alle domande di autorizzazione per l'introduzione di specie non indigene.

Per quanto concerne la presenza di specie non indigene invasive la norma di riferimento è il Regolamento (UE) N. 1143/2014 del Consiglio. In particolare nella parte in cui si prevede una procedura per l'adeguamento della lista completa delle specie alloctone invasive e una serie di criteri per valutarne il livello di rischio. Relativamente al controllo sulla introduzione non deliberata di specie aliene, quindi, al momento le misure specifiche circa il sistema di allerta all'interno della aree portuali vanno individuate in quelle che sono in corso di sviluppo e sperimentazione nell'ambito del progetto BALMAS che interessa il mar Adriatico, nonché nel sottoprogramma di monitoraggio 2.9 di cui all'all. Il al DM 11 febbraio 2015.

Misure per lo sfruttamento degli stock ittici – Descrittore 3

Dall'inquadramento complessivo delle misure si rileva che per gli stock ittici delle specie bersaglio della pesca commerciale sono già definite misure in ambito nazionale, ed internazionale, che prevedono interventi di regolamentazione della pesca.

I principali strumenti normativi di carattere europeo sono riconducibili alla nuova politica comune della pesca (Reg. UE n. 1380/2013) e al relativo strumento finanziario rappresentato dal Fondo FEAMP (Reg UE N. 508/2014). Inoltre si rimanda alla sezione 2.2 (existing measures) per il dettaglio delle altre normative comunitarie.

Sono stati approvati i seguenti Piani di gestione Nazionali, di cui è organismo competente il MIPAAF:

- 8 Piani Nazionali di Gestione della flotta a strascico che prevedono la regolamentazione dell'attività, a livello spaziale e temporale, e la riduzione della flotta (con Decreto Direttoriale del 20 maggio 2011).
- 4 Piani Nazionali per la circuizione e per il traino pelagico (con Decreto Direttoriale n. 6/2011).
- 7 Piani Nazionali per la flotta che opera con altri sistemi (con Decreto Direttoriale n. 6/2011).
- il Piano Nazionale di Gestione per le draghe idrauliche e rastrelli da natante (Decreto Ministeriale 23 settembre 2014).
- Il Piano di Gestione per la richiesta di deroga alla distanza dalla costa per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) con la sciabica e la circuizione senza chiusura nella GSA 9 (Decreto Direttoriale 27 ottobre 2011).
- Il Piano di Gestione per la pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18 in base alla Recommendation GFCM 37/2013/1 on a multiannual management plan for fisheries on small pelagic stocks in the GFCM-GSA 17 (Northern Adriatic Sea) and on transitional conservation measures for fisheries on small pelagic stocks in GSA 18 (Southern Adriatic Sea) (con Decreto Direttoriale n. 6 /2011).
- Il Piano di Gestione per la pesca ai piccoli pelagici con le reti a circuizione della GSA 9 e GSA 10 (con Decreto Direttoriale n.

6 /2011).

• Un ulteriore esempio di piano di gestione nazionale, con implicazioni anche in acquacoltura, è il Piano Nazionale di Gestione dell'anguilla, che nasce nel quadro normativo del Reg. CE 1100/2007 e che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2011) 4816 dell'11/7/2011. Dal Piano nazionale sono scaturiti 9 piani di gestione regionali redatti dalle regioni che hanno aderito al Piano.

Questi piani, in particolare per lo strascico e per le draghe, determinano anche la regolamentazione e l'individuazione di misure di riduzione dell'impatto delle attività di pesca sui fondali, rilevanti per il descrittore 6.

Per quanto riguarda i Piani di Gestione Locale(in particolare sviluppati dai Consorzi locali in Sicilia, ma anche Calabria e Campania) che determinano limitazioni spaziali e misure tecniche per la riduzione dell'impatto della pesca, si rimanda alla sezione 2.2 (existing measures).

Le misure di protezione spaziale per la tutela di aree sensibili per fenomeni di *spawning grounds* e aggregazioni di giovanili, trovano la loro attuazione nell'istituzione di 12 Zone di Tutela Biologica (ZTB), che prevedono una serie di restrizioni per le attività di pesca mirate alla tutela delle risorse in aree ritenute di particolare importanza biologica.

In particolare le misure di gestione valide per tutte le ZTB sono:

- divieto di pesca del novellame di tutte le specie di pesci, per tutto l'anno ed in tutte le zone di tutela biologica.
- divieto di esercizio di tutte le forme di pesca professionale, sportiva e della pesca ricreativa, inclusa la pesca subacquea se non esplicitamente consentita.
- è consentito l'uso degli attrezzi di pesca così come indicato nelle singole zone.

Esistono inoltre aree sottoposte a tutela dalle attività di pesca, in base al Reg. n. 1967/2006, che definisce all' art. 4 come habitat protetti le praterie di *Posidonia oceanica* e altre fanerogame marine, habitat coralligeni e letti di maerl.

Altre misure di protezione a carattere regionale vigenti sono:

- la Racc. GFCM 29/2005/1 stabilisce aree interdette alla pesca a strascico oltre i 1.000 m di profondità e la Decisione GFCM 2006 che istituisce una Zona di restrizione della pesca (FRA FISHERIES RESTRICTED AREA) presso la barriera corallina di *Lophelia* al largo di Capo Santa Maria di Leuca per le attività di pesca con draghe e reti a strascico per garantire la conservazione degli ecosistemi di coralli di acqua fredda (*Madrephora oculata* e *Lophelia pertusa*).
- Il D.P.R. n. 209/2011 ha istituito una Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno, mentre il DD 20/05/2011 stabilisce la possibilità di tutelare dalle attività di pesca zone di nursery per specie ittiche di

interesse.

Per quanto riguarda le misure individuate, relative all'incidenza della pesca IUU, si evidenzia che il sistema di controlli italiano si basa attualmente sull'applicazione nazionale dei Reg. (CE) n.1005/2008, Reg. (CE) n.1010/2009, Reg. (CE) n.1224/2009 che stabiliscono un sistema comunitario di procedure per ispezioni, certificazioni della catture, sistemi di allarme e riconoscimento degli operatori e delle imbarcazioni.

Si registrano inoltre numerosi interventi di formazione e informazione sul territorio, affinché i pescatori siano consapevoli che le misure restrittive di controllo sono adottate nel loro stesso interesse, per una gestione sostenibile della risorsa a lungo termine.

Per quanto concerne la regolamentazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa in mare, si registra la L.963/1965, che disciplina la pesca marittima: in particolare gli art. 137-144 (Capo IV del DPR 1968, n. 1636) che regolamentano l'esecuzione della legge, definiscono gli attrezzi consentiti, le modalità di comportamento per questa attività amatoriale, le limitazioni d'uso degli attrezzi, il quantitativo massimo delle catture consentite.

L'unica limitazione relativa alla taglia minima delle catture, è quella definita con il Regolamento (CE) n. 1967/2006, che deve essere applicata anche nella pesca ricreativa.

Per quanto riguarda il monitoraggio, l'Italia, come gli Stati membri, ha attuato le misure necessarie per la registrazione dei dati relativi alle catture di tonno rosso in base al Regolamento (CE) n.199/2008 e s.m.i.

Alcune Regioni, che hanno competenza specifica sulla pesca ricreativa nelle acque interne, hanno iniziato a legiferare in materia di pesca marittima per le aree di loro competenza, con un elevato livello di diversificazione: in alcuni casi l'intervento regionale assume una valenza di ampia portata e si configura come legge quadro, rimandando a successivi regolamenti di attuazione: si ricordano, ad esempio, le nuove disposizioni per esercitare la pesca sportiva in mare della Regione Marche e i Decreti assessoriali per la pesca dell'anguilla e lo svolgimento di manifestazioni e gare di pesca sportiva in Sardegna.

Il 31 gennaio 2011 è stato pubblicato il D.M. 6 dicembre 2010 del MIPAAF, finalizzato a promuovere la rilevazione della consistenza della pesca ricreativa in mare, attraverso il coinvolgimento diretto delle Capitanerie di Porto.

Si registra presso il MIPAAF la costituzione di un Gruppo di lavoro pesca sportiva e ricreativa, formato dai rappresentanti delle Associazioni della pesca ricreativa e della FIPO (d.m. 24 giugno 2010) e la costituzione di un Gruppo di coordinamento e monitoraggio degli schemi normativi, cui partecipano anche i rappresentanti della pesca ricreativa (D.M. 12 gennaio 2011).

Misure relative al fenomeno dell'eutrofizzazione di origine umana – Descrittore 5

Le misure relative al fenomeno dell'eutrofizzazione sono state valutate in relazione ad altre normative, permettendo così una maggior comparabilità e prendendo in considerazione anche le "informazioni e le conoscenze accumulate e gli approcci elaborati nell'ambito delle convenzioni marittime regionali" (Decisione 2010/477/UE). Inoltre, l'apporto di nutrienti è direttamente collegato con gli apporti derivanti dai fiumi, rendendo necessaria la cooperazione con unità geografiche che non hanno un diretto sbocco sul mare.

Le normative a cui si fa riferimento nel caso del Descrittore 5 sono riassumibili in:

- Direttiva 2000/60/CE recepita con D. Lgs 152/2006 e ss.mm. e i relativi Piani di gestione
- Urban Waste Water Directive (Directive 91/271/EEC) recepita con decreto legislativo n. 152/1999
- Direttiva 2001/81/CE (relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici), recepita con il Decreto legislativo 171/2004
- Nitrate Directive 91/676/EEC recepita con Decreto legislativo n. 152/99
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Art. 106 relativo al trattamento delle acque urbane Tutte le sottoregioni
- D. Lgs 150/2012 quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e recepimento direttiva 2009/128/CE Tutte le sottoregioni (acque territoriali)
- REACH UE Regulation 1207/2006 sulla sicurezza chimica, i sistemi di trattamento delle acque reflue e la diluizione nel comparto ambientale ricevente. Tutte le sottoregioni (acque territoriali)
- D.M. 7/2006 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Tutte le sottoregioni
- Reg. UE n. 508/2014 Art.48.1.e,i,j investimenti produttivi destinati all'acquacoltura uso efficiente delle risorse, riduzione del consumo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua - Tutte le sottoregioni.

Tra le misure censite, sono stati considerati anche strumenti di programmazione volontari come i Contratti di Fiume (CdF), ovvero metodologie strategiche e negoziate che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale. I soggetti aderenti al CdF definiscono un Programma d'Azione (PA) condiviso e si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo. Questi strumenti volontari contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale, con particolare riferimento alla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), che prevede il raggiungimento del "buono stato" di qualità dei corpi idrici, alle relative direttive figlie, unitamente alla direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni), e alle direttive 42/93/CEE (direttiva Habitat) e 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia marina), in quanto utile strumento per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, l'utilizzo sostenibile dell'acqua, la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi acquatici; la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità nonché per il coordinamento e la coerenza delle azioni e degli interventi previsti per

l'attuazione delle suddette direttive. Il Collegato Ambientale alla legge di stabilità 2016, Legge n.221 28 dicembre 2015 ha riconosciuto i Contratti di Fiume a livello legislativo, in base all'art. 68-bis del D.L.vo 152/2006. Sono stati censiti i seguenti CdF avviati:

- L.R. 14/03/2003 n.2 CONTRATTO di FIUME LAMBRO SETTENTRIONALE Mare Adriatico (Lombardia)
- L.R. 14/03/2003 n.2 CONTRATTO DI FIUME SEVESO Mare Adriatico (Lombardia)
- L.R. 14/03/2003 n.2 CONTRATTO DI FIUME OLONA BOZZENTE LURA Mare Adriatico (Lombardia)

Misure relative alla modifica permanente delle condizioni idrografiche – Descrittore 7

Buona parte delle misure che contribuiscono direttamente al buono stato ambientale del descrittore 7 sono misure collegate alla Direttiva Quadro sulle Acque e si focalizzano principalmente sull'apporto dei bacini fluviali e su misure di contrasto all'erosione.

Risulta inoltre particolarmente rilevante la normativa che riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di opere antropiche con potenziali impatti negativi sul buono stato ambientale del descrittore 7. Al pari della valutazione di incidenza (VINCA) introdotta dall'articolo 6, comma 3 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" su siti Natura 2000.

La normativa vigente prevede che ad ogni progetto di ricerca o di produzione di idrocarburi si realizzi una VAS ed una VIA prima del conferimento. Inoltre, è necessario sottolineare che ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 le attività di scarico diretto in mare delle acque di strato, derivanti da estrazione di idrocarburi, devono essere sottoposte ad un piano di monitoraggio per verificare "l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici".

Sono state individuate 9 misure riguardanti direttamente il descrittore 7. In quasi tutti i casi l'implementazione avviene a livello regionale.

- Predisposizione di disciplinari tecnici per la realizzazione degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di manutenzione della costa nell'ambito dei Siti Natura 2000,
- Gestione integrata complessiva della fascia costiera,
- B.3-02-a029. Contrasto della regressione costiera generata da fenomeni erosivi,
- B.3-02-b044. Ripristinare gli ecosistemi propri della zona marino-costiera, con particolare riferimento al sistema dunoso, per migliorare la difesa dalle mareggiate e mitigare gli effetti dell'erosione marina,
- EIA Directive (85/337/CEE e successive modifiche) e SEA Directive (2001/42/CE e successive modifiche). Direttiva per l'esecuzione di valutazioni di impatto ambientale per progetti (pubblici e privati) con potenziali impatti sull'ambiente. Le principali opere antropiche con potenziali interazioni con i processi idrogeologici sono soggette a VIA-VAS,
- Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e

fauna minacciati o rari a livello comunitario e la definizione del procedimento di valutazione di incidenza (VINCA), cioè quel procedimento preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000,

- Direttiva 2014/89/UE "MSP" in materia di pianificazione spaziale marittima delle zone costiere che coinvolge anche le interazioni terra-mare, i piani di organizzazione delle attività antropiche sulla costa e nelle acque costiere,
- DIgs 152/2006 e ss. mm. Valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS). Le principali
 opere antropiche con potenziali interazioni con i processi idrogeologici sono soggette a VIA-VAS,
- Collegato ambientale alla legge di stabilità 2016, Legge n. 221 28 dicembre 2015, che prevede un fondo per il rischio idrogeologico di 10 milioni di euro e un capitolo di spesa a disposizione dei comuni, per rimuovere o demolire opere e immobili realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato, in difformità o in assenza del permesso di costruire; insieme ad un fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Misure relative alle concentrazioni dei contaminanti – Descrittore 8

I progressi verso il conseguimento di un buono stato ambientale (GES), relativi al descrittore 8, dipendono dalla progressiva eliminazione dell'inquinamento, ossia dalla capacità di mantenere entro limiti accettabili la presenza dei contaminanti nell'ambiente marino e dei relativi effetti biologici, in modo da garantire che non abbiano impatti significativi e non causino rischi per l'ambiente marino.

Le misure collegate a questo descrittore sono relative all'analisi dei contaminanti, all'imposizione di limiti massimi per la loro emissione e al loro monitoraggio. I settori maggiormente regolamentati sono quello agricolo e quello industriale.

Relativamente all'agricoltura, si nota che molte delle normative sono collegate anche al descrittore 5; ad esempio, il decreto 7 Aprile 2006 detta criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ex art 38 del decreto legislativo 152/1999, in attuazione della direttiva 91/676/CEE, direttiva nitrati) e i Piani d'Azione Regionali collegati. Corposa anche la normativa europea: la decisione 2001/2455/CE, istituisce un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE e per ciò che concerne i settori afferenti al comparto industriale, il regolamento europeo n. 1207/2006 "REACH", vieta sia l'utilizzo di composti del mercurio e dell'arsenico che l' utilizzo di composti organostannici per fabbricazioni di carene di imbarcazioni e gabbie, galleggianti e reti utilizzate per attività di piscicoltura e molluschicoltura e qualsiasi altro impianto interamente o parzialmente sommerso; ancora, il regolamento europeo n. 528/2012, regolamenta l'utilizzo dei biocidi.

Attraverso i Piani Regionali di Tutela delle Acque, disposti dal decreto legislativo n. 152/1999, le Regioni svolgono attività di monitoraggio della concentrazione di sostanze inquinanti.

Accanto alle misure di prevenzione, sono presenti anche misure di intervento in caso di emergenza, in particolare si segnala il

"Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dall'inquinamento accidentale da idrocarburi e da altre sostanze nocive".

Misure relative ai contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano – Descrittore

Le normative di riferimento in materia sono per la maggior parte regolamenti europei, per la cui osservanza è stato istituito il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (DM Salute 26/07/2006), insediatosi ufficialmente dopo l'emanazione del Reg. UE 178/2008, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Attraverso diversi regolamenti l'Unione Europea disciplina altresì l'igiene nei prodotti alimentari di origine animale e non (Reg. UE 852/2004 e Reg. UE 853/2004) e la qualità dell'acqua destinata all'acquacoltura (Reg. UE 183/2005). A livello Europeo sono inoltre espressamente disciplinati: i criteri microbiologici per alcuni microrganismi e le norme di attuazione da rispettare nell'applicazione nelle misure di igiene generali e specifiche (Reg. UE 2073/2005); i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi (Reg. UE 15/2011); i limiti massimi di contaminanti che possono essere contenuti negli alimenti, inclusi prodotti di pesca e acquacoltura destinati al consumo umano (Reg. UE di riferimento è il 1881/2006).

A livello nazionale, sono invece disciplinati i temi relativi all'acquacoltura. Il D. Lgs. 148/2008 stabilisce norme sanitarie che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali da acquacoltura mentre il D. Lgs. 336/99 disciplina l'obbligo di registrazione di tutte le aziende di acquacoltura e vieta l'utilizzo di alcune sostanze farmaceutiche.

Misure relative al fenomeno dei rifiuti marini – Descrittore 10

Le normative di riferimento relative ai rifiuti marini presenti su scala nazionale, fanno generalmente capo a diverse direttive comunitarie che hanno impatto indiretto su questo descrittore. Si suddividono in due grandi aree di intervento. Da un lato si fa riferimento al recepimento delle direttive 2008/98/CE e 2000/59/CE, che hanno a che fare con i rifiuti prodotti dalle navi, il loro smaltimento e la loro gestione da parte delle autorità portuali. La normativa italiana recepisce sia le disposizioni derivanti da norme comunitarie che dalle convenzioni internazionali,così come estensivamente indicato *infra* nella tabella delle misure esistenti..

In attuazione dell'art. 199 dlgs n. 152/2006, tutte le regioni italiane si sono dotate di piani regionali sui rifiuti. Pur non avendo sezioni dedicate ai rifiuti marini, l'esistenza di tali piani garantisce una pianificazione e gestione del settore rifiuti che può avere ricadute positive anche sulla produzione e gestione del marine litter. Tali piani regolamentano, ad esempio, la presenza di programmi di raccolta differenziata nelle spiaggie che potrebbe portare a ridurre la produzione di rifiuti marini.

Si rimanda alla sezione 2.2 (Misure esistenti) il dettaglio delle normative nazionali ed internazionali adottante in ambito nazionale.

Inerenti al descrittore 10 vi sono numerosi progetti internazionali che possono avere una valenza rilevante, tra i più importanti si annoverano: il progetto Plastic Buster (il cui capofila è l'unioveristà di Siena, http://plasticbusters.unisi.it)il progetto pilota europeo MARELITT, il progetto MARLISCO, il progetto IPA Adriatico "DeFishGear" (un progetto condotto per l'attuazione del fishing for litter, ovvero di un'attività di mitigazione dell'impatto dei rifiuti in mare, che consiste nel mettere i pescatori nella condizione di portare a terra e smaltire gratuitamente i rifiuti che pescano accidentalmente durante la loro normale attività), e il progetto LIFE SMILE.

Misure relative all'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine – Descrittore 11

Per quanto riguarda i rumori impulsivi, la legislazione relativa alle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) e alle Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) (Direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/53/UE, recepita con D.lgs 152/2006 e s.m.i.; SEA Directive 2001/42/CE - recepita dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) risultano essere in prospettiva strumenti attuativi di fondamentale importanza per il monitoraggio e l'eventuale riduzione dei suoni emessi da progetti e programmi soggetti a VIA e VAS. La normativa in vigore per quanto riguarda la regolamentazione dell'immissione di suoni sottomarini è costituita da una serie di misure più generali che considerano, tra gli altri obiettivi di protezione ambientale, la limitazione del rumore emesso da imbarcazioni e attività antropiche marine. Per nessuna di queste misure però vengono identificate soglie specifiche in termini di intensità, range di frequenza e periodicità dei rumori emessi. Tali lacune dipendono in buona parte dall'assenza di una raccolta sistematica di informazioni che riguardano la distribuzione temporale e spaziale e l'intensità delle immissioni di rumore sottomarino di origine antropica.

Oltre alle misure normative individuate, si segnalano numerose linee guida [ISPRA, IMO, ACCOBAMS, di attenuazione e riduzione del rumore subacqueo.

misure esistenti (Articolo 13(2)),
fornire un'analisi circa il loro
contributo al
raggiungimento/mantenimento del

Sulla base della disamina delle La panoramica delle misure esistenti è stata sottoposta ad un'analisi che ha permesso di evidenziare il contributo di esse al misure esistenti (Articolo 13(2)), raggiungimento o al mantenimento del GES e dei target ambientali (baseline) e il gap che deve essere affrontato (gap analysis).

La modalità di classificazione delle misure ha previsto, come già utilizzato nell'attuazione della Direttiva Acque (WFD), l'utilizzo convenzionale di un set predefinito di interventi chiave, definitivi Key Types of Measures (KTM).

Buono Stato Ambientale (baseline scenario) e individuare l'eventuale gap da colmare (gap analysis) per raggiungere i traguardi ambientali definiti e il relativo GES. L'analisi deve essere strutturata in riferimento alle *Key Type Measures* (KTMs).

Buono Stato Ambientale (baseline Di seguito la tabella di riepilogo degli esiti della gap analysis, approvati nella riunione CT del 26 Gennaio 2016.

Il giudizio si riferisce all'esito della gap analysis condotta per i singoli target degli 11 Descrittori.

Descrittore	Target	Giudizio
	T 1.1 La prevalenza delle specie marine elencate nella Direttiva Habitat, nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente.	Esistenza di un GAP
D1 La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e	T 1.2 La prevalenza degli habitat marini elencati nella Direttiva Habitat e riferiti al protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente.	Esistenza di un GAP
climatiche.	T 1.3 Le AMP conseguono e mantengono la qualifica di ASPIM.	Assenza di GAP
	T 1.4 È istituita e mantenuta una rete di aree marine protette che copra almeno il 10% delle acque marine italiane, che sia gestita in maniera equa, ecologicamente rappresentativa e funzionalmente interconnessa.	Assenza di GAP
D2 Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.	T 2.1 Entro il 2020 tutti i porti ed i terminali di categoria 2 classe 1 sono dotati di un sistema di "early warning" per la tempestiva rilevazione della presenza di specie non indigene invasive e la segnalazione di allarme alle autorità competenti	Esistenza di un GAP
	T 2.2 Sono implementati i sistemi di tracciabilità di tutte le importazioni,	Assenza di GAP

	traslocazioni e spostamenti di specie non indigene in impianti di acquacoltura come previsto dal Regolamento 708/2007 e successive modifiche. T 2.3 Sono attivati sistemi di risposta da parte delle Autorità competenti in seguito a segnalazioni di specie invasive in aree portuali e in zone destinate all'acquacoltura.	Assenza di GAP
	T 2.4 Sono ridotte le lacune conoscitive in merito agli impatti di specifiche specie non indigene sull'ecosistema marino mediterraneo ed in merito alle principali vie di introduzione e vettori	Assenza di GAP
D3 Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente	Per gli stock ittici delle specie bersaglio della pesca commerciale che presentano attualmente mortalità da pesca superiore al relativo limite di riferimento sostenibile, stimato tenendo conto dell'estremo superiore di un "margine precauzionale" basato sui livelli di incertezza, misurata statisticamente o empirica (e.g. approccio dei percentili), è ridotta, entro il 2020, la mortalità da pesca corrente (Fcurr) o "l'exploitation rate" (E) in accordo con quanto sarà definito dai Piani di Gestione Pluriennale della PCP, i cui obiettivi sono di riportare entro il 2020 gli stock in condizioni di sostenibilità	Assenza di GAP
sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock	T 3.2 Entro il 2020 è ridotto l'impatto ed è aumentata la conoscenza degli effetti sulle risorse ittiche e la biodiversità della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("IUU fishing"), anche attraverso l'implementazione a livello nazionale del Reg. 1005/2008 per il contrasto della IUUF.	Assenza di GAP
	T 3.3 Entro il 2020 è predisposta una regolamentazione della pesca ricreativa nelle acque marine italiane ed è effettuata una prima valutazione del suo impatto.	Assenza di GAP

	T 3.4	
	Entro il 2020 è regolamentata la Taglia Minima di Sbarco ("Minimum Landing Size") dei selaci commerciali.	Assenza di GAP
D4 Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva	T 4.1 Entro il 2020 è migliorato lo status delle singole componenti strutturali degli ecosistemi tramite il perseguimento dei target ambientali identificati nell'ambito dei descrittori D1, D3, D5, D6, con riferimento a: - Pesci ossei - Pesci cartilaginei - Mammiferi marini - Rettili marini - Comunità bentoniche Comunità planctoniche	Assenza di GAP
	T 5.1 Il 100% degli agglomerati con carico generato a) superiore a 2.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque interne, b) superiore a 10.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque marino-costiere, è fornito da un sistema di trattamento secondario delle acque reflue¹.	Assenza di GAP
D5 È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo	Le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, sono sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'art105 c.3, secondo i requisiti specifici indicati nell'allegato 5 parte III del D.lgs 152/2006 ovvero dovrà essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento sopra riportato in funzione del raggiungimento	Assenza di GAP

	dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici recettori.	
	T 5.3	
	Sono ridotti i carichi di nutrienti, derivanti da fonti diffuse, afferenti all'ambiente marino mediante apporti fluviali e fenomeni di dilavamento.	Assenza di GAP
	T 5.4	
	Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi I e II (D.M. 260/2010): è decrescente la tendenza della concentrazione di azoto inorganico disciolto e di fosforo totale, derivante dalla diminuzione degli input antropici di nutrienti, calcolata per un periodo di 6 anni (media geometrica + errore standard). Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi III (D.M. 260/2010): non vi è alcun incremento nella concentrazione (media geometrica + errore standard) di azoto inorganico disciolto e di fosforo totale, calcolata per un periodo di 6 anni, derivante dagli input antropici di nutrienti.	Assenza di GAP
	Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi I e II (D.M. 260/2010): è decrescente la tendenza della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla 'a', legata alla riduzione di input di nutrienti di origine antropica. Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi III (D.M. 260/2010): non vi è alcun aumento della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla 'a' derivante dagli input antropici di nutrienti.	Assenza di GAP
	T 5.6 Sono ridotti i fenomeni di sofferenza degli organismi bentonici e/o di morie di pesci riconducibili a ipossia e/o anossia delle acque di fondo.	Assenza di GAP
D6 L'integrità del fondo marino è ad un livello tale da garantire che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi.	T 6.1 E' adottata una specifica regolamentazione per la limitazione degli impatti derivanti da sigillatura su substrati biogenici connessa alla realizzazione e/o posa di opere antropiche.	Esistenza di un GAP

	Т 6.2	
	È tutelata dal fenomeno di abrasione almeno il 10% dell'area relativa ai substrati attualmente sfruttabili dalle attività di pesca che hanno interazione con il fondo marino in modo attivo.	Assenza di GAP
	T 6.3 Entro il 2018, è implementata una regolamentazione per verificare: - che non si esercitino attività di pesca su substrati biogenici, tenendo in considerazione anche le limitazioni già prescritte dal Reg. CE 1967/2006 e per gli aspetti rilevanti del Reg. CE 1224/2009; - che le imbarcazioni che operano con attrezzi da pesca che hanno interazione con il fondo marino in modo attivo siano dotate di strumenti per la registrazione e trasmissione di dati sulla posizione delle imbarcazioni stesse, in particolare quelle attrezzate con draghe idrauliche e strascico con LFT < 15 m.	Assenza di GAP
D7 La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini	T7.1 Sono valutati gli impatti derivanti dai cambiamenti permanenti delle condizioni idrologiche e delle caratteristiche fisiografiche relativi a specifiche categorie di infrastrutture costiere ed off-shore, esistenti, in corso di realizzazione o in progettazione a partire dal 2012.	Assenza di GAP
	T 8.1 Entro il I 2020 sono ridotte le concentrazioni dei contaminanti per i quali sono stati rilevati valori superiori agli Standard di Qualità Ambientale previsti.	Assenza di GAP
D8 Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti	T 8.2 Sono ridotte le lacune conoscitive sulla valutazione degli effetti biologici dovuti alla contaminazione chimica.	Assenza di GAP
	T 8.3 È decrescente la tendenza nelle occorrenze di eventi significativi di inquinamento acuto e vi è sostanziale riduzione dei loro impatti	Assenza di GAP

	sull'ambiente marino.	
D9 I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non	T 9.1 Tende a diminuire la concentrazione di contaminanti nei campioni dei prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali non conformi secondo i limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. 1881/2006 e successive modifiche)	Assenza di GAP
eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti	T 9.2 Tende a diminuire la frequenza dei casi di non conformità nei campioni dei prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali secondo i limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. 1881/2006 e successive modifiche).	Assenza di GAP
D10 Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino.	T 10.1 Tende a diminuire il numero/quantità di rifiuti marini presenti sui litorali, sul fondo e in colonna d'acqua, inclusi quelli galleggianti sulla superficie del mare.	Esistenza di un GAP
	T 10.2 È decrescente la tendenza nella quantità dei rifiuti ingeriti dagli animali marini	Esistenza di un GAP
	T 10.3 Sono ridotte le lacune conoscitive sull'origine, stato, composizione, dispersione e impatti dei rifiuti in mare attraverso l'incremento di programmi di indagine.	Assenza di GAP
D11 L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino	T 11.1 È costruito, implementato e reso operativo un Registro nazionale dei suoni impulsivi che tenga conto di tutte le attività antropiche che introducono suoni impulsivi nel range 10 Hz – 10 kHz in ambiente marino.	Assenza di GAP
	T 11.2 È definito un "baseline level" per i suoni continui a bassa frequenza	Assenza di GAP

("ambient noise") nelle tre Sottoregioni marine.

Si riporta di seguito una breve sintesi delle risultanze dell'analisi, per descrittori, comune alle sottoregioni marine considerate.

Descrittori 1, 4 e 6

Dall'inquadramento complessivo delle misure esistenti, si rileva che esiste un'adeguata copertura normativa in grado di salvaguardare gruppi funzionali di pesci ossei e pesci cartilaginei (riproduttori, stadi giovanili), sia attraverso misure di protezione spaziale che attraverso la limitazione delle attività di pesca in periodi specifici.

I rettili e i mammiferi marini sono salvaguardati da numerosi strumenti normativi a carattere europeo e internazionale; le comunità bentoniche e le fanerogame sono salvaguardate dalle normative relative alla conservazione del fondale, sia attraverso norme di protezione di habitat specifici che per la regolamentazione delle attività economiche impattanti sui fondali.

Sono state identificate invece diverse lacune conoscitive nella rappresentazione della diversità degli habitat nelle aree gestite esclusivamente o principalmente per il mantenimento a lungo termine della biodiversità.

A sottolineare lo stato di attuazione in Italia delle direttive Habitat, è la procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea il 22 ottobre 2015 riguardante la *Mancata designazione delle "Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" sulla base degli elenchi provvisori dei "Siti di Importanza Comunitaria SIC" - Direttiva Habitat (2015/2163)⁶. Inoltre la Commissione europea ha aperto una procedura di indagine EU Pilot 6730/14/ENVI "diretta ad accertare se esista in Italia una prassi di sistematica violazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat" a causa di svariate attività e progetti realizzati in assenza di adeguata procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.) in aree rientranti in siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.) componenti la Rete Natura 2000, individuati rispettivamente in base alla direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli Habitat naturali e seminaturali, la fauna, la flora e la direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell'avifauna selvatica.*

Le metodologie di valutazione di coerenza e rappresentatività delle rete di AMP, condotte nell'ambito dell'attuazione di specifiche convenzioni regionali (Convenzione di Barcellona), hanno fatto emergere le seguenti criticità:

- le acque costiere sono maggiormente rappresentate nelle aree marine protette, mentre le acque al largo o con una batimetrica superiore ai 75 m non significativamente rappresentate a livello di conservazione;
- Habitat e specie non riconosciuti nell'allegato I e II della direttiva Habitat sono significativamente meno tutelati di altri.

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-

Le ulteriori misure per la protezione delle specie e degli habitat, necessari all'implementazione dei regolamenti e direttive già previste dal quadro normativo internazionale, passano attraverso l'aumento delle conoscenze per la valutazione dello stato di conservazione delle specie e habitat della Dir. Habitat (art.11).

La messa a sistema dei programmi di monitoraggio per le specie e habitat di rilevanza e il monitoraggio della qualifica, della modalità di gestione e dell'istituzione delle aree marine protette (D.M. 11 febbraio 2015) risponderà a colmare le lacune conoscitive. Gli eventuali indirizzi di integrazione delle misure esistenti riguarderanno il rafforzamento della creazione di una rete di aree protette marine con aggiornamento del database informativo.

Per quanto riguarda lo stato degli habitat e delle specie di fondale, la gap analisi ha evidenziato che l'assenza di una normativa dedicata limita la capacità del regolatore di avere un quadro d'insieme per quanto riguarda le pressioni esercitate dalle opere antropiche sul fondo marino. Ciò può produrre una limitata capacità impositiva e una non adeguata valutazione degli impatti derivanti da sigillatura su substrati biogenici connessa alla realizzazione e/o posa di opere antropiche.

I KTM di riferimento individuati da queste misure sono:

WFD20 Pesca e estrazione risorse alieutiche

WFD24 Adattamento ai cambiamenti climatici

MSFD36 Prelievo di specie

MSFD26 Perdita fisica

MSFD39 Ripristino e conservazione di ecosistemi marini

MSFD 27 Danno fisico

MSFD40 Protezione spaziale

MSFD41 Ricerca marina e conoscenze

Descrittore 2

Tra gli strumenti normativi che sono stati considerati per la valutazione contenuta nel presente lavoro, non è stata rilevata una regolamentazione specifica che istituisca un sistema di *early warning* per la tempestiva rilevazione della presenza di specie non indigene invasive.

Va tuttavia notato che il sotto programma di monitoraggio 2.9, attivo da Luglio 2014, pur non essendo una previsione normativa, si pone esattamente l'obiettivo di colmare questa lacuna. L'implementazione di sistemi di tracciabilità di tutte le importazioni, traslocazioni e spostamenti di specie non indigene in impianti di acquacoltura è motivata dalla storica presenza di numerose normative nazionali (ad esempio il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003) e regionali (la Delibera della giunta della regione Veneto n. 438 del 4 marzo 2008) atte a regolamentare l'introduzione di specie non indigene. Non è presente, in questo caso un gap normativo da colmare.

La normativa già presente è rinforzata grazie alla possibilità di raccogliere i dati dai sottoprogrammi di monitoraggio 1.8 e 2.10, entrambi attuati su tutte le acque nazionali ed operativi da luglio 2014.

Il KTM di riferimento individuato da queste misure è il WFD18 Specie aliene invasive.

Descrittore 3

Il quadro delle misure esistenti, in considerazione di quanto approvato nell'ambito della nuova Politica Comune della Pesca 2014/2020 (Reg. 1380/2013) e dello strumento finanziario ad essa collegato, il nuovo Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca FEAMP (Reg. 508/201), nonché del relativo assetto di recepimento nazionale, è potenzialmente idoneo al conseguimento dei target e del GES riferiti al Descrittore 3. Ai sensi del Reg. 1380/2013, gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economico sociale nel lungo termine sono coerenti con la necessità di ricostituire e mantenere, entro un lasso di tempo ragionevole (2020), le popolazioni degli stock sfruttati al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

La nuova Politica Comune della Pesca conferma e fa propria tale regola in quanto essa prevede che sia raggiunto un livello di sfruttamento compatibile con l'MSY entro il 2015 o al più tardi il 2020, per tutti gli stock ittici (Art. 2).

Gli approcci di precauzione e di ecosistema costituiscono la base per i Piani di Gestione pluriennali, che sono uno strumento di gestione delle risorse alieutiche, previsti dalla PCP, e supportati dal sistema di Raccolta dati e dai piani di monitoraggio.

Il sistema cogente di controlli della pesca, che si basa sull'applicazione nazionale dei Reg. (CE) n. 1005/2008, Reg. (EC) n. 1010/2009, Reg. (EC) n. 1224/2009, stabilisce un sistema comunitario di procedure per ispezioni, certificazioni della catture, sistemi di allarme e riconoscimento degli operatori e delle imbarcazioni.

Va sottolineato inoltre che andrebbe condotta un'azione globale e uniforme la cui efficacia non può prescindere dalla necessaria cooperazione di tutti gli Stati membri. Inoltre, tutti i soggetti della filiera sono tenuti all'osservanza e all'esecuzione delle disposizioni della PCP, al fine di affermare quella cultura del rispetto, volta ad assicurare uno sfruttamento sostenibile e responsabile delle risorse alieutiche.

L'attuazione nel contesto nazionale della nuova PCP determinerà una nuova regolamentazione e governance anche della pesca ricreativa nelle acque marine, coerente con i principi che ispirano l'azione comunitaria nel comparto.

L'Italia presenta attualmente strumenti normativi cogenti, che definiscono attrezzi consentiti, limiti di cattura, divieti di pesca, taglie minime, obblighi di comunicazione alle Capitanerie di porto, definizioni di sanzioni penali e sanzioni amministrative. Le misure al momento in vigore per la pesca amatoriale, se rispettate, risultano provvedimenti sufficienti per un prelievo controllato, che stia dentro i limiti stabiliti per una pesca responsabile e sostenibile.

Per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle specie di pesci cartilaginei, essa è soggetta ad un regime giuridico internazionale complesso ma frammentato. Il percorso che conduce alla gestione razionale degli elasmobranchi richiede l'attuazione di misure di conservazione idonee già previste, senza necessariamente penalizzare in maniera arbitraria le attività di pesca e al tempo stesso non perdere di vista le criticità legate al *by-catch* e dunque alla sopravvivenza delle specie post cattura.

È in corso di definizione il Piano d'Azione Italiano per la conservazione e la gestione dei pesci cartilaginei, che indica una serie di azioni da intraprendere e le rispettive competenze, rientranti in misure di valutazione dell'impatto della pesca professionale e della pesca ricreativa. Vi sono inoltre misure di protezione e controllo: aggiornamento degli strumenti normativi riguardanti la tutela delle specie di pesci cartilaginei protetti e misure di sensibilizzazione e divulgazione.

L' implementazione del Piano d'Azione Italiano prevedrà lo svolgimento di azioni sotto la responsabilità operativa del MATTM e MIPAAF.

I KTM di riferimento individuati da queste misure sono:

WFD20 Pesca e estrazione di specie alieutiche

MSFD36 Prelievo di specie

MSFD27 Danno fisico

MSFD40 Protezione spaziale

MSFD41 Ricerca marina e conoscenze

Descrittore 5

Le misure atte a contrastare l'eutrofizzazione di origine umana attraverso il trattamento secondario delle acque reflue urbane sono presenti in tutte le regioni italiane. Secondo i dati disponibili al 31 dicembre 2009, l'88% degli impianti di depurazione è stato dotato

di trattamento secondario (ISPRA, 2013). Le misure sono principalmente legate ai Piani di Gestione che fanno riferimento alla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE). I Piani di Tutela delle Acque predisposti da ogni regione prevedono la costruzione, mantenimento, adeguamento e ammodernamento tecnico degli impianti di trattamento delle acque. Il set di misure inerenti ai Piani di Tutela delle Acque sono sufficienti per il raggiungimento del target. Tuttavia, si devono segnalare una procedura di infrazione in corso [n. 2059 del 2014 in fase di parere motivato] e due conclusesi con sentenze di condanna [procedura 2034 del 2009, causa C-85/13; procedura n. 2034 del 2004 causa C-565/10] aventi tutte ad oggetto la cattiva applicazione della direttiva Urban Waste 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane e mancata implementazione degli artt. 3, 4, 10 di detta direttiva.

Vi è inoltre eterogeneità per quanto riguarda il livello di eutrofizzazione di origine umana dei singoli bacini idrografici. Questi aspetti si traducono nella difficoltà di realizzare un completo baseline scenario. L'insieme di misure esistenti riguarda principalmente i Piani di Tutela delle Acque, la Direttiva Nitrati e Direttiva Pesticidi.

Non sono emerse misure dirette per la riduzione della concentrazione di clorofilla 'a' sia a livello nazionale che regionale. Tale risultato è da assoggettare principalmente alle difficoltà di ridurre questo fenomeno attraverso misure dirette relative all'ambiente marino-costiero. La concentrazione di clorofilla 'a' rappresenta infatti un indicatore di impatto diretto dell'arricchimento di nutrienti.

Vengono considerate pertinenti le misure indicate dalla Direttiva Nitrati e Direttiva Pesticidi. Ai fini del contenimento della concentrazione di clorofilla 'a' queste misure sono state considerare sia in relazione all'impatto diretto che indiretto sull'ambiente marino costiero.

Non sono state rilevate misure per la riduzione dei fenomeni di sofferenza degli organismi bentonici e/o di morie di pesci riconducibili a ipossia e/o anossia delle acque di fondo. Tale risultato è da assoggettare principalmente alle difficoltà di ridurre questi fenomeni attraverso misure dirette relative all'ambiente marino-costiero.

I KTM di riferimento individuati da queste misure sono:

WFD01 Impianti di trattamento acque reflue

WFD02 Nutrienti dall'agricoltura

WFD03 Pesticidi dall'agricoltura

WFD16 Trattamenti di acque reflue industriali

WFD21 Inquinamento urbano e da trasporti

MSFD33 Arricchimento di nutrienti

Descrittore 7

La valutazione degli impatti sulle condizioni idrogeologiche e le caratteristiche fisiografiche dovute a opere antropiche può essere messa in pratica da strumenti legislativi esistenti quali la VIA e la VAS.

Mentre per la Sottoregione Adriatica è stato osservato un buono stato ambientale per quanto riguarda il descrittore 7, altre Sottoregioni presentano gap informativi rilevanti che non consentono una valutazione adeguata. Va sottolineato che queste aree sono anche quelle per le quali un numero molto limitato di misure è stato individuato.

Si rilevano due procedure di infrazione a carico dell'Italia seppure su questioni marginalmente rilevanti per il descrittore D7: procedura n. 4426 del 2009 (già reso il parere motivato complementare) relativa alla valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati, in particolare, il caso verte sul progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio. Il caso tocca tuttavia più da vicino le direttive 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e direttiva 2011/92/UE (VIA). Si segnala, infine, la procedura di infrazione più strettamente correlata al caso ILVA di Taranto n. 2177 del 2013 che coinvolge le direttive 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (c.d. direttiva IPPC), fino al 7 gennaio 2014 e la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (c.d. direttiva IED),a partire dal 7 gennaio 2014: tali direttive vanno però lette in combinato disposto con la direttiva 2014/89/UE per i fini idrogeologici collegati al D7.

I KTM di riferimento individuati da queste misure sono:

WFD06 Idromorfologia

WFD07 Regime di scorrimento

WFD17 Erosione del suolo

MSFD30 Processi idrologici

Descrittore 8

Nonostante la normativa collegata al raggiungimento di questo descrittore sia corposa, e copra un ampio spettro di sostanze inquinanti e altamente pericolose, si segnala la mancanza di un vero e proprio piano di enforcement, mirato al controllo del rispetto della normativa da parte dei destinatari.

L'attuazione di questo descrittore per il raggiungimento del GES prevede che siano ridotte le lacune conoscitive sugli effetti biologici della contaminazione chimica. La maggior parte di queste informazioni proviene dai Piani Regionali di Tutela delle Acque, a cui è affidato il monitoraggio delle acque marine.

Non si registrano gap normativi.

I KTM di riferimento individuati da queste misure sono:

WFD02 Nutrienti dall'agricoltura

WFD04 Contaminazione storica

WFD14 Ricerca e conoscenze

WFD15 Contrasto alle sostanze prioritarie

WFD16 Trattamento di acque reflue industriali

WFD21 Inquinamento urbano e da trasporti

MSFD31 Contaminazione

MSFD32 Inquinamenti accidentali

MSFD33 Arricchimento di nutrienti

Descrittore 9

I limiti alle concentrazioni delle sostanze chimiche e organiche nei prodotti ittici cosi come i metodi di campionamento sono previsti dalla normativa europea. Sono disposti obblighi concernenti l'igiene nella lavorazione dei prodotti ittici (regolamenti europei: 178/2002; 852/2004 (come modificato con Reg. (UE) n. 1276/2011); 853/2004; 854/2004; 2073/2005; 882/2009; 15/2011) e per gli allevamenti di acquacoltura (regolamenti europei 183/2005 e 148/2008; decreto legislativo 336/99).

L'applicazione dei regolamenti europei è omogenea e simultanea per tutti gli Stati Membri, assicurando una buona copertura. La normativa nazionale relativa all'acquacoltura è eterogenea e copre gli ambiti relativi alla sicurezza alimentare. Per quanto riguarda la riduzione della frequenza dei casi di non conformità nei campioni dei prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali secondo i limiti stabiliti dalla legislazione vigente (regolamento 1881/2006 e s.m.i.), la normativa è prevalentemente costituta da regolamenti europei, che disciplinano i metodi di campionamento e le modalità di analisi per il controllo dei tenori di diverse

sostanze in pesci e molluschi (ad esempio, i regolamenti europei 466/2001; 1882/2006; 836/2012). Sia la legislazione europea che quella nazionale sono quindi tese a ridurre la frequenza dei casi di non conformità nei campioni dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. La robusta regolamentazione europea garantisce una buona copertura degli ambiti di questo descrittore.

I KTM di riferimento individuati da queste misure sono:

MSFD36 Prelievo di specie

WFD20 Pesca e estrazione di specie alieutiche

MSFD33 Arricchimento di nutrienti

MSFD37 Altri disturbi biologici

MSFD31 Contaminazione

Descrittore 10

Per quanto concerne la diminuzione della quantità di rifiuti marini presenti sui litorali, sul fondo e in colonna d'acqua, inclusi quelli galleggianti sulla superficie del mare, si segnala il recepimento della Direttiva sui rifiuti delle navi (recepita con il decreto legislativo 182/2003) che forniscono una solida base di partenza. Sono inoltre da menzionare il Decreto legislativo n. 205/2010 che regola le autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti nel mare e il Decreto legislativo n. 121/2011 che istituisce il reato di distruzione e di deterioramento di habitat protetto. La normativa nazionale va comunque rafforzata ai fine di raggiungere i target stabiliti.

Per quanto riguarda la riduzione nella quantità di rifiuti ingeriti dagli animali marini, manca un apparato normativo specifico in merito a questo aspetto,, al quale si prevede di supplire attraverso la creazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori (fishing for litter). Solo la Direttiva sui rifiuti delle navi ed il Decreto 182/2003 hanno conseguenze indirette su questo target. In questo caso, i programmi di monitoraggio, pur non costituendo una normativa, sopperiscono alla mancanza di regolamentazione e mirano a fornire dati per un'adeguata implementazione della stessa: il sottoprogramma 3.11, sperimentato già dal 2012, si pone l'obiettivo di rispondere agli indicatori previsti in questo target monitorando i rifiuti nel biota.

Il KTM di riferimento individuato da queste misure è:

MSFD29 Rifiuti

Descrittore 11

		:Salvo progetti limitati nello spazio e nel tempo, prima dell'elaborazione dei piani di monitoraggio non esistevano procedure e programmi per una sistematica raccolta di dati riguardanti il rumore sottomarino. Con il D.M. 11 Febbraio 2015 vengono istituiti i piani di monitoraggio del rumore sottomarino (Programma 7). Il primo passo per la definizione del "baseline level" per i suoni continui a bassa frequenza consiste nella raccolta di una base informativa dettagliata dei suoni, come previsto dal sottoprogramma di monitoraggio 7.2. Alcuni provvedimenti generali per monitorare e limitare le pressioni sono già in vigore (VIA-VAS) ma occorre che siano adattati per rispondere alle esigenze del raggiungimento del buono stato ambientale per il descrittore 11. Il KTM di riferimento individuato da queste misure è: MSFD28 Immissioni di energia
2 c	Indicare dove sono resi disponibili i dati di informazione al pubblico relativi al PoM.	La Consultazione Pubblica sul Programma di Misure, in attuazione di quanto previsto dall'art.16 del D.Lvo 190/2010, si è svolta dal 30 settembre al 31 ottobre 2016 (durata di un mese) con il supporto operativo dell'ISPRA. E' stato possibile partecipare accedendo alle pagine del portale web della Strategia Marina (http://www.strategiamarina.isprambiente.it), raggiungibile dal sito internet istituzionale http://www.minambiente.it (o in alternativa anche attraverso i siti internet istituzionali delle altre Amministrazioni centrali o regionali coinvolte nell'attuazione del D.lgs. 190/2010).
3	Nuove misure	
3 a	Descrivere il metodo usato per l'individuazione delle nuove misure	L'approccio utilizzato per l'individuazione e la definizione delle nuove misure è stato definito coerentemente al documento "Programmes of measures under the Marine Strategy Framework Directive - Recommendations for implementation and reporting (Final version, 25 November 2014)", predisposto dalla DG Environment. Le competenze coinvolte nell'implementazione del Programma di Misure sono state numerose e diversificate: il MATTM ha svolto il ruolo di autorità competente e ha coordinato lo svolgimento del processo, in raccordo con un Comitato Tecnico, composto da 37 membri provenienti da diverse amministrazioni: un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, un rappresentante dell'Unione Province d'Italia, un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali,

un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per gli affari regionali.

L'intero processo è stato realizzato operativamente da Unioncamere, che ha condotto gli approfondimenti e le analisi giuridiche e socio economiche per la definizione del Programma di Misure. ISPRA ha fornito supporto al MATTM per la revisione dei contenuti tecnico ambientali del Programma di Misure.

La metodologia di svolgimento del lavoro ha previsto in prima battuta l'individuazione delle misure già in atto (misure esistenti) o in fase di attuazione, che contribuiscono ad affrontare le principali pressioni individuate nella valutazione iniziale, prevista dall'articolo 8, e al raggiungimento degli obiettivi ambientali MSFD, ai sensi dell'articolo 10, per la definizione del cosiddetto scenario BAU (Business as Usual).

Per misura si è intesa una qualsiasi azione a livello nazionale, regionale, europeo o internazionale, destinata a contribuire al raggiungimento o mantenimento dei GES e dei target ambientali; le misure analizzate si suddividono in: tecniche, legislative, finanziarie (ad esempio gli incentivi economici), politiche (strumenti di governance, accordi volontari con le parti interessate, strategie di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione).

Successivamente è stata condotta una gap analysis, ovvero una valutazione delle misure esistenti, non necessariamente progettate per la MSFD, ma afferenti a varie politiche, che influenzano le specifiche tecniche degli undici descrittori, in funzione del raggiungimento dei target ambientali.

Gli esiti della gap analysis sono stati condivisi ed approvati dal Comitato Tecnico.

Una volta identificate le lacune tra l'insieme delle misure esistenti e il raggiungimento degli obiettivi ambientali e, quindi il raggiungimento o mantenimento dei GES, sono state individuate le nuove misure.

Nella definizione del Programma di Misure si è tenuto conto:

- dell'applicazione del principio di sviluppo sostenibile e, in particolare, dell'impatto sociale ed economico delle misure proposte;
- dei quadri amministrativi, al fine di implementare misure con un costo efficacia fattibile e soprattutto con costi non sproporzionati;
- della fattibilità tecnica di ciascuna misura e soprattutto dell' impatto della stessa anche attraverso un'analisi costi-benefici;
- delle eventuali implicazioni dei PoM sulle acque al di fuori di quelle territoriali;
- delle pertinenti misure prescritte dalle legislazioni comunitarie e dagli accordi internazionali, compresi quelli realizzati per le convenzioni marittime regionali (PSR).

		 Successivamente sono state condotte delle valutazioni inerenti: la necessità di avviare un'azione a livello internazionale o di UE, sviluppata o singolarmente o da diversi Stati membri (cfr art. 15 della Direttiva); la presenza di casi specifici previsti dall'art.14 (eccezioni), per cui lo SM all'interno delle proprie acque marine non è in grado di conseguire i traguardi ambientali o un buono stato ecologico. Il programma di misure contiene: una panoramica delle misure esistenti; un'analisi del contributo delle misure esistenti nei confronti di GES (baseline) e il gap che deve essere affrontato (gap analysis); un elenco di nuove misure. Le misure analizzate sono state convenzionalmente suddivise in: misure esistenti (art.13.3 – 13.2) categoria 1 a: misure rilevanti per il mantenimento e/o il raggiungimento del GES, che sono state adottate e implementate; categoria 1 b: misure rilevanti per il mantenimento e/o il raggiungimento del GES, che sono state adottate nell'ambito di altre politiche ma non ancora completamente implementate; nuove misure (art. 13.3) categoria 2 a: misure aggiuntive per mantenere e/o raggiungere il GES, previste in processi di implementazione di altre politiche europee o accordi internazionali; categoria 2 b: misure aggiuntive per mantenere e/o raggiungere il GES, non previste in altre politiche europee o accordi internazionali.
3b	Fornire elementi sulle nuove misure; dettagli specifici sono riportati nel capitolo "Misure esistenti e nuove del PoM"	Si elencano di seguito le dodici nuove misure previste nel PoM: Misura 1: Completamento della rete dei siti Natura 2000 a mare e conseguente individuazione di misure di conservazione La misura prevede di completare la designazione dei siti Natura 2000 in Italia, per la creazione di una rete coerente composta da ZSC (zone speciali di conservazione) e ZPS (zone di protezione speciale), in conformità con il documento EU Pilot (8348/16/ENVI). Dopo la designazione si provvederà, a definire le misure di conservazione necessarie, in base alle modalità stabilite all'art.6 della Direttiva Habitat che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di interesse.

Misura 2: Implementazione di soluzioni tecniche (metodologiche e strumentali) per la riduzione del fenomeno delle collisioni con i cetacei

La misura intende promuovere a livello nazionale un sistema di metodologie finalizzate a ridurre i rischi di collisione tra grandi cetacei e navi commerciali, definite nell'ambito di esperienze progettuali specifiche.

Misura 3: Rafforzamento della coerenza tra le diverse attività di monitoraggio

Tale misura permetterà di sistematizzare i dati relativi alle specie e agli habitat bersaglio, per coprire le diverse lacune informative presenti. La misura prevede nello specifico una ricognizione delle possibili fonti di dati, acquisizione, omogeneizzazione e sistematizzazione dei dati provenienti dalle attività di monitoraggio realizzate nel territorio nazionale, con particolare riferimento alle procedure VIA.

Misura 4: Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di elasmobranchi

La misura prevede l'implementazione di attività di formazione e sensibilizzazione dei pescatori professionisti e sportivi su queste specie e sulle *best practices* relative alle modalità di trattamento e rilascio in caso di cattura, con gli operatori della pesca professionale, le associazioni di categoria, le organizzazione di produttori, i FLAG, le Aree Marine Protette, le associazioni di pesca sportiva e ricreativa.

Misura 5: Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di cetacei e tartarughe marine

La seguente misura intende promuovere l'attuazione di incontri con le Capitanerie di Porto, gli operatori della pesca professionale e i pescatori sportivi, presso le associazioni di categoria, le organizzazione di produttori, i FLAG, le Aree Marine Protette, le associazioni di pesca sportiva e ricreativa, e attraverso campagne informative su larga scala.

I corsi avranno la finalità di far conoscere le specie di interesse, i divieti previsti dalle normative vigenti, gli accorgimenti tecnici per

ridurre le catture accidentali, le procedure da attuare in fase nel caso di prelievo e le modalità di comunicazione dei dati.

Misura 6: Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di uccelli marini

La misura intende promuovere l'attuazione di incontri con gli operatori della pesca professionale, le associazioni di categoria, le organizzazione di produttori, i FLAG, le Aree Marine Protette e attraverso campagne informative su larga scala, per ridurre al minimo e, se possibile, eliminare le catture accidentali di uccelli marini praticate da navi UE.

Le azioni di sensibilizzazione saranno estese anche ad altre parti interessate e al grande pubblico.

Gli incontri formativi saranno finalizzati a fornire informazioni sulle specie protette, oggetto di catture accidentali, sulle caratteristiche biologiche e la distribuzione, sulle misure tecniche e gestionali di mitigazione delle catture, sulle modalità di raccolta e trasmissione dei dati.

Misura 7: Implementazione di misure di sensibilizzazione e di informazione per evitare attività di prelievo e danneggiamento delle specie bentoniche e degli habitat protetti

La misura intende promuovere attività di sensibilizzazione a diversi target: pescatori dilettantistici, operatori della subacquea, operatori del diporto, attraverso l'attuazione di giornate informative presso le Aree Marine Protette, le Capitanerie di Porto, le associazioni ambientaliste, le associazioni di pesca sportiva, i diving e le cooperative che si occupano di turismo nautico.

Misura 8: Istituzione di un National Focal Point per specie acquatiche nocive e specie non indigene and Non Indigenous Species

Il National Focal Point (NFP) è necessario per un'effettiva attuazione del sistema di allerta precoce (Early Warning System) e avrà una funzione operativa per una veloce risposta e una buona capacità di comunicazione, una funzione istituzionale per il processo decisionale sulle azioni di risposta, e una componente tecnico-scientifica.

Inoltre, fornirà formazione per attività di sorveglianza che coinvolgono le autorità marittime e altri stakeholders.

Misura 9: Predisposizione di "Linee Guida per la limitazione e mitigazione degli impatti antropici derivanti da sigillatura su substrati biogenici"

La predisposizione di linee guida a carattere tecnico-scientifico-operativo mira a fornire un framework di riferimento sia per gli operatori nei diversi settori di attività economico-produttive (quali ad esempio energia, infrastrutture, trasporti) che per le autorità competenti per la tutela degli habitat e delle biocenosi di interesse comunitario e per la valutazione degli impatti ambientali dei progetti di opere/attività antropiche potenzialmente interferenti con i substrati biogenici.

Misura 10: Progettazione e realizzazione di misure volte a migliorare la gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, favorendone, laddove possibile, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero

Tale misura è volta a favorire la corretta gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura (in particolare molluschicoltura), al fine di prevenirne l'abbandono in mare o sui litorali. In particolare, si propone di ottimizzare le modalità di conferimento dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, nell'ambito del sistema di smaltimento dei rifiuti nei porti di cui al d.lgs. 182/2003, nel rispetto degli obblighi di conferimento stesso.

E' prevista inoltre l'implementazione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutti gli attori coinvolti nell'intera filiera della pesca e dell'acquacoltura volte a prevenire la formazione dei rifiuti marini.

Misura 11: Studio, progettazione e creazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori

Con tale misura, anche nota con il termine anglosassone di "fishing for litter", si intendono le azioni - e le relative campagne di informazione e sensibilizzazione volte a favorire il raggruppamento e smaltimento dei rifiuti raccolti durante le attività di pesca e l'installazione a bordo delle imbarcazioni di appositi contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti raccolti.

Lo sviluppo di questo pacchetto di misure può avvenire anche attraverso l'implementazione del progetto Marelitt che consente di ottenere supporto nella progettazione e realizzazione di progetti di marine litter retention, iniziative in cui i pescatori portano volontariamente a terra i rifiuti raccolti nelle loro reti durante le attività di pesca.

Misura 12: Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per aumentare la conoscenza e favorire l'educazione del

		pubblico e degli operatori economici alla prevenzione e contrasto dei rifiuti marini.
		Questa misura si presenta come azione ad ampio spettro di sensibilizzazione ed educazione del pubblico e di formazione degli operatori economici rispetto all'importanza di:
		a) prevenire con comportamenti consapevoli il deposito e formazione di rifiuti marini; e
		b) contrastare, con azioni mirate, l'accumulo di tali rifiuti, favorendone la raccolta e recupero, grazie al coinvolgimento di pubblico e stakeholders.
3c	Nell'individuazione delle nuove misure, esplicitare le metodologie di analisi socioeconomiche condotte (fattibilità tecnica, sostenibilità, analisi costi benefici, analisi costi efficacia)	La definizione del Programma di Misure (PoM) ha rappresentato la fase successiva all'individuazione dei Gap su Descrittori/Target. L'elaborazione delle misure ha previsto la valutazione tecnica ed economica di diversi possibili scenari, nei quali: (i) la misura adottata migliora sia lo stato socio economico sia quello ambientale, (ii) scenari in cui emergono conflitti, e l'indicatore ambientale migliora mentre quello economico peggiora (con possibili varianze geografiche e settoriali). Per ogni misura è stata condotta un'analisi dei benefici e costi economico-ambientali, per determinare se il 'saldo netto' economico – ambientale, è positivo o negativo, nonché una valutazione costi-efficacia. Per fare ciò schemi teorici di analisi costi benefici sono stati utilizzati in coerenza ai principi della Direttiva, in linea con le esperienze internazionali, ed in base ai dati disponibili nel caso specifico. Dato il contesto specifico di riferimento, si sono utilizzati schemi di valutazione socio economica ibrida, di natura qualitativa e quantitativa ⁷ , monetaria e non (monetizzando i costi / benefici ove possibile) ⁸ . Per giungere a una valutazione sintetica complessiva, si sono utilizzati i dati disponibili di carattere economico ambientale nel panorama italiano e i dati recuperati da disamine della letteratura nazionale ed internazionale.
3d	Descrivere le modalità di attuazione delle nuove misure	Si descrive sinteticamente le modalità di implementazione delle singole misure: Misura 1: Completamento della rete dei siti Natura 2000 a mare e conseguente individuazione di misure di conservazione Tipo di misura: Spaziale– gestionale (art. 13.1 et 13.4)

⁷ Schemi ibridi di analisi sono utilizzati nella letteratura internazionale. Non è possibile utilizzare modelli macroeconomici (macro-econometrici) di equilibrio economici generale che tengano conto di tutti i fattori rilevanti per la MSFD (come accade per tematiche legate ad energia/clima), né sono stati sviluppati in Europa ed Italia schemi di contabilità ibrida (es. come nel caso della NAMEA) nel contesto 'water' e 'marine'.

⁸ In tali contesti ibridi ecologico-economici non è possibile giungere, in linea con le analisi della letteratura e delle istituzioni internazionali, a valori univoci di 'valore attuale' (net present value) delle misure. Le valutazioni sono intrinsecamente ibride (quantitative/qualitative, monetarie/non monetarie).

Il completamento della rete avverrà attraverso l'individuazione di nuovi SIC (Siti di importanza comunitaria, ai sensi della Direttiva Habitat) e ZPS (Zone speciali di conservazione, ai sensi della Direttiva Uccelli). La competenza ricade sulle Regioni e Province Autonome, che trasmettono i dati delle zone individuate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare organizzati secondo il Formulario Standard europeo e completi di cartografie. Il Ministero, dopo una verifica della completezza e coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla Commissione Europea. I SIC, a seguito della definizione da parte delle Regioni delle misure di conservazione sito specifiche, habitat e specie specifiche, vengono designati come Zone Speciali di Conservazione, con decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Regione e la Provincia autonoma interessata.

Per le acque della Zona di Protezione Ecologica e la piattaforma continentale, oltre le 12 mn, la competenza ricade sulle Amministrazioni Centrali.

Dopo la designazione si provvederà, a definire le misure di conservazione necessarie, in base alle modalità stabilite all'art.6 della Direttiva Habitat che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di interesse.

Misura 2: Implementazione di soluzioni tecniche (metodologiche e strumentali) per la riduzione del fenomeno delle collisioni con i cetacei

Tipo di misura: strategica (art. 13.1 et 13.4)

La misura prevede l'applicazione di un software per la navigazione commerciale.

Tra le metodologie applicabili si possono annoverare:

- un software ideato nell'ambito del progetto REPCET, che trasmette le informazioni di avvistamenti di cetacei, via satellite ad un server, che centralizza i dati e invia un'allerta a tutte le navi provviste di ricettore REPCET.
- sistemi sperimentali di boe per la rilevazione acustica dei suoni, ideate nell'ambito del progetto Life WHALE SAFE, prodotti dai capodogli e per la determinazione della loro posizione, così da delineare anche in questo caso, la loro traiettoria e ridurre il rischio di collisioni.

I sistemi, già presenti a livello sperimentale, potranno essere promossi su larga scala sia agli utenti della navigazione che per la costruzione di banche dati.

Misura 3: Rafforzamento della coerenza tra le diverse attività di monitoraggio

Tipo di misura: gestionale

La misura prevede nello specifico una ricognizione delle possibili fonti di dati, acquisizione, omogeneizzazione e sistematizzazione in un unico database dei dati provenienti dalle attività di monitoraggio realizzate nel territorio nazionale, con particolare riferimento alle procedure VIA.

Misure di formazione e sensibilizzazione degli stakeholder

Misura 4: Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di elasmobranchi

Misura 5: Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di cetacei e tartarughe marine

Misura 6: Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di uccelli marini

Misura 7: Implementazione di misure di sensibilizzazione e di informazione per evitare attività di prelievo e danneggiamento delle specie bentoniche e degli habitat protetti

Le seguenti misure prevedono l'organizzazione e l'attuazione di incontri con i portatori di interesse che, a diverso titolo, determinano impatto sulle specie e gli habitat di interesse, come gli operatori della pesca professionale, le associazioni di categoria, le organizzazione di produttori, i FLAG, le Aree Marine Protette, le associazioni di pesca sportiva e ricreativa, i rappresentanti delle nautica e del turismo subacqueo.

Saranno inoltre promosse campagne informative su larga scala, per ridurre al minimo e, se possibile, eliminare gli impatti sugli elementi biologici di interesse.

Gli incontri formativi e informativi saranno finalizzati a fornire informazioni sulle specie protette, oggetto di catture accidentali o di danneggiamento, sulle caratteristiche biologiche e la distribuzione, sulle misure tecniche e gestionali di mitigazione delle catture, sulle modalità di raccolta e trasmissione dei dati.

Misura 8: Istituzione di un National Focal Point per le specie acquatiche nocive e le specie non indigene

Tipo di misura: gestionale

Il corpo di esperti in materia di specie non autoctone sarà organizzato in un gruppo di lavoro per fini di consultazione da parte delle autorità ambientali nazionali e regionali per quanto riguarda l'identificazione delle specie, classificazione del potenziale impatto, suggerire i requisiti di monitoraggio e azioni di risposta. Inoltre, fornirà formazione per attività di sorveglianza che coinvolgono le autorità marittime e altri stakeholders.

Misura 9: Predisposizione di "Linee Guida per la limitazione e mitigazione degli impatti antropici derivanti da sigillatura su substrati biogenici"

Tipo di misura: tecnica

Le linee guida verranno emanate mediante uno specifico provvedimento di livello nazionale adottato sulla base delle vigenti competenze in materia, affinché possano rappresentare un quadro di riferimento anche per i diversi livelli amministrativi di competenza (ad esempio, per i procedimenti di VIA, di Valutazione di Incidenza). Inoltre dovranno considerare e includere gli aggiornamenti e le specifiche derivanti dal recepimento dalla Pianificazione dello Spazio Marittimo ai sensi della Direttiva 2014/89/UE.

Misura 10: Progettazione e realizzazione di misure volte a migliorare la gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, favorendone, laddove possibile, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero

Tipologia di misura: gestionale/finanziaria

Tali misure contribuiscono a limitare la produzione di rifiuti marini connessi alle attività di pesca e acquacoltura e a diffondere buone pratiche di gestione in un'ottica efficiente di economia circolare. In particolare, si propone di ottimizzare le modalità di conferimento dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, nell'ambito del sistema di smaltimento dei rifiuti nei porti di cui al d.lgs. 182/2003, nel rispetto degli obblighi di conferimento stesso.

Tali misure prevedono inoltre l'implementazione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutti gli attori coinvolti

nell'intera filiera della pesca e dell'acquacoltura volte a prevenire la formazione dei rifiuti marini.

Tipologia di misura: studio, governance, incentivi (rif. FEAMP), economia circolare (rete pescatori-imprese per il riuso dei materiali derivanti da attrezzature da pesca)

Misura 11: Studio, progettazione e creazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori

Tipologia di misura: gestionale/finanziaria

Lo sviluppo di questo pacchetto di misure può avvenire anche attraverso l'implementazione del progetto Marelitt che consente di ottenere supporto nella progettazione e realizzazione di progetti di marine litter retention, iniziative in cui i pescatori portano volontariamente a terra i rifiuti raccolti nelle loro reti durante le attività di pesca. Tali misure dovranno essere coordinate con il D.lgs. 182/2003, nell'ambito dei Piani di raccolta e gestione dei rifiuti portuali (identificando delle opportune modalità di stoccaggio e smaltimento, in accordo con le Autorità portuali e marittime, le Amministrazioni locali e con le società di gestione dei rifiuti).

Lo studio della misura si rende necessario anche per la carenza di dati quantitativi circa il volume di marine litter presente nelle sottoregioni marine e il volume di quello che può essere mediamente raccolto durante le attività di pesca (dati rilevanti anche sotto il profilo della proiezione temporale della misura). Inoltre la progettazione preliminare dovrà considerare le modalità di copertura dei costi del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento di questo tipo di rifiuti poiché il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa (art. 8, comma 5, d.lgs. 182/2003).

Strumenti di finanziamento

Dato il carattere prioritario che riveste l'instaurazione delle strategie per l'ambiente marino, l'attuazione delle misure è sostenuta dagli strumenti finanziari comunitari esistenti, in base alle modalità e alle condizioni applicabili.

In riferimento all'individuazione e attuazione delle misure di conservazione, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 8 della Direttiva 92/43/CEE (che disciplina il cofinanziamento delle misure di conservazione all'interno dei SIC), si identificano le seguenti fonti di finanziamento:

- Fondi strutturali (FEAMP, FEASR, FESR, FSE e FC);
- Programmi di azione comunitari: Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014-2020; Horizon 2014-2020;

- Programma di cooperazione interregionale;
- Finanziamenti regionali PAF Prioritized Action Framework;
- Fondo di dotazione del capitale naturale.

I progetti di attuazione di misure gestionali e di meccanismi di compensazione possono essere cofinanziati dall'Unione europea in conformità degli strumenti finanziari esistenti:

- Fondi strutturali (FEAMP, FEASR, FESR, FSE e FC);
- Programmi di azione comunitari: Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014-2020; Horizon 2014-2020;
- Programma di cooperazione interregionale;
- Programma di cooperazione Marittimo Italia Francia.

Le misure di coordinamento dei monitoraggi e di predisposizione di linee guida non necessitano di fonti di finanziamento.

Misura 12: Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per aumentare la conoscenza e favorire l'educazione del pubblico e degli operatori economici alla prevenzione e contrasto dei rifiuti marini.

Tipo di misura: gestionale

Si individuano, dunque, due tipologie di azioni:

1) Misure dedicate all'educazione e sensibilizzazione del grande pubblico sull'entità dei rifiuti marini anche attraverso la divulgazione di dati già noti per aumentare la consapevolezza e la coscienza sul problema, e con buone pratiche di prevenzione alla formazione di tali rifiuti e di partecipazione alle campagne nazionali e locali di raccolta.

Tali misure potranno annoverare azioni quali: giornata nazionale di sensibilizzazione dedicata ai rifiuti marini, campagne di pulizia delle spiagge, che coinvolgano direttamente enti locali, istituzioni e organizzazioni di rilievo che operino in tale settore, in armonia con quanto previsto dal Mediterranean Marine Litter Action Plan, art. 10 "Removing existing marine litter and its environmentally sound disposal", lett. b), d) e art. 16 "Enhancement of public awareness and education" e con gli obiettivi e principi generali fissati dall'art. 4, lett. c)

2) Misure dedicate alla formazione e sensibilizzazione degli operatori economici del settore del turismo, della pesca e acquacoltura, del settore marittimo, in armonia con quanto previsto dal Mediterranean Marine Litter Action Plan, art. 16 "Enhancement of public awareness and education" e art.17 "Major groups and stakeholder participation"

3e	Indicare se sono state identificate misure aggiuntive di protezione spaziale (Articolo 13(4)). Se del caso, indicare come esse contribuiscono al rafforzamento delle reti di aree marine protette esistenti nella sottoregione di riferimento	 L'individuazione dei nuovi siti sarà determinata dalla rappresentatività dei seguenti habitat e specie di interesse: habitat di interesse: 1170 (scogliere); 1180 (strutture sottomarine generate da emissioni gassose) specie di interesse: Caretta caretta*, Tursiops truncatus, uccelli marini, con particolare riferimento alla Berta maggiore (Calonectris diomedea). Il completamento della rete dei siti Natura 2000 in aree oltre le 12 miglia nautiche può essere al momento applicata solo al bacino occidentale (Mar Mediterraneo nord-occidentale, Mar Tirreno e Mar Ligure) per il quale l'Italia ha dichiarato una zona di protezione ecologica (ZPE)istituita con DPR n. 209 del 27 ottobre 2011
4	Adeguatezza del PoM e eventuale necessità di eccezioni	La realizzazione dell'ampliamento della rete Natura 2000 sarà effettuata in sinergia con gli obiettivi non solo di tutela della biodiversità ma anche di protezione/recupero delle risorse sfruttate dalla pesca.
4a	traguardi ambientali e del relativo	

		Le nuove misure previste all'interno del PoM, sono scaturite dalle risultanze emerse nella gap analysis, relative allo stato dei descrittori che risultavano dunque "scoperti" dalla normativa e dalle misure esistenti, che non risultavano adeguate al conseguimento dei GES e dei traguardi ambientali, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo1.
		Nello specifico, si è rilevata la necessità di elaborare nuove misure in funzione delle seguenti criticità, evidenziate nei seguenti descrittori e target ambientali:
		Descrittore 1 - La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche
		Target 1.1 - La prevalenza delle specie marine elencate nella Direttiva Habitat, nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente.
4b	Descrivere come il PoM contribuisce a colmare gli eventuali gap	
	individuati per Descrittore	La gap analysis ha evidenziato la necessità di dare riscontro alle osservazioni della Commissione Europea rispetto alla non adeguata rappresentatività, nella rete Natura 2000, della componente marina. È risultata evidente la necessità di completare la rete dei siti Natura 2000 in aree offshore.

Dal quadro di riferimento delineato, in funzione anche della valutazione iniziale, è emersa inoltre la necessità di determinare uno sfruttamento più sostenibile delle specie ittiche costiere, attraverso un'applicazione rigorosa delle misure di gestione e di controllo delle attività di pesca (es. tipologia degli attrezzi da pesca consentiti, taglie minime per specie particolari) già previste all'interno di regolamenti e normative comunitarie (es. Regolamento (CE) n. 1967/2006) e nazionali (es. D.P.R. 02/10/1968 n. 1639, D.M. 6/12/2010, D.L. 9/01/2012 n. 4).

Tale obiettivo può essere conseguito: a) aumentando la vigilanza ed il numero di controlli in mare e a terra da parte degli organismi preposti, b) incentivando la collaborazione dei pescatori professionisti e sportivi mediante attività di sensibilizzazione sulle "best practices" relative al corretto esercizio delle attività di prelievo e di formazione sulla normativa vigente in materia di pesca;

Parimenti è opportuno implementare un'applicazione rigorosa delle misure di gestione e di controllo già previste all'interno di regolamenti e normative in materia di protezione e prelievo di specie e habitat protetti (es. Legge n. 150 7/02/92; Regolamento (CE) n. 1967/2006; Decreto Legislativo 8 gennaio 2012, n.4; Direttiva 2008/99/CE; Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.121).

Questo obiettivo può essere conseguito sia attraverso un aumento della vigilanza e dei controlli in mare da parte degli organismi preposti, sia aumentando l'informazione mediante attività di formazione e sensibilizzazione degli stakeholder di riferimento, sulle normative vigenti in materia di protezione, in particolare all'interno delle aree protette.

D2 - Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi

T2.1 -Entro il 2020 tutti i porti ed i terminali di categoria 2 classe 1 sono dotati di un sistema di "early warning" per la tempestiva rilevazione della presenza di specie non indigene invasive e la segnalazione di allarme alle autorità competenti

I piani di monitoraggio, pur non costituendo una nuova misura, stanno provvedendo ad istituire il sistema informativo necessario per l'implementazione di questa disposizione; si ritiene al contempo necessario avviare un rafforzamento della gestione delle acque di zavorra e il controllo di esse, secondo gli standard delle convenzioni internazionali.

A tal fine è opportuno avviare in maniera prioritaria la ratifica dell'International Convention for the Control and Management of Ship's Ballast Water and Sediments (IMO) e costituire il cosiddetto National Focal Point (NFP) sulle specie aliene, necessario per un'effettiva attuazione dell' Early Warning System.

Il NFP avrà tre caratteristiche principali: una funzione operativa per una veloce risposta e una buona capacità di comunicazione, una funzione istituzionale per il processo decisionale sulle azioni di risposta, e una componente tecnico-scientifica (esperti in NIS species).

<u>D6 - L'integrità del fondo marino è ad un livello tale che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi</u>

T6.1 - È adottata una specifica regolamentazione per la limitazione degli impatti derivanti da sigillatura su substrati biogenici connessa alla realizzazione e/o posa di opere antropiche.

L'assenza di una normativa dedicata limita la capacità del regolatore di avere un quadro d'insieme per quanto riguarda le pressioni esercitate dalle opere antropiche sul fondo marino.

E' necessaria a tal fine la predisposizione di linee guida gestionali a carattere tecnico-scientifico ed operativo, finalizzate a fornire agli operatori di settore ed alle autorità competenti, strumenti conoscitivi ed operativi per evitare, prevenire e mitigare gli impatti derivanti dalle diverse attività antropiche che determinano la sigillatura di substrati biogenici rilevanti (praterie di *Posidonia*

oceanica, letti di Maerl, biocenosi coralligena e coralli profondi), non solo con riferimento alle zone AMP e ASPIM, ma considerando l'intera estensione del fondale influenzato da attività antropiche, in modo da rispondere con copertura territorialmente totale del anche del descrittore 6.

D10 - Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino

T10.1 - Tende a diminuire il numero/quantità di rifiuti marini presenti sui litorali, sul fondo e in colonna d'acqua, inclusi quelli galleggianti sulla superficie del mare.

T10.2 - E' decrescente la tendenza nella quantità dei rifiuti ingeriti dagli animali marini

Il decreto legislativo 182/2003 che recepisce la direttiva sui rifiuti delle navi fornisce una buona base di partenza per l'avvio di corrette procedure di gestione dei rifiuti marini. Sono inoltre da tenere in considerazione le nuove misure adottate nell'ambito della Legge 221/2015, il c.d. "collegato ambientale", in particolare al titolo VI "Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti", e al titolo VI, relativo anche alle procedure di infrazione in tema di rifiuti, , discariche, etc.

La normativa nazionale va comunque rafforzata ai fine di raggiungere i target stabiliti.

L'avvio di un piano a carattere nazionale per la riduzione e la gestione dei rifiuti marini parte dall'implementazione di un sistema di "fishing for litter", che dia attuazione a quanto previsto dall'articolo 27 "Pulizia dei fondali marini" del collegato ambientale (L. 221/2015), relativo alla raccolta dei rifiuti recuperati dai pescatori e dagli operatori subacquei.

E' auspicabile inoltre finanziare la raccolta di rifiuti in ambito portuale in attuazione del D. Lgs 182/2003, articolo 8, comma 5; promuovere, anche prevedendo incentivi, l'utilizzo di materiali alternativi alla plastica biodegradabili per gli attrezzi e le reti da pesca (di particolare rilevanza per le calze da mitilicoltura); avviare un sistema di smaltimento e recupero delle reti dei pescatori che sono, in gran parte, costituite da materiale plastico sufficientemente pregiato, come già previsto per altre tipologie di rifiuti quali imballaggi, batterie, RAEE.

Lo scenario complessivo delineato dallo stato di attuazione delle misure esistenti, ha evidenziato la necessità di attuare pienamente la normativa di riferimento e di utilizzare i programmi di monitoraggio (art. 11) per far fronte alle carenze e alle lacune individuate nella valutazione iniziale.

5	Collegamento ad altre politiche	
	Descrivere il coordinamento generale ed il contributo ad altre politiche europee (inclusi gli accordi internazionali)	L'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e marini e la conservazione della biodiversità sono priorità del quadro politico ambientale comunitario; gli impegni assunti con il recepimento della MSFD sono strettamente collegati alla Direttiva Quadro Acque (WFD), alla Direttiva Habitat, alla Direttiva Uccelli, nonché alla Strategia Nazionale sulla Biodiversità, che impongono di attivare una reale e concreta tutela di questi ecosistemi e dei servizi ecosistemici da essi garantiti. Tali direttive sono tra loro strettamente collegate e, infatti, si può generalmente affermare che il successo di una politica sia determinato invariabilmente dai progressi compiuti nelle altre. I benefici dell'attuazione coordinata di queste direttive sono molteplici, come per esempio quelli derivanti dall'integrazione delle misure di conservazione previste a scala di sito per gli habitat e le specie con quelle previste dalla pianificazione a scala di distretto idrografico e di sottoregione marina.
5a		Il buono stato ecologico inquadrato nell'ambito della MSFD e la formulazione degli obiettivi ambientali da raggiungere, sono parametri definiti in linea con la Direttiva quadro sulle acque (Water Framework Directive WFD): entrambe sono indirizzate al raggiungimento del buono stato delle acque su cui hanno campo di applicazione, che per alcuni ambiti territoriali risulta peraltro coincidente ¹⁰ .
		Entrambe le Direttive prevedono l'elaborazione e l'aggiornamento di un Programma di Misure (PoM), ogni sei anni: il primo aggiornamento del PoM della MSFD avverrà in concomitanza con il secondo della WFD.
		Al fine di coordinare adeguatamente l'attuazione delle due Direttive, il percorso di attuazione della MSFD ha previsto di:
		 armonizzare e integrare le metodologie di valutazione degli impatti ambientali delle misure; condividere i dati di valutazione e monitoraggio; promuovere lo scambio di esperienze tra gli organismi coinvolti; standardizzare le relative attività di reporting. La Direttiva Quadro sulle Acque si pone come obiettivi: a) la prevenzione del deterioramento qualitativo e quantitativo delle acque, b) il miglioramento dello stato delle stesse e c) l'utilizzo sostenibile delle risorse idriche disponibili basato sulla protezione a lungo termine.
		In tale contesto rientra l'ottenimento di un miglioramento complessivo della qualità delle acque marino-costiere. Ogni distretto

⁹ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

¹⁰ Ad esempio nel caso delle acque costiere, ovvero le acque superficiali situate all'interno di una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico dal punto più vicino della linea di base, che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estende eventualmente fino alle acque di transizione

idrografico ha disposto un programma di misure che permetta di raggiungere gli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva relativi al raggiungimento dello "stato buono" delle acque entro il 2015. Questi programmi di misure sono inclusi nei Piani di Gestione: strumenti di gestione, programmazione e attuazione per il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva, e sono direttamente collegati ai Descrittore 5 e 8 della MSFD, relativi rispettivamente al fenomeno dell'eutrofizzazione e ai contaminanti ambientali, e indirettamente ad altri Descrittori sia di stato e che di pressione, collegati agli impatti delle acque interne sul proprio ambito di applicazione (art.2).

Un importante quadro politico e normativo di riferimento che riguarda l'attuazione della MSFD è quello delineato dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli, finalizzate ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette, le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali aree speciali di conservazione ai sensi della Direttiva Habitat e zone di protezione speciali, ai sensi della Direttiva Uccelli.

La relazione tra la MSFD e le due direttive, nonché con gli altri strumenti attinenti alla conservazione dell'ambiente marino, come la Convenzione di Barcellona, si esplica nel chiaro riferimento ai preesistenti impegni relativi alla conservazione della natura derivanti da altre legislazioni o accordi internazionali, e nell'integrazione all'interno del PoM di questi obiettivi, rafforzandone l'efficacia.

Una importante integrazione che la MSFD fornisce rispetto agli obblighi esistenti sotto la Direttiva Habitat è data dal fatto che essendo rivolta alla globalità delle specie, habitat ed ecosistemi marini, consente, in tal modo, di colmare le vistose lacune ora presenti per l'ambiente marino in riferimento alle specie e agli habitat elencati, così come previsto nella misura di adeguamento e completamente delle rete Natura 2000 in mare.

Il conseguimento o il mantenimento di un "buono stato ambientale" delle acque marine comporta, di conseguenza l'adozione di misure utili al mantenimento o al ripristino di uno "stato di conservazione soddisfacente", per quelle specie e habitat definite nel quadro complessivo delle due direttive, fornendo dei vincoli temporali di pianificazione e di attuazione ben definiti.

Nell'individuazione delle misure esistenti sono state considerate anche zone marine protette, designate nell'ambito di accordi internazionali o regionali, di cui l'Italia è parte contraente: ad esempio le Zone Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), individuate nel quadro Convenzione di Barcellona, o l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica adiacente (ACCOBAMS).

La Convenzione di Barcellona, in particolare, è un accordo internazionale che ha il fine di salvaguardare e ridurre la degradazione dell'ambiente mediterraneo, e che trova attuazione nei sette Protocolli da cui è costituita, che affrontano aspetti specifici della conservazione dell'ambiente Mediterraneo:

- 1) Protocollo sugli scarichi in mare (Dumping Protocol)
- 2) Protocollo sulla prevenzione e sulle emergenze (Prevention and Emergency Protocol)
- 3) Protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da sorgenti e attività sulla terraferma" (LBS Protocol: Land Based Sources)
- 4) Protocollo sulle Aree Protette di Particolare Interesse e sulla Biodiversità nel Mediterraneo (SPA and Biodiversity Protocol: Specially Protected Areas)
- 5) Protocollo sull'Altomare (Offshore Protocol)
- 6) Protocollo sui rifiuti pericolosi (Hazardous Wastes Protocol)
- 7) Protocollo sullo sviluppo ecosostenibile delle Zone Costiere nel Mediterraneo (ICZM Protocol: Integrated Coastal Zone Management).

La Strategia Nazionale sulla Biodiversità contempla una notevole serie di priorità d'intervento inerenti l'ambiente marino, tra le quali risulta di primaria importanza il recepimento della MSFD.

Lo scopo ultimo della Strategia Nazionale per la Biodiversità è racchiuso nella sua visione: "La biodiversità e i servizi ecosistemici, nostro capitale naturale, sono conservati, valutati e, per quanto possibile, ripristinati, per il loro valore intrinseco e perché possano continuare a sostenere in modo durevole la prosperità economica e il benessere umano nonostante i profondi cambiamenti in atto a livello globale e locale".

La biodiversità va conservata oltre che per il suo valore intrinseco, anche perché è fonte per l'uomo di beni e risorse e dei cosiddetti servizi ecosistemici, indispensabili per la sopravvivenza e fondamentali per la costruzione dell'economia delle nazioni.

Un ulteriore quadro normativo di riferimento è quello delineato dall'attuazione della recente riforma della Politica Comune della Pesca (PCP), entrata in vigore con il Reg. n. 1380/2013 e il nuovo Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca a questa collegato, Reg. 508/2014, che costituiscono nell'insieme il nuovo quadro di riferimento della pesca europea, che comporta le necessità a breve di individuare obiettivi, strumenti e procedure di nuova generazione.

Gli obiettivi della nuova PCP mirano al raggiungimento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica del settore, in una logica di approccio precauzionale nelle scelte di gestione degli stock, di concentrazione degli sforzi verso il Massimo Rendimento

Sostenibile (MSY) ed inquadramento delle politiche in una più ampia cornice ecosistemica, che tenga conto delle complesse interazioni proprie dell'habitat marino, in linea con gli obiettivi stabiliti dalla MSFD.

L'impianto regolamentare comunitario, condiviso e sostenuto dall'amministrazione italiana, poggia sugli obiettivi della nuova PCP (Reg. (UE) 1380/2013), che prevedono:

- gestione degli stock condotta al fine di conseguire MSY;
- scarto di pesce non più consentito (attuato con meccanismi di flessibilità, obblighi di sbarco..);
- coinvolgimento diretto di pescatori e altri stakeholders, per lo sviluppo di azioni di conservazione specifiche, per proteggere individui giovanili e specie vulnerabili secondo approcci regionali;
- necessità di individuare aree di protezione nel contesto di zone di riproduzione e aggregazioni di giovanili.

Questi obiettivi gestionali trovano la loro attuazione in Mediterraneo, dove l'attività di pesca è prevalentemente a carattere multispecifico, incidendo dunque su una pluralità di specie ittiche, nella formulazione dei piani di gestione, che sono gli strumenti di intervento ritenuti più idonei per il conseguimento di obiettivi di conservazione delle risorse, in quanto consentono l'individuazione dei livelli di capacità di pesca coerenti con il perseguimento degli obiettivi della Strategia Marina, in particolare, con il raggiungimento di livelli di rendimento massimo sostenibile per gli stock interessati; salvaguardano gli aspetti economici e sociali, in un'ottica più ampia di sostenibilità, e prevedono la concertazione e il coinvolgimento diretto degli operatori del settore.

La politica marittima integrata (PMI) è un approccio olistico a tutte le politiche dell'UE correlate ai mari; ha la finalità di coordinare le politiche relative ai settori marittimi specifici e rappresenta un quadro di riferimento importante per l'attuazione della MSFD, preposto a facilitare lo sviluppo e il coordinamento delle diverse e talvolta contrastanti attività marittime.

La strategia si articola in tre componenti:

- 1) misure specifiche di politica marittima integrata, come l'implementazione delle conoscenze oceanografiche, per migliorare l'accesso alle informazioni sui mari; la pianificazione dello spazio marittimo, per garantire una gestione efficace e sostenibile delle attività in mare; la sorveglianza marittima integrata.
- 2) Strategie relative ai bacini marittimi, per garantire la migliore combinazione possibile di misure volte a promuovere una crescita sostenibile, tenendo conto dei fattori climatici, oceanografici, economici, culturali e sociali.
- 3) Approccio mirato ad attività economiche specifiche: acquacoltura, turismo costiero, biotecnologie marine, energia degli oceani, estrazione mineraria nei fondali marini.

Questa strategia raccoglie i dati marini da diverse fonti con lo scopo di aiutare le imprese del settore, le autorità pubbliche e i

		ricercatori a trovare i dati e utilizzarli in maniera più efficiente per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e migliorare la conoscenza.
		A luglio 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una normativa volta a creare un quadro comune per la pianificazione dello spazio marittimo in Europa. Tra gli obiettivi specifici vi è la protezione dell'ambiente marino tramite l'individuazione precoce dell'impatto e delle opportunità per un uso polivalente dello spazio.
		Un altro ambito normativo di riferimento per l'attuazione della MSFD è inquadrato nella Gestione Integrata delle Zone Costiere: in Italia non è ancora presente una strategia nazionale per la pianificazione integrata delle coste, gli strumenti più recenti evidenziano chiari tentativi di un approccio integrato alla pianificazione territoriale costiera, facendo esplicito riferimento alla Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC), come proposto nella Raccomandazione del Parlamento Europeo n. 2002/413/CE del 30/05/02 e nel VII° Protocollo della Convenzione di Barcellona per il mar Mediterraneo. Le competenze inerenti la difesa e la gestione integrata delle coste sono state affidate alle Regioni con la L. n. 59/97, il D.Lgs. 112/98 e il D.Lgs. 86/99, che conferiscono e disciplinano le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali. Le Regioni, secondo le disposizioni del D.Lgs. 112/98 (art. 89 comma 1 lett. h), e le Autorità di Bacino, secondo quelle della L 183/89 e il successivo DL 180/98, ed il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., hanno promulgato norme ed elaborato piani e programmi di tutela e di difesa delle coste. Ulteriori obiettivi sono definiti nella Raccomandazione del Parlamento Europeo n. 2002/413/CE del 30/05/02 e nel Protocollo della Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) del Mediterraneo, adottato 21 gennaio 2008, sottoscritto anche dall'Unione Europea, e entrato in vigore il 24 marzo 2011.
6	Cooperazione regionale e impatti transfrontalieri	
6 a	Il coordinamento subregionale nello sviluppo del PoM. Descriverne gli esiti principali (i.e. PoM nazionali coordinati, misure condivise, ecc.) (Articolo 5(2)).	Come specificatamente indicato dalla Direttiva, gli Stati membri che hanno in comune una regione o una sottoregione marina, devono opportunamente prevedere che le misure necessarie a conseguire gli obiettivi ambientali siano coerenti e coordinate tra loro. La definizione del Programma di Misure è stata dunque realizzata nell'alveo dei principi e delle politiche dell'Unione Europea, con particolare riferimento, per quanto riguarda le politiche di conservazione, alla Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo dall'Inquinamento (Convenzione di Barcellona) e ai relativi Protocolli, in un'ottica di gestione integrata a livello di bacino. Anche le misure previste per la tutela degli stock ittici sono formulate in un'ottica di cooperazione tra Stati membri, nel quadro di una strategia macroregionale. Le misure relative alle attività di pesca sono attualmente gestite in seno alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CORM) e alla Commissione integrata integrazione integrazione dei teorgidi pell'Atlantica (CORM).
		(CGPM) e alla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT).
		52

		La riforma della PCP prevede di attuare la cosiddetta "regionalizzazione", ovvero un approccio per bacini marittimi per creare un sistema di coordinamento, di scambio di esperienze per l'adozione di misure comuni che verranno successivamente attuate a livello nazionale e a livello di sottobacino.
		Ne è un esempio l'attuazione della nuova strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica, avviata nel 2014 dalla Commissione Europea.
		Un ulteriore framework di cooperazione è rappresentato dal partenariato Euromediterraneo (1995), che è un forum regionale per la cooperazione politica, economica e sociale.
		I progetti rientranti in questo ambito e valutati ai fini della definizione del Programma di Misure sono stati:
		 sviluppo di una rete mediterranea di aree marine e costiere protette (progetto MedPAN Sud) pianificazione dello spazio marittimo nei mari Adriatico e Ionio (progetto ADRIPLAN) progetto PERSEUS per la ricerca ambientale nei mari dell'Europa meridionale.
	Descrivere come sono stati valutati gli impatti transfrontalieri del PoM (Articolo 13(8))	Le nuove misure previste dal programma favoriranno la protezione delle risorse marino costiere e contribuiranno, nel lungo periodo, al miglioramento delle condizioni di habitat e specie, all'interno di tutte le sottoregioni marine italiane, in quanto prevedono il rafforzamento delle misure spaziali di conservazione, l'individuazione di soluzioni tecniche (metodologiche e strumentali) per la riduzione del fenomeno delle collisioni con i cetacei, la migliore gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura e di quelli accidentalmente prelevati e la mitigazione degli impatti antropici derivanti da sigillatura su substrati biogenici.
6b		Inoltre, le nuove misure previste determineranno il rafforzamento della coerenza tra le diverse attività di monitoraggio, la sensibilizzazione degli stakeholders di interesse e l'avvio di un sistema nazionale di contrasto alle specie aliene.
		Considerando l'incidenza territoriale delle nuove misure si ritiene improbabile l'esistenza di impatti negativi transfrontalieri.
		Con l'attuazione dei programmi di monitoraggio (ex art. 11 MSFD) sarà valutato lo stato ecologico delle acque marine, in funzione degli traguardi ambientali stabiliti, favorendo la verifica di eventuali mutamenti dell'ambiente marino e dandone comunicazione tempestiva alle autorità competenti (nazionali, transfrontaliere o europee).
6c	Qualora siano stati identificati impatti transfrontalieri del PoM descrivere le modalità con cui sono	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	stati notificati ai Paesi interessati	
7	Consultazione pubblica	
7a	Indicare il periodo in cui si è svolta la consultazione pubblica (Articolo 19(2))?	2016/09/30 - 2016/10/30 La Consultazione Pubblica sul Programma di Misure, in attuazione di quanto previsto dall'art.16 del D.Lvo 190/2010, si è svolta dal 30 settembre al 31 ottobre 2016 (durata di un mese) con il supporto operativo dell'ISPRA. E' stato possibile partecipare accedendo alle pagine del portale web della Strategia Marina (http://www.strategiamarina.isprambiente.it), raggiungibile dal sito internet istituzionale http://www.minambiente.it (o in alternativa anche attraverso i siti internet istituzionali delle altre Amministrazioni centrali o regionali coinvolte nell'attuazione del D.lgs. 190/2010).
7b	Fornire il link al sito web della consultazione pubblica	http://www.strategiamarina.isprambiente.it/consultazioni/consultazione-2016
7c	Indicare se tutte le misure definite secondo l'articolo 13 sono andate in consultazione pubblica	Tutte le misure definite secondo l'articolo 13 sono andate in consultazione pubblica
7d	Descrivere le modalità di partecipazione alla consultazione pubblica	La Consultazione Pubblica sul Programma di Misure, in attuazione di quanto previsto dall'art.16 del D.Lvo 190/2010, si è svolta dal 30 settembre al 31 ottobre 2016 (durata di un mese) con il supporto operativo dell'ISPRA. E' stato possibile partecipare accedendo alle pagine del portale web della Strategia Marina (http://www.strategiamarina.isprambiente.it), raggiungibile dal sito internet istituzionale http://www.minambiente.it (o in alternativa anche attraverso i siti internet istituzionali delle altre Amministrazioni centrali o regionali coinvolte nell'attuazione del D.lgs. 190/2010).
8	Processo amministrativo (Art. 13(3) and 13(10))	
8a	Descrivere il processo di attuazione anche in relazione alla struttura	L'implementazione delle nuove misure previste dal PoM sarà coordinata dalle singole Amministrazioni centrali di concerto fra loro, ove previsto, ed in relazione alle rispettive competenze per materia. La fase di attuazione di tale misure coinvolgerà necessariamente anche le autorità amministrative afferenti agli enti territoriali e alle agenzie regionali per l'ambiente presenti su

amministrativa	tutto il territorio, in ragione delle competenze ad esse attribuite.

SEZIONE 2. - ELEMENTI DEL PROGRAMMA DI MISURE ITALIANO

2.1 Misure della Direttiva Quadro Acque (WFD)

Il documento "Reporting on Programmes of Measures (Art. 13) and on exceptions (Art. 14) for the Marine Strategy Framework Directive" suggerisce per le misure individuate nel PoM della WFD di riportare "Very limited information need be included on measures which are reported in 2016 under WFD and which contribute to your MSFD PoM, as the WFD reporting exercise for 2016 will capture full details".

Per tale ragione è stato prodotto un foglio di lavoro in cui sono indicate le misure individuate nei nuovi Programmi di Misure della WFD che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della MSFD dal titolo "WFD Reporting".

Nella presente sezione, i dati sono stati aggiornati sulla base delle misure dei piani di gestione dei bacini idrografici al 9 novembre 2016.

Nella tabella 1 sono riportati gli indirizzi web ai programmi di misure della WFD, da cui è possibile evincere i legami con le misure della MSFD.

Questi *link* non si riferiscono alla piattaforma EIONET della Commissione Europea da cui sono accessibili tutti i documenti relativi all'adempimento alle direttive degli stati membri, in quanto per il caso italiano ancora non sono disponibili.

Per tale ragione i *link* ai PoM dei singoli bacini (aggiornati a dicembre 2015) sono desunti dalla sezione relativa alla Direttiva Acque del Ministero dell'Ambiente

(http://www.direttivaacque.minambiente.it/primo-aggiornamento-piani.html).

Inoltre per fornire un'indicazione chiara delle relazioni tra le misure della WFD e la MSFD nella tabella "KTM delle WFD Measures che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della MSFD " sono riportati quali KTM della WFD sono associati alla MSFD, contribuendo al raggiungimento dei target del buono stato ambientale stabiliti dal legislatore italiano.

Tabella 1: Link ai PoM distretti bacino

Codice	Nome	Pogiani	Link distretto bacino	Eionet
Bacino	Bacino	Regioni	Link distretto bacino	Eionet
		Friuli Venezia Giulia	http://www.alaiasiantaliit/dati/disattica/aassa	
		Lombardia	http://www.alpiorientali.it/dati/direttive/acque	
ITA	Alpi Orientali	Provincia autonomia di Bolzano	/wfd 20160302/08A%20Repertorio%20delle% 20misure%20-%2020160302.pdf	
	Orientan	Provincia autonoma di Trento	201111301 E / 1020 - / 1020 20100 302 . pui	
		Veneto		
	Ро	Emilia-Romagna		
		Liguria	http://www.adbpo.it/PianoAcque2015/Elabora	
ITB		Lombardia	to 07 Misure 3mar16/PdGPo2015 All74 Elab	
ПБ		Piemonte	<u>7_3mar16/</u>	
		Provincia autonoma di Trento		
		Valle d'Aosta		
	A	Emilia Romagna		
	Appennino Settentriona	Lazio	http://www.appenninosettentrionale.it/dist/?p	
ITC	le	Liguria	age_id=2612	
	ie ie	Marche		
		Toscana		

		Umbria		
ITD	Serchio	Toscana	http://www.autorita.bacinoserchio.it/pianodigestionealluvioni	
		Abruzzo		
		Città del Vaticano		
	Appennino	Emilia Romagna	http://www.abtevere.it/node/1277	
ITE	Centrale	Lazio	ittp://www.abtevere.it/iloue/1277	
	Centrale	Marche		
		Toscana		
		Umbria		
		Abruzzo		
		Basilicata		
	Annonnino	Calabria	http://www.ildistrettoidrograficodellappennino	
ITF	Appennino Meridionale	Campania	meridionale.it/dam 084.htm	
	ivieriulonale	Lazio		
		Molise		
		Puglia		
ITG	Sardegna	Sardegna	http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl =510&s=296690&v=2&c=6703&t=1&tb=6695& st=7	
ITH	Sicilia	Sicilia	non approvato	

Tabella 2: KTM delle Misure WFD che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della MSFD

KTM	Alpi orientali	Appennino settentrionale	Distretto Po	Fiume Serchio	Appennino centrale	Appennino meridionale	Sardegna	Sicilia 11
WFD01								
Trattamento								
acque reflue								
WFD02 Nutrienti								
dall'agricoltura								
WFD03 Pesticidi								
dall'agricoltura								
WFD04								
Contaminazione								
storica								
WFD05								
Continuità								
longitudinale								
WFD06								
Idromorfologia								
WFD07 Regime di								
deflusso								
WFD08 Efficienza								
idrica								
WFD09 Politica								
dei prezzi								
dell'acqua per il								
recupero dei costi								
idrici da uso								
abitativo								
WFD10 Politica								
dei prezzi								
dell'acqua per il								
recupero dei costi								
idrici da attività								
industriale								
WFD11 Politica								

¹¹ non ancora approvato

•				
dei prezzi				
dell'acqua per il				
recupero dei costi				
idrici da				
agricoltura				
WFD12				
Consulenza				
agricola				
WFD13 Tutela				
acqua potabile				
WFD14 Ricerca e				
conoscenze				
WFD15 Contrasto				
alle sostanze				
pericolose				
prioritarie				
WFD16				
Trattamento				
acque reflue				
industriali				
WFD17 Erosione				
del suolo				
WFD18 Specie				
aliene invasive				
WFD19 Usi				
ricreativi tra cui la				
pesca				
WFD20 Pesca ed				
altre forme di				
prelievo alieutico				
WFD21				
Inquinamento				
urbano e da				
trasporti				
WFD22				
Inquinamento da				
selvicoltura				
WFD23				
Regimazione				
acque				
WFD24				
Adattamento al				
cambiamento				
climatico				
WFD25 Contrasto				
acidificazione				
acque dolci				

2.2 - Misure esistenti (1a, 1b)

Denominazione e codice	Descrittor e	Azioni specifiche relative alla misura	Pressioni e impatti (come da Allegato III)	Caratteristiche (come da Allegato III)	Traguar di	KTM associate	Riferimento ai distretti di bacino (se appropriato)
Misure legate al	D1	La Rete Natura2000	- abrasione	Caratteristiche	T1.1	MSFD26 Perdita fisica	
management dei siti	D3	composta da Siti di	- estrazione	biologiche: struttura	T1.2	MSFD27 Danno fisico	
della rete	D4	importanza Comunitaria, Zone	selettiva (di specie,	della popolazione	T1.4	MSFD35 Prelievo di	
Natura2000	D6	di Protezione Speciale e Zone	comprese le	ittica, e della dinamica	T3.1	specie	
		Speciali di Conservazione ,	catture accidentali	della popolazione di	T4.1	MSFD37 Ripristino e	
MADIT-M001		relative misure di	non bersaglio)	cetacei, rettili e uccelli	T6.2	conservazione degli	
MICIT-M001		conservazione e laddove si è		marini	T6.3	ecosistemi marini	
MWEIT-M001		ritenuto necessario integrare	- emissione			MSFD38 Protezione	
		con i piani di gestione in	sistematica e/o	Tipi di habitat:		spaziale	
		accordo con	intenzionale di	Identificazione e		·	
		Dir. Habitat (92/43/CEE)	sostanze	mappatura di tipi di			
		Dir. Uccelli (79/409/CEE -		habitat particolari;			
		2009/147/CE)	- arricchimento di	Habitat in zone che,			
		e i recepimenti nazionali DPR	nutrienti e sostanze	per le loro			
		357/97 modificato con DPR	organiche e	caratteristiche,			
		120/03 e legge n. 157	contaminazione	ubicazione o			
		dell'11/2/1992, legge n. 96	con sostanze	importanza strategica,			
		del 4/6/2010.	pericolose	meritano una			
		Decisioni 2015/2370/UE,	,	menzione particolare.			
		2015/2369/UE e	- perturbazioni				
		2015/2374/UE	biologiche, e altre				
		DM 17 ottobre 2007 e D.M. 8	perturbazioni				
		agosto 2014.	fisiche (rumore				
		agests are in	marino, rifiuti				
			marini, collisioni).				
Misure pianificate di	D1	Finalizzazione dei siti	- abrasione	Caratteristiche	T1.1	MSFD35 Prelievo di	
designazione di ZSC	D3	Natura2000 con designazione		biologiche: struttura	T1.2	specie	
dei siti della rete	D4	di Zone Speciali di	- estrazione	della popolazione	T1.4	MSFD26 Perdita fisica	
Natura2000	D6	Conservazione e laddove si è	selettiva (di specie,	ittica, e della dinamica	T3.1	MSFD37 Ripristino e	
		ritenuto necessario integrare	comprese le	della popolazione di	T4.1	conservazione degli	
MADIT-M002		con i piani di gestione in	catture accidentali	cetacei, rettili e uccelli	T6.2	ecosistemi marini	
MICIT-M002		accordo con quanto previsto	non bersaglio)	marini	T6.3	MSFD 27 Danno fisico	

MWEIT-M002		dalla Dir Habitat (02/42/CEE)				MCED20 Protoziono	
IVIVVEII-IVIUUZ		dalla Dir. Habitat (92/43/CEE)	omissions	Tipi di habitat:		MSFD39 Protezione	
		e i recepimenti nazionali DPR	- emissione	Identificazione e		spaziale	
		357/97 modificato con DPR	sistematica e/o				
		120/03	intenzionale di	mappatura di tipi di			
			sostanze	habitat particolari;			
				Habitat in zone che,			
			- arricchimento di	per le loro			
			nutrienti e sostanze	caratteristiche,			
			organiche e	ubicazione o			
			contaminazione	importanza strategica,			
			con sostanze	meritano una			
			pericolose	menzione particolare.			
			n o mtu who = : = := :				
			- perturbazioni				
			biologiche, e altre				
			perturbazioni				
			fisiche (rumore				
			marino, rifiuti				
	54		marini, collisioni).	0 11 111	T4 4	MCEDOE D. II.	
Misure di protezione	D1	Il network di Aree Marine	- abrasione	Caratteristiche	T1.1	MSFD35 Prelievo di	
delle specie target e	D3	protette costituite ai sensi	- estrazione	biologiche: struttura	T1.2	specie	
degli habitat target	D4	delle normative nazionali	selettiva (di specie,	della popolazione	T1.3	MSFD26 Perdita fisica	
attraverso le Aree	D6	Legge n. 979 del 1982 e della	comprese le	ittica, e della dinamica	T1.4	MSFD37 Ripristino e	
Marine Protette		legge n.394 del 6 gennaio	catture accidentali	della popolazione di	T3.1	conservazione degli	
MADIT-M003		1991; DMAMB 12/12/1997 -	non bersaglio)	cetacei, rettili e uccelli	T4.1	ecosistemi marini	
MICIT-M003		DM 13/06/2000; DM		marini	T6.2	MSFD 27 Danno fisico	
MWEIT-M003		12/11/1986; DM 6/6/1998 -	- emissione	Tini di babit-ti	T6.3	MSFD38 Protezione	
		DM 26/04/1999; D.M. AMB	sistematica e/o	Tipi di habitat:		spaziale	
		12/12/1997; DM 4/12/1991;	intenzionale di	Identificazione e		MSFD39 Ricerca marina e	
		D.M. 20/09/2002; D.M.	sostanze	mappatura di tipi di		conoscenze	
		3/08/1999; DM 12/12/97 -	a unit a de tra	habitat particolari;			
		DM 6/9/99, DM 17/7/03;	- arricchimento di	Habitat in zone che,			
		DMAMB 12/12/1997 - DM	nutrienti e sostanze	per le loro			
		28/11/01; DM 15/09/2004;	organiche e	caratteristiche,			
		DM 218 28/07/2009; DM	contaminazione	ubicazione o			
		27/12/1991 - DM 19/02/2002;	con sostanze	importanza strategica,			
		D.M. 21/10/2009; D.M.	pericolose	meritano una			
		27/12/2007 - D.M. 88 del		menzione particolare.			

10.1	04/2000 B I : !!		T	T	1
	04/2008 e Regolamento di	- perturbazioni			
	cuzione ed organizzazione	biologiche, e altre			
	1. 30/07/2009	perturbazioni			
	I. 21/10/2009; D.M.	fisiche (rumore			
	8/2002; D.M. 7/08/2002;	marino, rifiuti			
DM/	AMB 12/12/1997 -	marini, collisioni).			
DM/	AMB 11/05/1999;				
DM/	AMB 29/11/2000;				
DM/	AMB 12/12/1997 - DM				
9/13	1/04; DM 7/5/2007; DI				
14/0	07/1989; D.M.				
13/0	08/2002; D.M.				
24/0	07/2002, DIM 12/12/1986,				
	l 7/12/1989 - DM				
17/0	05/1996, DM 9/11/2004,				
	7/12/91 - DI 8/8/93, DM				
	5/96, DM 1/8/2010; D.M.				
	10/2002				
	28/7/2009.				
	-, ,				
Inol	tre si possono annoverare				
	i regolamenti di disciplina				
	e attività consentite che				
	niscono la zonazione e,				
	unto, le attività consentite				
	eroga ai divieti, e i				
	plamenti di esecuzione e				
_	anizzazione che				
	piliscono le misure di				
	taglio e operative:				
dett	agno e operative.				
Asin	nara: Regolamento di				
	cuzione ed organizzazione				
	'area marina protetta				
	1. 30.07.2009 (G.U.				
	8/2009, n. 199, serie gen.)				
	ciplinare integrativo al				
	-				
Reg	olamento dell'area marina				

protetta Isola dell'Asinara			
anno 2010 (Provvedimento			
dell'Ente parco del			
21.05.2010)			
21.03.2010)			
Bergeggi: Regolamento di			
disciplina delle attività			
consentite nelle diverse zone			
dell'area marina protetta			
D.M. 07.05.2007 (G.U. n. 226			
del 28.09.2007), Regolamento			
di esecuzione ed			
organizzazione dell'area			
marina protetta D.M.			
13.10.2008 (G.U. n. 258 del			
04.11.2008)			
04.11.2000)			
Capo Carbonara:			
Regolamento di esecuzione ed			
organizzazione dell'Area			
Marina Protetta «Capo			
Carbonara», DM 11.06.215			
(GU n.155 del 7-7-2015)			
Capo Rizzuto: Regolamento			
recante la disciplina delle			
attività consentite nelle			
diverse zone dell'area marina			
protetta D.M. 26.05.2009			
(G.U. n. 157 del 09.07.2009 -			
Suppl. Ordinario n. 105)			
Costa degli Infreschi e della			
Masseta: Regolamento			
recante la disciplina delle			
attività consentite nelle			
diverse zone dell'area marina			
protetta D.M. 09.04.2015			

T		
	(G.U. n. 98 del 29.04.2015)	
	Isole Egadi: Regolamento di	
	esecuzione ed organizzazione	
	dell'area marina protetta DM	
	1.06.2010 (G.U. 24 giugno, n.	
	145), Disciplinare integrativo	
	D.M. 1 giugno 2010 (G. U. n.	
	145 del 23 giugno 2010)	
	Isole Pelagie: Regolamento di	
	esecuzione ed organizzazione	
	dell'area marina protetta	
	D.M. 04.02.2008 (G.U. n. 129	
	del 04/06/2008)	
	Miramare: Regolamento di	
	esecuzione ed organizzazione	
	dell'area marina protetta DM	
	26.05.2009 (Suppl. ordinario	
	n. 105 alla G.U. 9.07.2009 n.	
	157)	
	Plemmirio: Regolamento di	
	esecuzione ed organizzazione	
	dell'area marina protetta DM	
	26.01.2009 (GU del	
	13.02.2009, n. 36)	
	Porto Cesareo: Regolamento	
	di esecuzione e di	
	organizzazione dell'area	
	marina protetta DM	
	9.12.2009 (G.U. 2.01.2010, n.	
	1)	
	Portofino: Regolamento di	
	esecuzione ed organizzazione	
		-

T	T	 	 	
	dell'area marina protetta			
	D.M. 01.07.2008 (G.U. n. 181			'
	del 04.08.2008)			
	Punta Campanella:			•
	Regolamento di esecuzione e			•
	di organizzazione dell'area			'
	marina protetta DM			
				•
	12.10.2009 (G.U. n. 257del 4			•
	novembre 2009)			
	Regno di Nettuno:			
	Regolamento di esecuzione ed			
	organizzazione dell'area			
	marina protetta DM			
	30.07.2009 (G.U. 27 agosto, n.			
	198)			
	- - ,			
	S. Maria di Castellabate:			
	Regolamento di esecuzione e			
	=			
	di organizzazione dell'area			
	marina protetta DM			
	28.07.2009, n.220 (G.U.			
	9.04.2009, n. 82)			
	Secche della Meloria:			
	Regolamento recante la			
	disciplina delle attività			
	consentite nelle diverse zone			
	dell'area marina protetta			
	D.M. 28.07.2009 n. 217 (G.U.			
	n. 79 del 6.04.2010)			
	11. 75 UCI 0.04.2010)			
	Secche di Tor Paterno:			
	Regolamento di esecuzione ed			
	organizzazione dell'Area			
	Marina Protetta Secche di Tor			
	Paterno			

DM 16.09.2014 Integrato con	
Disciplinare inerente le	
attività di piccola pesca	
artigianale anno 2016	
approvato con Delibera del	
Commissario Straordinario	
n.19 del 13/05/2016 Integrato	
con Disciplinare delle	
Immersioni subacquee anno	
2016 approvato con Delibera	
del Commissario Straordinario	
n.20 del 13/05/2016	
Tavolara – Punta coda cavallo:	
Regolamento di esecuzione ed	
organizzazione dell'Area	
Marina Protetta "Tavolara –	
Punta coda cavallo" DM	
03.12.2014	
Torre del Cerrano:	
Regolamento recante la	
disciplina delle attività	
consentite nelle diverse zone	
dell'area marina protetta	
D.M. 28.07.2009 n. 218 (G.U.	
n. 80 del 7.04.2010)	
Torre Guaceto: Regolamento	
recante la disciplina delle	
attività consentite nelle	
diverse zone dell'area marina	
protetta DM 26.01.2009 (GU	
n. 42 del 20.02.2009)	
Ustica: Regolamento di	
Organizzazione della Riserva	
Naturale Marina "Isola di	

Misure pianificate di	D1	Ustica" DM 30.08.1990 (G.U. n. 219 del 19.09.1990) Deliberazione della Giunta Comunale integrativa al Regolamento n. 10 del 21 marzo 2016 Accordo Internazionale di Roma 25/11/1999 Legge 11/10/2001 n. 391 ratifica ed esecuzione dell'Accordo G.U. n.253 del 30.10.2001 - Entrata in vigore dell'Accordo G.U. n.67 del 20.03.2002 Ulteriori misure di protezione	- abrasione	Caratteristiche	T1.1	MSFD35 Prelievo di	
aumento delle aree	D3	spaziale sono previste dalla		biologiche: struttura	T1.2	specie	
marine protette	D4	normativa nazionale	- estrazione	della popolazione	T1.4	MSFD26 Perdita fisica	
MAADIT MAGGA	D6	legge n. 221/2015 legge n.	selettiva (di specie,	ittica, e della dinamica	T3.1	MSFD37 Ripristino e	
MADIT-M004 MICIT-M004		147/2013 (legge di stabilità 2014) che all'art. 1, commi	comprese le catture accidentali	della popolazione di cetacei, rettili e uccelli	T4.1 T6.2	conservazione degli ecosistemi marini	
MWEIT-M004		116 e 117, ha previsto l'istituzione delle AMP di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e Capo Milazzo e appostato nuove risorse per le AMP di Costa del Monte Conero e Capo Testa – Punta Falcone.	non bersaglio) - emissione sistematica e/o intenzionale di sostanze - arricchimento di nutrienti e sostanze organiche e contaminazione con sostanze pericolose - perturbazioni biologiche, e altre	marini Tipi di habitat: Identificazione e mappatura di tipi di habitat particolari; Habitat in zone che, per le loro caratteristiche, ubicazione o importanza strategica, meritano una menzione particolare.	T6.3	MSFD27 Danno fisico MSFD38 Protezione spaziale MSFD39 Altre misure	
			perturbazioni fisiche (rumore				

			marino, rifiuti marini, collisioni).			
Misure di protezione di habitat target	D1 D3	Misure di protezione spaziale delle zone umide di interesse	- abrasione	Tipi di habitat: Identificazione e	T1.2 T1.4	MSFD35 Prelievo di specie
tramite altre aree protette	D6	internazionale previste dalla convenzione internazionale "Ramsar convention" del 1971	- estrazione selettiva (di specie, comprese le	mappatura di tipi di habitat particolari; Habitat in zone che,	T3.1 T6.2	MSFD26 Perdita fisica MSFD37 Ripristino e conservazione degli
MADIT-M005 MICIT-M005 MWEIT-M005		Recepita con D.P.R. 13 marzo 1976 n. 448	catture accidentali non bersaglio)	per le loro caratteristiche, ubicazione o		ecosistemi marini MSFD27 Danno fisico MSFD38 Protezione
			- emissione sistematica e/o intenzionale di sostanze	importanza strategica, meritano una menzione particolare.		spaziale
			- arricchimento di nutrienti e sostanze			
			organiche e contaminazione			
			con sostanze pericolose			
			- perturbazioni biologiche, e altre			
			perturbazioni fisiche (rumore marino, rifiuti			
			marini, collisioni).			
Misure di gestione	D1	misure di gestione per lo	- abrasione	Tipi di habitat:	T1.2	MSFD38 Protezione
degli habitat	D3	sfruttamento delle risorse	- estrazione	Tipo/i di habitat	T1.4	spaziale
bentonici nel Mar	D6	della pesca nel Mar	selettiva (di specie,	predominante/i sul	T3.1	
Mediterraneo e individuazione di		Mediterraneo dettate dal Reg. (CE) n. 1967/2006	comprese le catture accidentali	fondo marino e nella colonna d'acqua con	T6.2 T6.3	
specie e habitat		(CE) 11. 1907/2000	non bersaglio)	descrizione delle	10.5	
protetti			non bersugnoj	caratteristiche fisico-		
,			- emissione	chimiche tipiche, quali		
MADIT-M006			sistematica e/o	profondità, regime		
MICIT-M006			intenzionale di	delle temperature		

MWEIT-M006			costanzo	doll'acqua comenti c			
IVIVVEI I -IVIUU6			sostanze	dell'acqua, correnti e altra circolazione delle			
			a mai a alaita a anka alii				
			- arricchimento di	masse d'acqua,			
			nutrienti e sostanze	salinità, struttura e			
			organiche e	composizione dei			
			contaminazione	substrati del fondo			
			con sostanze	marino;			
			pericolose	Identificazione e			
				mappatura di tipi di			
			- perturbazioni	habitat particolari;			
			biologiche, e altre	Habitat in zone che,			
			perturbazioni	per le loro			
			fisiche (rumore	caratteristiche,			
			marino, rifiuti	ubicazione o			
			marini, collisioni).	importanza strategica,			
				meritano una			
				menzione particolare.			
Misure di protezione	D1	Zone di tutela biologica sono	- abrasione	Caratteristiche	T1.1	MSFD35 Prelievo di	
della fauna ittica	D3	aree di mare protette istituite		biologiche: struttura	T1.4	specie	
tramite altre aree	D6	per salvaguardare e	- estrazione	della popolazione	T3.1	MSFD38 Protezione	
protette (zone di		ripopolare le risorse marine in	selettiva (di specie,	ittica,	T6.2	spaziale	
tutela biologica)		base alla Legge 963/1965	comprese le		T6.3		
		(oggi abrogata e sostituita dai	catture accidentali				
MADIT-M007		d.lgs. 153/2004 e d.lgs.	non bersaglio)				
MICIT-M007		4/2012) ed il correlato					
MWEIT-M007		regolamento di attuazione	- emissione				
		D.P.R. 1639/1968	sistematica e/o				
		(attualmente vigente) e D.M.	intenzionale di				
		16/6/1998, D.M. 16/3/2004,	sostanze				
		D.M. 22/1/2009					
		, ,	- arricchimento di				
			nutrienti e sostanze				
			organiche e				
			contaminazione				
			con sostanze				
			pericolose				
			- perturbazioni				

			biologiche, e altre perturbazioni				
			fisiche (rumore				
			marino, rifiuti				
			marini, collisioni).				
Misure di riduzione	D1	Misure di protezione spaziale	- abrasione	Caratteristiche	T1.2	MSFD35 Prelievo di	
dell'impatto della	D3	interdette alla pesca a		biologiche: struttura	T1.4	specie	
pesca e protezione	D6	strascico tramite Racc GFCM	- estrazione	della popolazione	T3.1	MSFD26 Perdita fisica	
degli habitat pelagici		29/2005/1	selettiva (di specie,	ittica,	T6.2	MSFD37 Ripristino e	
		, ,	comprese le	,	T6.3	conservazione degli	
MADIT-M008		Misure di protezione spaziale	catture accidentali	Tipi di habitat:		ecosistemi marini	
MICIT-M008		interdette all'uso di reti	non bersaglio)	Tipo/i di habitat		MSFD27 Danno fisico	
MWEIT-M008		trainate ed operatività tramite		predominante/i sul		MSFD38 Protezione	
		normativa nazionale: DD	- emissione	fondo marino e nella		spaziale	
		20/05/2011	sistematica e/o	colonna d'acqua con			
			intenzionale di	descrizione delle			
		Misure di protezione spaziale	sostanze	caratteristiche fisico-			
		di restrizione della pesca FRA -		chimiche tipiche, quali			
		(FISHERIES RESTRICTED AREA)	- arricchimento di	profondità, regime			
		Barriera corallina di Lophelia	nutrienti e sostanze	delle temperature			
		al largo di Capo Santa Maria di	organiche e	dell'acqua, correnti e			
		Leuca per le attività di pesca	contaminazione	altra circolazione delle			
		con draghe e reti a strascico	con sostanze	masse d'acqua,			
		per garantire la conservazione	pericolose	salinità, struttura e			
		degli ecosistemi di coralli di		composizione dei			
		acqua fredda (<i>Madrephora</i>	- perturbazioni	substrati del fondo			
		oculata e Lophelia pertusa)	biologiche, e altre	marino;			
		tramite Dec GFCM 2006	perturbazioni	Habitat in zone che,			
			fisiche (rumore	per le loro			
		Regolamento (CE) 43/2009	marino, rifiuti	caratteristiche,			
		del 16 gennaio 2009 che	marini, collisioni).	ubicazione o			
		stabilisce, per il 2009, le		importanza strategica,			
		possibilità di pesca e le		meritano una			
		condizioni ad esse associate		menzione particolare.			
		per alcuni stock o gruppi di					
		stock ittici, applicabili nelle					
		acque comunitarie e, per le					
		navi comunitarie, in altre					

		acque dove sono imposti limiti di cattura.				
Misure di protezione ecologica MWEIT-M009	D1 D3	Misure di protezione ecologica del Mediterraneo nord- occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno tramite normativa nazionale D.P.R. n. 209/2011 Legge n. 618 febbraio 2006: Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.	- abrasione - estrazione selettiva (di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio) - emissione sistematica e/o intenzionale di sostanze	Caratteristiche biologiche: struttura della popolazione ittica	T1.4 T3.1	MSFD35 Prelievo di specie MSFD38 Protezione spaziale
			- arricchimento di nutrienti e sostanze organiche e contaminazione con sostanze pericolose - perturbazioni biologiche, e altre			
			perturbazioni fisiche (rumore marino, rifiuti marini, collisioni).			
Misure di protezione per il prelievo e la vendita di specie a rischio di estinzione tramite accordi internazionali	D1 D3 D4	Misure internazionali finalizzate a protegge le specie a rischio estinzione ed il controllo del loro commercio tramite la regolamentazione Convenzione CITES (1973)	- estrazione selettiva (di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio) - perturbazioni	Caratteristiche biologiche: Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e	T1.1 T3.4 T4.1	MSFD35 Prelievo di specie
MADIT-M009 MICIT-M009		Convenzione en La (1373)	biologiche, e altre perturbazioni	dello stato delle specie di mammiferi		

MWEIT-M010			fisiche (rumore marino, rifiuti marini, collisioni).			
Misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca MADIT-M010 MICIT-M011 MWEIT-M011	D1 D4	Misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca tramite Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio del 26. 4. 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 88/98	- estrazione selettiva (di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio) - perturbazioni biologiche, e altre perturbazioni fisiche (rumore marino, rifiuti marini, collisioni).	Caratteristiche biologiche: Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di mammiferi	T1.1 T4.1	MSFD35 Prelievo di specie
Misure di conservazione dei cetacei nel Mediterraneo tramite accordi internazionali MADIT-M011 MICIT-M011 MWEIT-M012	D1 D4	Misure internazionali per la conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo tramite Accordo ACCOBAMS (1996) ratificato con Legge n. 27 del 10 febbraio 2005	- estrazione selettiva (di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio) - perturbazioni biologiche, e altre perturbazioni fisiche (rumore marino, rifiuti marini, collisioni).	Caratteristiche biologiche: Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di mammiferi	T1.1 T4.1	MSFD35 Prelievo di specie MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini MSFD39 Altre misure
Decreto Direttoriale MATTM di concerto con Ministero della Salute per l'istituzione del tavolo di coordinamento della "Rete nazionale spiaggiamenti mammiferi marini" (ReNaSMM)	D1 D4	Convenzione UNCLOS Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) Convenzione di Barcellona Convenzione di Berna Accordo per la creazione di un Santuario per i mammiferi marini nel Mediterraneo	- perturbazioni biologiche, e altre perturbazioni fisiche (rumore marino, rifiuti marini, collisioni).	Caratteristiche biologiche: Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di mammiferi	T1.1 T4.1	MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini MSFD39 Altre misure

		(Santuario PELAGOS)					
MADIT-M012		Accordo ACCOBAMS					
MICIT-M012		Accordo Accobaivis					
MWEIT-M013		Legge n. 874 del 19 dicembre					
WWEIT WOLS		1975 di ratifica della					
		Convezione CITES					
		Legge n. 30 del 25 gennaio					
		1979 di ratifica della					
		Convenzione di Barcellona					
		Legge n. 503 del 5 agosto					
		1981 di ratifica della					
		Convenzione di Berna					
		D.P.R. n. 357 del 8 settembre					
		1997 e s.m.i., recante					
		Regolamento di attuazione					
		della direttiva 92/43/CEE					
		Legge n. 391 del 11 ottobre					
		2001					
		Di ratifica dell'Accordo					
		istitutivo del Santuario					
		Pelagos					
		Legge n. 27 del 10 maggio					
		2005 di ratifica dell'Accordo					
		ACCOBAMS					
		D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.					
		Legge n. 61 del 8 febbraio					
		2006 recante istituzione di					
		zone di protezione ecologica					
		oltre il limite esterno del mare					
		territoriale					
Misure per la	D1	Misure per la conservazione	- abrasione	Caratteristiche	T1.1	MSFD35 Prelievo di	
conservazione della	D4	della vita selvatica e	- estrazione	biologiche: struttura	T1.2	specie	
flora e della fauna	D6	dell'ambiente naturale in	selettiva (di specie,	della popolazione	T4.1	MSFD37 Ripristino e	
selvatiche e degli		Europa tramite Convenzione	comprese le	ittica	T6.2	conservazione degli	
habitat naturali e la		di Berna (1979) ratificata con	catture accidentali		T6.3	ecosistemi marini	
promozione della		Legge n. 503 del 05 agosto	non bersaglio)	Tipo di habitat:		MSFD39 Altre misure	
cooperazione fra		1981	- emissione	Identificazione e			

MADIT-M013 MICIT-M013 MWEIT-M014 Misure di protezione degli uccelli attraverso la direttiva Uccelli (2009/147/EC) MADIT-M014 MICIT-M014 MWEIT-M015	D1 D4	Misure di protezione degli uccelli marini attraverso Direttiva Uccelli (79/409/CEE - 2009/147/CE) recepite con legge n. 157 dell'11/2/1992 e legge n. 96 del 4/6/2010 Direttiva Habitat (92/43/CEE) recepita con DPR 357/97 e ss.mm. i.	sistematica e/o intenzionale di sostanze - arricchimento di nutrienti e sostanze organiche e contaminazione con sostanze pericolose - perturbazioni biologiche, e altre perturbazioni fisiche (rumore marino, rifiuti marini, collisioni) estrazione selettiva (di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio) - perturbazioni biologiche, e altre perturbazioni fisiche (rumore marino, rifiuti marini, collisioni).	mappatura di tipi di habitat particolari; Habitat in zone che, per le loro caratteristiche, ubicazione o importanza strategica, meritano una menzione particolare. Caratteristiche biologiche: dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di uccelli marini	T1.1 T4.1	MSFD35 Prelievo di specie MSFD36 Altri fattori di disturbo biologico MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini MSFD38 Protezione spaziale	
Misure nazionali e comunitarie di protezione degli uccelli MADIT-M015 MICIT-M015 MWEIT-M016	D1 D4	Piano d'azione nazionale per il Gabbiano corso (<i>Larus</i> <i>audouinii</i>)" Piano d'azione per ridurre le catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca (COM/2012/665 final)	- estrazione selettiva (di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio) - perturbazioni biologiche, e altre perturbazioni fisiche (rumore marino, rifiuti marini, collisioni).	Caratteristiche biologiche: dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di uccelli marini	T1.1 T4.1	MSFD34 Specie non indigene MSFD35 Prelievo di specie MSFD36 Altri fattori di disturbo biologico MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini MSFD38 Protezione spaziale	

Misure pianificate di protezione degli uccelli in altre aree protette MADIT-M016 MICIT-M016 MWEIT-M017	D1 D4	Misure di protezione spaziale delle zone umide di interesse internazionale previste dalla "Ramsar convention" del 1971 Recepita con D.P.R. 13 marzo 1976 n. 448	- estrazione selettiva - perturbazioni biologiche, e altre perturbazioni fisiche (rumore marino, rifiuti marini, collisioni).	Caratteristiche biologiche: dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di uccelli marini	T1.1 T4.1	MSFD35 Prelievo di specie MSFD36 Altri fattori di disturbo biologico MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini MSFD38 Protezione spaziale	
WFD06 Misure di protezione degli habitat bentonici associati alla legislazione europea (pianificazione, valutazione di impatto, river basin management plans) MADIT-M017 MICIT-M018	D1 D6	Water Framework Directive (2000/60/CE), Maritime Spatial Planning Directive 2014/89/UE; Environmental Impact Assessment Directive (VIA)(2011/92/UE come modificata dalla 2014/52/UE); Strategic Environmental Assessment Directive (2001/42/CE) recepite con D.Lgs. 152/2006 – Parte Seconda; direttiva 2014/52/EU in corso di recepimento) Delibera n. 1/2016 del 15 marzo 2016 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato e approvato, ai sensi dell'art. 2 L.R. 9 novembre 2015, n. 28, il Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della	Danni fisici: - Abrasione - Estrazione selettiva Perdita fisica - Sigillatura - soffocamento	Tipo di habitat: Tipo/i di habitat predominante/i sul fondo marino e nella colonna d'acqua con descrizione delle caratteristiche fisico- chimiche tipiche, quali profondità, regime delle temperature dell'acqua, correnti e altra circolazione delle masse d'acqua, salinità, struttura e composizione dei substrati del fondo marino; Identificazione e mappatura di tipi di habitat particolari; Habitat in zone che, per le loro caratteristiche, ubicazione o importanza strategica, meritano una menzione particolare.	T1.2 T6.2 T6.3	MSFD26 Perdita fisica MSFD27 Danno fisico MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini WFD06 Idromorfologia	ITA Alpi Orientali ITB PO ITC Appennino Settentrionale ITD Serchio ITE Appennino Centrale ITF Appennino Meridionale ITG Sardegna

Sardegna
Piano di Gestione delle Acque
II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17
dicembre 2015 e approvato
con deliberazione del
Comitato Istituzionale
Integrato nella seduta del 3
marzo 2016
Piano di Gestione delle Acque
II dell'Appennino Centrale,
trasmesso alla Commissione
Europea nel Marzo 2016;
adottato dal Comitato
Istituzionale Integrato con
deliberazione n. 7/2015 del 17
dicembre 2015,
successivamente approvato
con deliberazione n. 8/2016
del 3 marzo 2016.
Piano di gestione delle acque
II delle Alpi Orientali delibera
N. 2/2015, 17 dicembre 2015,
del Comitato Istituzionale
congiunto dell'Autorità di
Bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta e Bacchiglione e
dell'Adige che coordinano il
Distretto delle Alpi Orientali
Delibera n.7/2015, 17
dicembre 2015, che adotta il
Piano di Gestione del distretto
idrografico del fiume Po.
Riesaminato e aggiornamento
al 2015 (PdG Po 2015).
Successivamente nella seduta
Successivamente nena seutra

Misure di protezione degli habitat e delle specie target associati a convenzioni internazionali MADIT-M018 MICIT-M0018 MWEIT-M019	D1 D3 D4 D6	del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.1/2016, approvato. Convenzione di Barcellona ratificata con Legge n.30 del 25 gennaio 1979; Legge 124/1994; Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica del Mediterraneo (SPA & Biodiversity Protocol) Programma Strategico d'Azione per la Conservazione della Biodiversità nella Regione Mediterranea (SPA BIO) considerando che il protocollo SPA/BIO della Convenzione Barcellona è stato ratificato dall' UE (decisione 99/800/CE del 22 ottobre 1999 del Consiglio e dall'Italia il 7 settembre 1999, entrando in vigore il 12 dicembre 1999).	- abrasione - estrazione selettiva (di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio) - emissione sistematica e/o intenzionale di sostanze - arricchimento di nutrienti e sostanze organiche e contaminazione con sostanze pericolose - perturbazioni biologiche, e altre perturbazioni fisiche (rumore marino, rifiuti marini, collisioni).	Caratteristiche biologiche: struttura della popolazione ittica, e della dinamica della popolazione di cetacei, rettili e uccelli marini Tipi di habitat: Identificazione e mappatura di tipi di habitat particolari; Habitat in zone che, per le loro caratteristiche, ubicazione o importanza strategica, meritano una menzione particolare.	T1.1 T1.2 T1.3 T1.4 T3.1 T4.1 T6.2 T6.3	MSFD35 Prelievo di specie MSFD26 Perdita fisica MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini MSFD27 Danno fisico MSFD38 Protezione spaziale
Misure per la conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica	D1 D4	Convenzione di Bonn per la conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica recepita con legge 42 del 25 gennaio 1983	- estrazione selettiva (di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio) - emissione	Caratteristiche biologiche: struttura della popolazione ittica, e della dinamica della popolazione di cetacei, rettili e uccelli	T1.1 T1.2 T4.1	MSFD35 Prelievo di specie MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini
MADIT-M019 MICIT-M019 MWEIT-M020			sistematica e/o intenzionale di sostanze - arricchimento di nutrienti e sostanze organiche e	marini		

			T	T	<u> </u>	T	T
			contaminazione				
			con sostanze				
			pericolose				
			- perturbazioni				
			biologiche, e altre				
			perturbazioni				
			fisiche (rumore				
			marino, rifiuti				
			marini, collisioni).				
Misure regolatorie	D1	Convenzione di Washington	- estrazione	Caratteristiche	T1.1	MSFD35 Prelievo di	
del commercio	D4	che regola il commercio	selettiva (di specie,	biologiche: struttura	T4.1	specie	
internazionale delle		internazionale delle specie	comprese le	della dinamica della		MSFD37 Ripristino e	
specie minacciate		minacciate recepita con	catture accidentali	popolazione di		conservazione degli	
		legge n. 874 del 19 dicembre	non bersaglio)	cetacei, rettili e uccelli		ecosistemi marini	
MADIT-M020		1975;		marini			
MICIT-M020		D.M. 31 dicembre 1983 che					
MWEIT-M021		attua i regolamenti (CE) n.					
		3626/1982 e 3418/1983					
		concernenti l'applicazione					
		nella CE della Conv. di					
		Washington e Legge n. 150					
		del 7/02/92 che disciplina dei					
		reati relativi all'applicazione					
		della convenzione sul					
		commercio internazionale					
		delle specie animali e vegetali					
		in via di estinzione, nonché					
		norme per il commercio e la					
		detenzione di esemplari vivi di					
		mammiferi e rettili che					
		possono costituire pericolo					
		per la salute e l'incolumità					
		pubblica; Reg. (CE) 338/1996,					
		del 9.12.1996 per la					
		protezione di specie della					
		flora e della fauna selvatiche					
		mediante il controllo del loro					
		commercio e il Reg (CE)					

Misure di promozione di una zona pilota di lotta contro gli inquinamenti marini lungo la fascia litoranea che si estende da Marsiglia a La Spezia MWEIT-M022	D1 D4	2724/2000, del 30.11.2000, che modifica il citato Reg. (CE) n. 338/96. Accordo REMOGE Legge n. 743 del 24 ottobre 1980 recante approvazione ed esecuzione dell'accordo italofranco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976.	- emissione sistematica e/o intenzionale di sostanze - arricchimento di nutrienti e sostanze organiche e contaminazione con sostanze pericolose - perturbazioni biologiche, e altre perturbazioni fisiche (rumore marino, rifiuti marini, collisioni).	Caratteristiche fisiochimiche: Distribuzione territoriale e temporale dei nutrienti (DIN, TN, DIP, TP, TOC) e dell'ossigeno; Profilo di pH e di pCO2, o informazioni equivalenti utilizzate per misurare l'acidificazione Altre caratteristiche: Descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, compresi sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate,	T1.1 T1.2 T1.4 T4.1	MSFD36 Altri fattori di disturbo biologico MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini MSFD29 Rifiuti MSFD33 Arricchimento di nutrienti MSFD38 Patogeni microbici MSFD31 Contaminazione
Misure internazionali di protezione dei cetacei MADIT-M021 MICIT-M021 MWEIT-M023	D1 D4	Convenzione internazionale che regola la caccia alla balena(IWC, International Whaling Commission) Conchiusa a Washington il 2 dicembre 1946, Approvata dall'Assemblea federale il 4 marzo 1980 (Italia è membro dal 6.2.1998)	- estrazione selettiva (di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio) - emissione sistematica e/o intenzionale di sostanze - arricchimento di	Caratteristiche biologiche: struttura della dinamica della popolazione di cetacei	T1.1 T4.1	MSFD35 Prelievo di specie MSFD39 Altre misure

			nutrienti e sostanze			
			organiche e			
			contaminazione			
			con sostanze			
			pericolose			
			- perturbazioni			
			biologiche, e altre			
			perturbazioni			
			fisiche (rumore			
			marino, rifiuti			
			marini, collisioni).			
Misure di protezione	D1	COM (2010) 4 - Soluzioni per	- abrasione	Caratteristiche	T1.1	MSFD35 Prelievo di
della biodiversità	D3	una visione e un obiettivo	- estrazione	biologiche: struttura	T1.2	specie
tramite politiche	D4	dell'UE in materia di	selettiva (di specie,	della popolazione	T3.1	MSFD26 Perdita fisica
europee		biodiversità dopo il 2010;	comprese le	ittica, e della dinamica	T4.1	MSFD37 Ripristino e
MAADIT MAGGG		COM(2011) 244 – La strategia	catture accidentali	della popolazione di		conservazione degli
MADIT-M022		europea per la biodiversità	non bersaglio)	cetacei, rettili e uccelli		ecosistemi marini
MICIT-M022 MWEIT-M024		fino al 2020	- emissione sistematica e/o	marini		MSFD27 Danno fisico MSFD39 Altre misure
IVIVVEIT-IVIU24			intenzionale di	Tipi di habitat:		Wishbig Altre Misure
			sostanze	Identificazione e		
			- arricchimento di	mappatura di tipi di		
			nutrienti e sostanze	habitat particolari;		
			organiche e	Habitat in zone che,		
			contaminazione	per le loro		
			con sostanze	caratteristiche,		
			pericolose	ubicazione o		
			- perturbazioni	importanza strategica,		
			biologiche, e altre	meritano una		
			perturbazioni	menzione particolare		
			fisiche (rumore	menzione particolare		
			marino, rifiuti			
			marini, collisioni).			
Misure comunitarie	D1	COM (2009) 40 del	- abrasione	Caratteristiche	T1.1	MSFD35 Prelievo di
e internazionali di	D3	5/02/2009, relativa a un piano	- estrazione	biologiche: struttura	T3.1	specie
protezione degli	D4	d'azione comunitario per la	selettiva (di specie,	della popolazione	T3.4	MSFD37 Ripristino e
elasmobranchi		conservazione e la gestione	comprese le	degli elasmobranchi	T4.1	conservazione degli
		degli squali	catture accidentali			ecosistemi marini

MADIT-M023			non bersaglio)			MSFD39 Altre misure	
MICIT-M023		Memoradum of	- emissione			Wisi bas Autre Imagne	
MWEIT-M025		Understanding on the	sistematica e/o				
		Conservation of Migratory	intenzionale di				
		Sharks, sottoscritto dall'Italia	sostanze				
		il 21 novembre 2011 durante	- arricchimento di				
		la CoP della CMS di Bergen	nutrienti e sostanze				
		(protocollo d'intesa collegato	organiche e				
		alla Convenzione di Bonn per	contaminazione				
		la conservazione delle specie	con sostanze				
		migratorie appartenenti alla	pericolose				
		fauna selvatica, ratificata con	- perturbazioni				
		legge n. 42/1983; il protocollo	biologiche, e altre				
		è stato modificato durante il	perturbazioni				
		recente incontro degli stati	fisiche (rumore				
		firmatari svoltosi nel febbraio	marino, rifiuti				
		2016 in Costa Rica)	marini, collisioni).				
Misure che	D1	Misure nazionali	- abrasione	Caratteristiche	T1.1	MSFD35 Prelievo di	
regolamentano le	D3	regolamentate da D.M. del 21	- estrazione	biologiche: struttura	T3.1	specie	
catture dei cetacei,	D4	maggio 1980 n. 156	selettiva (di specie,	della popolazione	T4.1	MSFD37 Ripristino e	
delle testuggini e		(Art. 1 vieta la pesca, la	comprese le	ittica, e della dinamica		conservazione degli	
dello storione		detenzione, il trasporto e il	catture accidentali	della popolazione di		ecosistemi marini	
comune		commercio di esemplari di	non bersaglio)	cetacei, rettili			
MADIT-M024		tartarughe e testuggini e, di	- emissione				
MICIT-M024		loro parti, se non previa	sistematica e/o				
MWEIT-M026		autorizzazione)	intenzionale di				
			sostanze				
		Reg. (CE) n. 1967/2006	- arricchimento di				
		(misure di gestione per lo	nutrienti e sostanze				
		sfruttamento delle risorse	organiche e				
		della pesca nel Mar	contaminazione				
		Mediterraneo)Misure	con sostanze				
		nazionali regolamentate da	pericolose				
		D.M. del 3 maggio 1989 n. 113	- perturbazioni				
			biologiche, e altre perturbazioni				
			•				
			fisiche (rumore				

			marino, rifiuti			
			marini, collisioni).			
Misure di istituzione	D1	Legge n. 426 del 1998	- estrazione	Caratteristiche	T1.1	MSFD36 Prelievo di
del Santuario	D4		selettiva (di specie,	biologiche: struttura	T4.1	specie
Internazionale dei			comprese le	della popolazione		MSFD37 Ripristino e
Cetacei			catture accidentali	ittica, e della dinamica		conservazione degli
MWEIT-M027			non bersaglio)	della popolazione di		ecosistemi marini
			- emissione	cetacei, rettili		MSFD38 Protezione
			sistematica e/o			spaziale
			intenzionale di			MSFD39 Altre misure
			sostanze			
			- arricchimento di			
			nutrienti e sostanze			
			organiche e			
			contaminazione			
			con sostanze			
			pericolose			
			- perturbazioni			
			biologiche, e altre			
			perturbazioni			
			fisiche (rumore			
			marino, rifiuti			
Batana a a tau alt alt	D4	Ctuata eia mania mala mania	marini, collisioni).	Camatta viati ale a	T4 4	MCED27 Biggisting
Misure nazionali di	D1	Strategia nazionale per la	- estrazione	Caratteristiche	T1.1	MSFD37 Ripristino e
protezione della biodiversità	D3 D4	Biodiversità del maggio 2010 (adottata con intesa Stato-	selettiva (di specie, comprese le	biologiche: struttura della popolazione	T1.2 T3.1	conservazione degli ecosistemi marini
MADIT-M025	D4	Regioni 7 ottobre 2010)	catture accidentali	ittica, e della dinamica	T4.1	ecosistemi marini
MICIT-M025		Regioni 7 ottobre 2010)		della popolazione di	14.1	
MWEIT-M028			non bersaglio) - emissione	cetacei, rettili		
IVIVVLIT-IVIOZO			sistematica e/o	Tipi di habitat:		
			intenzionale di	Identificazione e		
			sostanze	mappatura di tipi di		
			- arricchimento di	habitat particolari;		
			nutrienti e sostanze	Habitat in zone che,		
			organiche e	per le loro		
			contaminazione	caratteristiche,		
			con sostanze	ubicazione o		
			pericolose	importanza strategica,		

Misure nazionali per recupero, soccorso affidamento e gestione dei rettili marini MADIT-M026 MICIT-M026 MWEIT-M029	D1 D4	Linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici (accordo Conferenza Stato-Regioni 20 luglio 2014)	- perturbazioni biologiche, e altre perturbazioni fisiche (rumore marino, rifiuti marini, collisioni) estrazione selettiva (di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio) - emissione sistematica e/o intenzionale di sostanze - arricchimento di nutrienti e sostanze organiche e contaminazione con sostanze pericolose - perturbazioni biologiche, e altre perturbazioni fisiche (rumore	meritano una menzione particolare Caratteristiche biologiche: struttura della dinamica della popolazione di rettili	T1.1 T4.1	MSFD35 Prelievo di specie MSFD39 Altre misure MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini	
			fisiche (rumore marino, rifiuti marini, collisioni).				
Misure di pianificazione territoriale costiera MADIT-M027 MICIT-M027 MWEIT-M030	D1 D6	Raccomandazione del Parlamento Europeo n. 2002/413/CE del 30/05/02 Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) del Mediterraneo Direttiva 2001/42/EU sulla Valutazione Ambientale Strategia di determinati piani e programmi	Danni fisici: - Abrasione - Estrazione selettiva Perdita fisica - Sigillatura - soffocamento	Caratteristiche fisiochimiche: Topografia e batimetria del fondo marino Tipo di Habitat: Tipo/i di habitat predominante/i sul fondo marino e nella colonna d'acqua con	T1.2 T6.2 T6.3	MSFD26 Perdita fisica MSFD27 Danno fisico MSFD30 Processi idrologici	

- F0 /07 !! D	descrizione delle
L. n. 59/97, il D.Lgs. n. 112/98	caratteristiche fisico-
e il D.Lgs. n. 86/99; L. n.	chimiche tipiche, quali
183/89 e il successivo D.L.	profondità, regime
180/98, ed il D. Lgs. n.	delle temperature
152/2006; D.Lgs. n. 49/2010	dell'acqua, correnti e
Puglia: Piano Regionale delle	altra circolazione delle
Coste; Piano Stralcio della	masse d'acqua,
Dinamica della Costa	salinità, struttura e
Molise: Norme e leggi	composizione dei
regionali	substrati del fondo
Abruzzo: Piano organico per il	marino;
rischio aree vulnerabili	Identificazione e
Marche: Piano GIZC	mappatura di tipi di
Emilia-Romagna: Piano GIZC	habitat particolari,
Veneto: Norme e leggi	segnatamente quelli
regionali	riconosciuti o
Friuli V.G.: Norme e leggi	identificati
regionali	nell'ambito della
Calabria: Piano Stralcio	legislazione
Assesto Idrogeologico	comunitaria (direttive
Basilicata: Piano regionale di	Habitat e Uccelli
Gestione della Costa	selvatici) o delle
Puglia: Piano Regionale delle	convenzioni
Coste; Piano Stralcio della	internazionali come
Dinamica della Costa	habitat di particolare
Sicilia: Piano Stralcio assetto	interesse sotto il
idrogeologico	profilo scientifico o
Liguria: Piano Territoriale di	della biodiversità;
Coordinamento della Costa;	Habitat in zone che,
Piano di Tutela Ambiente	per le loro
Marino e Costiero	caratteristiche,
Toscana: Piano GIZC per	ubicazione o
riassetto idrogeologico; Piano	importanza strategica,
Regionale di Gestione	meritano una
Integrata Costa	menzione particolare.
Lazio: Piano della Costa; Piani	Tra queste possono
Stralcio Erosione Costiera	figurare aree soggette

		Calabria: Piano Stralcio Assesto Idrogeologico Sardegna: Piano Paesaggistico Regionale Sicilia: Piano Stralcio assetto idrogeologico		a pressioni intense o specifiche oppure aree che meritano un regime di protezione specifico			
Misure di regolamentazione della pesca commerciale e di sfruttamento sostenibile degli stock ittici MADIT-M028 MICIT-M028 MWEIT-M031	D1 D3 D6	D.P.R. 1639/1968 (decreto di esecuzione della Legge n. 963/1965, oggi abrogata e sostituita dai d.lgs. 153/2004 e d.lgs. 4/2012) Reg. (CE) n. 1967/2006 misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo Reg. (CE) n. 2371/2002 art.15 Definizione del "Fleet register" ovvero il Registro della flotta pescherecci Reg. (CE) n. 199/2008 Quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca D.M. 31/01/2013 Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, prorogato al 31 dicembre 2016 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)	- abrasione - estrazione selettiva (di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio) - cambiamenti dell'interramento	Caratteristiche biologiche: struttura della popolazione ittica. Tipi di habitat: Identificazione e mappatura di tipi di habitat particolari; Habitat in zone che, per le loro caratteristiche, ubicazione o importanza strategica, meritano una menzione particolare.	T3.1 T3.2 T3.3 T6.2 T6.3	MSFD35 Prelievo di specie MSFD27 Danno fisico	
Adozione di Piani	D3	D.D. n. 6 del 20/09/2011	- abrasione	Caratteristiche	T3.1	MSFD35 Prelievo di	
Nazionali di	D1	Adozione di: un Piano di	- estrazione	biologiche: struttura	T1.4	specie	

Gestione della Flotta	D6	gestione nelle GSA 17 e 18 per	selettiva (di specie,	della popolazione	T6.2	MSFD27 Danno fisico	
		traino pelagico e circuizione e	comprese le	ittica.	T6.3		
MADIT-M029		per imbarcazioni autorizzate	catture accidentali				
MICIT-M029		ad altri sistemi di pesca	non bersaglio)	Tipi di habitat:			
MWEIT-M032		(attrezzi passivi, draghe	- cambiamenti	Identificazione e			
		idrauliche e palangari);	dell'interramento	mappatura di tipi di			
		un Piano di gestione nella GSA		habitat particolari;			
		16 per la pesca ai piccoli		Habitat in zone che,			
		pelagici con le reti a		per le loro			
		circuizione della flottiglia		caratteristiche,			
		siciliana;		ubicazione o			
		un Piano di gestione nelle GSA		importanza strategica,			
		19 che si applica alle navi da		meritano una			
		pesca iscritte in Sicilia		menzione particolare.			
		autorizzate ad altri sistemi di					
		pesca (attrezzi passivi e					
		palangari);					
		un Piano di gestione nella GSA					
		19 che si applica alle navi da					
		pesca iscritte nei					
		compartimenti marittimi di					
		Puglia ionica e Calabria ionica					
		autorizzate ad atri sistemi di					
		pesca (attrezzi passivi e					
		palangari);					
		un Piano di Gestione per la					
		pesca ai piccoli pelagici con le					
		reti a circuizione della GSA 9					
		(Mar Ligure, Mar Tirreno					
		settentrionale e Mar Tirreno					
		centrale);					
		un Piano di Gestione per la pesca ai piccoli pelagici con le					
		reti a circuizione della GSA 10					
		(Mar Tirreno meridionale);					
		un Piano di gestione per la					
		pesca che si applica alle navi					
		da pesca iscritte nei					
		ua pesca iscritte nei					

	compartimenti marittimi di
	Liguria, Toscana e Lazio (GSA
	9) autorizzate ad atri sistemi
	di pesca (attrezzi passivi e
	palangari);
	un Piano di gestione per la
	pesca che si applica alle navi
	da pesca iscritte nei
	compartimenti marittimi di
	Campania e Calabria tirrenica
	autorizzate ad atri sistemi di
	pesca (attrezzi passivi, draghe
	idrauliche e palangari);
	un Piano di gestione che si
	applica alle navi da pesca
	iscritte nei compartimenti
	della Sardegna autorizzate ad
	altri sistemi di pesca (attrezzi
	passivi).
	DM 23/09/2014
	Piano di gestione Nazionale
	per le attività di pesca con il
	sistema draghe idrauliche e
	rastrelli da natante
	DM 16/03/2015
	Razionalizzazione dell'attività
	di pesca dei piccoli pelagici nel
	Mar Adriatico
	DD 20/05/2011
	Adozione di 8 Piani di
	gestione della flotta a
	strascico
	DM 03/06/2015
	Piano di Azione in materia di
•	`

Misuro nor la	D2	gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo DD 15/12/2015 Piano di gestione per la pesca del rossetto (Aphia minuta) con la sciabica da natante nella GSA 9 Reg. CE n. 1100/2007 - Dec CE n. C(2011) 4816 dell' 11/07/2011 Piano nazionale italiano di gestione dell'anguilla e declinazioni regionali DGR n.76 del 02/03/2012 (Regione Lazio) D.A.R 25/06/2012 (Regione Toscana) DGR n. 1211 del 01/07/2013 (Regione Puglia) art.22 L.R. n.11 del 07/11/2012 (Regione Emilia Romagna) DGR n. 2278 del 28/07/2009 (Regione Veneto) DGR n.1848 del 07/10/2011 (Regione Friuli Venezia Giulia)	Introduziono di	Carattaristisha	T 2 2	MSED24 Specie pop	
Misure per la protezione degli habitat acquatici dai rischi derivanti dall'impiego di specie alloctone in acquacoltura MADIT-M037	D2	Direttiva Habitat 92/43/CEE Reg. (CE) N. 708/2007 (modificato dal Reg. (CE) 506/2008 della Commissione e dal Reg. (UE) 304/2011del Parlamento Europeo e del Consiglio)	- Introduzione di specie non indigene e traslocazioni - Introduzione di patogeni microbici	Caratteristiche: Inventario relativo alla presenza, all'abbondanza e alla distribuzione territoriale di specie esotiche, non indigene o, se del caso, di varietà	T 2.2 T 2.3	MSFD34 Specie non indigene	

MICIT-M037 MWEIT-M040		D.P.R. 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) come modificato dal D.P.R. 120/2003		geneticamente distinte di specie indigene, presenti nella regione o sottoregione marina Habitat: Water Column Habitats, Seabed Habitats			
Misure per la mitigazione degli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione delle specie invasive non autoctone MADIT-M038 MICIT-M038 MWEIT-M041	D2	Direttiva Habitat 92/43/CEE Reg. (UE) 1143/2014 (disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive)	- Introduzione di specie non indigene e traslocazioni - Introduzione di patogeni microbici	Caratteristiche: Inventario relativo alla presenza, all'abbondanza e alla distribuzione territoriale di specie esotiche, non indigene o, se del caso, di varietà geneticamente distinte di specie indigene, presenti nella regione o sottoregione marina Habitat: Water Column Habitats, Seabed Habitats	T 2.1 T 2.2 T 2.3 T 2.4	MSFD34 Specie non indigene	
Misure per il controllo delle specie aliene invasive MADIT-M039 MICIT-M039	D2	Strategia Nazionale per la Biodiversità (adottata con intesa in Conferenza Stato- Regioni del 7 ottobre 2010) Legge n. 124/1994 (Ratifica ed esecuzione della convenzione	- Introduzione di specie non indigene e traslocazioni - Introduzione di patogeni microbici	Caratteristiche: Inventario relativo alla presenza, all'abbondanza e alla distribuzione territoriale di specie esotiche, non	T 2.2 T 2.3 T 2.4	MSFD34 Specie non indigene	

MWEIT-M042		sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992) D.M. 8 gennaio 2002 (Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali)		indigene o, se del caso, di varietà geneticamente distinte di specie indigene, presenti nella regione o sottoregione marina Habitat: Water Column Habitats, Seabed Habitats			
WFD18 Misure di gestione della flora e fauna autoctona protetta MADIT-M040	D2	L.r. Lombardia n. 10/2008 Delibera n.7/2015, 17 dicembre 2015, che adotta il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesaminato e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015). Successivamente nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.1/2016, approvato.	- Introduzione di specie non indigene e traslocazioni - Introduzione di patogeni microbici	Caratteristiche: Inventario relativo alla presenza, all'abbondanza e alla distribuzione territoriale di specie esotiche, non indigene o, se del caso, di varietà geneticamente distinte di specie indigene, presenti nella regione o sottoregione marina Habitat: Water Column Habitats, Seabed Habitats	T 2.2 T 2.4	WFD18 Specie non indigene	ITAB— Po Emilia- Romagna
Misure per il controllo e la gestione delle acque di zavorra MADIT-M041	D2	Progetto BALMAS - Ballast water management for Adriatic Sea protection	- Introduzione di specie non indigene e traslocazioni - Introduzione di patogeni microbici	Caratteristiche: Inventario relativo alla presenza, all'abbondanza e alla distribuzione territoriale di specie esotiche, non	T 2.1 T 2.4	MSFD35 Specie non indigene	

				indigene o, se del caso, di varietà geneticamente distinte di specie indigene, presenti nella regione o sottoregione marina Habitat: Water Column Habitats, Seabed Habitats			
Misure per il controllo e la gestione delle introduzioni e traslocazioni di specie aliene ai fini di acquacoltura MADIT-M042 MICIT-M040 MWEIT-M043	D2	Reg. (CE) N. 708/2007 (modificato dal Reg. (CE) 506/2008 della Commissione e dal Reg. (UE) 304/2011del Parlamento Europeo e del Consiglio) Piano strategico nazionale per l'acquacoltura 2014-2020	- Introduzione di specie non indigene e traslocazioni - Introduzione di patogeni microbici	Caratteristiche: Inventario relativo alla presenza, all'abbondanza e alla distribuzione territoriale di specie esotiche, non indigene o, se del caso, di varietà geneticamente distinte di specie indigene, presenti nella regione o sottoregione marina Habitat: Water Column Habitats, Seabed Habitats	T 2.1	MSFD34 Specie non indigene	
MADIT-M045 MICIT-M043 MWEIT-M046	D3	Reg. (UE) n. 43/2014 Reg. (UE) n. 500/2012 piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo	- estrazione selettiva (di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio)	Caratteristiche biologiche: struttura della popolazione ittica.	T3.1	MSFD35 Prelievo di specie MSFD39 Ricerca marina e conoscenze	

_	D6	programma di documentazione delle catture di tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>) Reg. (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 D.M. 27/07/2000 Ripartizione della quota integrativa di tonno rosso per l'anno 2000 D.M. 17/04/2015 Ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015 – 2017 Raccomandazione ICCAT n.14-04 Piano Pluriennale (triennio 2015 – 2017) per la conservazione del tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo	- Abrasione	- Le caratteristiche	T6.3	MSFD35 Prelievo di	
monitoraggio dei	D3	di esecuzione (UE) n.		fisico-chimiche sotto	T3.2	specie	

pescherecci		404/2011, concernenti	- Cambiamenti	analisi sono la			
MADIT-M046		l'obbligo di installazione di	dell'interramento	topografia e			
MICIT-M044		dispositivi 'blue box' per		batimetria del fondo			
MWEIT-M047		pescherecci di dimensione	- Estrazione	marino.			
		>superiore ai 12m e inferiore	selettiva				
		ai 15 m		- I substrati biogenici			
				invece			
		Reg. (CE) n. 1224/2009 e Reg.		ricomprendono i			
		di esecuzione (UE) n.		seguenti habitat:			
		404/2011: esenzione		Posidonia oceanica,			
		dall'obbligo di installazione		fondi a Maerl,			
		del dispositivo 'blue box' per		coralligeno, tegnùe,			
		pescherecci di dimensione tra		coralli profondi.			
		12 e 15 metri che non		'			
		trascorrono mai un tempo					
		superiore alle 24 ore in mare					
		dalla partenza al ritorno in					
		porto					
		Decreto MIPAAF 1 marzo					
		2012					
Contrasto alla pesca	D3	Reg. (CE) n. 1005/2008	- abrasione	Caratteristiche	T3.1	MSFD35 Prelievo di	
IUU	D6	istituzione di un regime	- estrazione	biologiche: struttura	T3.2	specie	
MADIT-M047		comunitario per prevenire,	selettiva (di specie,	della popolazione	T6.2	MSFD27 Danno fisico	
MICIT-M045		scoraggiare ed eliminare la	comprese le	ittica.	T6.3		
MWEIT-M048		pesca illegale, non dichiarata	catture accidentali				
		e non regolamentata	non bersaglio)	Tipi di habitat:			
				Identificazione e			
		Reg. (CE) n. 1010/2009		mappatura di tipi di			
		modalità di applicazione del		habitat particolari;			
		Reg. (CE) n. 1005/2008		Habitat in zone che,			
				per le loro			
		Reg. (CE) n. 1224/2009		caratteristiche,			
		istituzione di un regime di		ubicazione o			
		controllo comunitario per		importanza strategica,			
		garantire il rispetto delle		meritano una			
		norme della politica comune		menzione particolare.			
	1	della pesca	1		1		
		aciia pessa					

		Reg. (UE)n. 404/2011 modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 D.lgs. n. 4/2012, disciplina nazionale della pesca (in particolare artt. 7-12 recanti sanzioni volte anche a prevenire e punire la pesca non dichiarata e non regolamentata, recentemente rafforzate dall'art. 39 del DDL "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura" (S.1328-B), approvato il 13 maggio 2015 e all'esame dell'assemblea il 5 luglio 2016. Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni per operatori della pesca professionale. D.M. 29/02/2012.					
Piani di gestione locali per unità gestionali MICIT-M046 MWEIT-M049	D3 D6	- Piano di gestione locale dell'unità gestionale di Palermo Ovest e isola di Ustica Piano di Gestione Locale dell'Unità Gestionale di Palermo Est - Golfo di Termini Imerese	- abrasione - estrazione selettiva (di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio) - cambiamenti dell'interramento	Caratteristiche biologiche: struttura della popolazione ittica. Tipi di habitat: Identificazione e mappatura di tipi di	T3.1 T3.2 T1.4 T6.2 T6.3	MSFD35 Prelievo di specie MSFD27 Danno fisico MSFD38 Protezione spaziale	

	I	
	habitat particolari;	
- Piano di gestione locale	Habitat in zone che,	
dell'unità gestionale di	per le loro	
Augusta	caratteristiche,	
	ubicazione o	
- Piano di gestione locale	importanza strategica,	
dell'unità gestionale da	meritano una	
Castellammare del Golfo a	menzione particolare.	
Marsala, incluse le isole Egadi		
- Piano di gestione locale dell'		
unità gestionale da Capo		
Passero a Siracusa		
- Piano di gestione locale		
dell'unità gestionale da Capo		
Calvà a Capo Milazzo		
- Piano di gestione locale		
dell'unita gestionale dell'isola		
di Pantelleria		
- Piano di gestione locale dell'		
unità gestionale delle isole		
Pelagie		
- Piano di Gestione locale		
dell'unità gestionale di		
Mazzara del Vallo		
- Piano di Gestione locale		
dell'unità gestionale delle		
Isole Eolie		
- Piano di gestione locale		
relativo all'intera costiera		
tirrenica regionale GSA 10		
(Calabria)		

- Piano di Gestione Locale
relativo all'intera costiera
ionica regionale GSA 19
(Calabria)
- Piano di Gestione Locale
Mare Nostrum
Mare Nostrum
- Piano di Gestione Locale
piccola pesca Salerno
- Piano di Gestione Locale
Costiera Amalfitana
- Piano di Gestione Locale
circuizione Salerno
- Piano di Gestione Locale
Ufficio Marittimo di
Mondragone
- Piano di Gestione Locale
piccola pesca nel
Compartimento Marittimo di
Napoli
- Piano di Gestione Locale
piccola pesca nel Regno di
Nettuno
- Piano di Gestione Locale
della pesca dei molluschi
bivalvi del compartimento
marittimo di Napoli
- Piano di Gestione Locale
della pesca artigianale nel
Miglio d'oro

		- Piano di Gestione Locale della pesca a strascico nel Miglio d'oro Piano di gestione locale dell'intera costiera ionico regionale GSA 19 DM 10/03/2015 Piano di gestione locale dell'intera costiera tirrenica regionale GSA 10 DM					
A	D2	10/03/2015		0 11 111	T2.4	AACEDOE D. II. II.	
Attuazione della nuova PCP, Feamp e Piani Triennali MADIT-M048 MICIT-M047 MWEIT-M050	D3 D6	Reg. (UE) n.1380/2013 (PCP) Reg. (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/ 2020 del 18 novembre 2015, approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015	- abrasione - estrazione selettiva (di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio)	Caratteristiche biologiche: struttura della popolazione ittica. Tipi di habitat: Identificazione e mappatura di tipi di habitat particolari; Habitat in zone che, per le loro caratteristiche, ubicazione o importanza strategica, meritano una menzione particolare.	T3.1 T3.2 T6.2 T6.3	MSFD35 Prelievo di specie MSFD27 Danno fisico MSFD38 Protezione spaziale MSFD39 Ricerca marina e conoscenze	

		D.M. 1034 del 19/01/2016 di ripartizione delle risorse finanziarie FEAMP definizione delle misure finanziarie dell'Unione per attuare la politica comune della pesca (PCP), le misure relative al diritto del mare, lo sviluppo sostenibile dei settori della pesca e dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne e la politica marittima integrata (PMI) attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca D.M. 31/01/2013 programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, prorogato al 31 dicembre 2016 dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, (legge di					
		stabilità 2016)					
Gestione della pesca dei molluschi bivalvi MADIT-M049 MICIT-M048 MWEIT-M051	D3 D6	D.M. n. 44 del 12/01/1995 Affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa DM n. 515 del 01/12/1998 Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei	- abrasione - estrazione selettiva (di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio) - cambiamenti dell'interramento	Caratteristiche biologiche: struttura della popolazione ittica. Tipi di habitat: Identificazione e mappatura di tipi di habitat particolari; Habitat in zone che, per le loro caratteristiche, ubicazione o	T3.1 T6.1 T6.2	MSFD35 Prelievo di specie MSFD27 Danno fisico	

		molluschi bivalvi DM 07/02/2006 Nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto		importanza strategica, meritano una menzione particolare.			
Acquacoltura MADIT-M050 MICIT-M049 MWEIT-M052	D3	Reg. (UE) n. 1380/2013 (PCP), art. 34 "Promozione dell'acquacoltura sostenibile" Piano Strategico per l'Acquacoltura in Italia 2014 – 2020 Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategia (VAS su PSA 2014-2020) Direttiva 2011/92/UE (Direttiva VIA) come modificata dalla 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto ambientale (attività di piscicoltura). La Dir. 2011/92/UE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente – Parte Seconda); mentre la direttiva 2014/52/EU è in corso di	- estrazione selettiva (di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio) - emissione sistematica e/o intenzionale di sostanze - arricchimento di nutrienti e sostanze organiche e contaminazione con sostanze pericolose - perturbazioni biologiche, e altre perturbazioni fisiche (rumore marino, rifiuti marini, collisioni)	Caratteristiche biologiche: struttura della popolazione ittica	T3.1	MSFD35 Prelievo di specie	
		necepimento. D.M. 8 luglio 2010: Ministero della Salute. Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura					

		D.M. 3 agosto 2011 del Ministero della Salute. Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 148 del 4 agosto 2008					
Gestione della pesca sportiva e ricreativa MADIT-M051 MICIT-M050 MWEIT-M053	D3	Reg. (CE) n. 1967/2006 misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo Convenzione di Berna del 19/09/1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa— ratificata con Legge 503/81. Regolamento (CE) n. 302/2009, piano di ricostituzione del tonno rosso D.lgs. 153/2004 e d.lgs. 4/2012 (abrogativi e sostitutivi della Legge 963/65 Disciplina della pesca marittima) D.M. 30/11/96 Disciplina della pesca di lumachine di mare D.M. 12/01/95	- estrazione selettiva (di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio)	Caratteristiche biologiche: struttura della popolazione ittica.	T3.3	MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini	

Pesca dei condroitti MADIT-M052 MICIT-M051 MWEIT-M054	D3	Disciplina della pesca del riccio di mare Circolare MIPAAF-DG Pesca n. 12780 del 15/6/2010 D.M. 06/12/2010 rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare Raccomandazione ICCAT n. 11- 03 Pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo Reg. (CE) n. 1967/2006 misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo Convenzione di Berna del	- estrazione selettiva (di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio)	Caratteristiche biologiche: struttura della popolazione ittica.	T3.1 T3.4	MSFD35 Prelievo di specie	
		19/09/1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa– ratificata dall' Italia con Legge 503/81. D.lgs. 153/2004 e d.lgs. 4/2012 (abrogativi e sostitutivi della Legge 963/65					
Disciplina sui rigetti e obbligo di sbarco	D3	Disciplina della pesca marittima) Reg. (UE) n. 1392/2014 Piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di	- estrazione selettiva (di specie, comprese le	Caratteristiche biologiche: struttura della popolazione	T3.1	MSFD35 Prelievo di specie	

MADIT-M053		piccoli pelagici nel Mar	catture accidentali	ittica.			
MICIT-M052		Mediterraneo	non bersaglio)				
MWEIT-M055							
		Reg. (UE) n. 812/2015 che					
		modifica i regolamenti (CE) n.					
		850/98, (CE) n. 2187/2005,					
		(CE) n. 1967/2006, (CE) n.					
		1098/2007, (CE) n. 254/2002,					
		(CE) n. 2347/2002 e (CE) n.					
		1224/2009 del Consiglio, e i					
		regolamenti (UE) n.					
		1379/2013 e (UE) n.					
		1380/2013 (PCP) del					
		Parlamento europeo e del					
		Consiglio per quanto riguarda					
		l'obbligo di sbarco e che					
		abroga il regolamento (CE) n.					
		1434/98					
		Reg. (UE) n. 1962/2015 che					
		adegua la normativa alle					
		nuove disposizioni in materia					
		di obbligo di sbarco					
WFD01 WFD10	D5	Direttiva 2000/60/CE (WFD)	Interferenze con	Caratteristiche	T 5.1	WFD01 Trattamento	ITA Alpi
WFD11 WDF12		Direttiva 2006/118/CE	processi	fisico-	T 5.2	acque reflue	Orientali
WFD13 WFD22		(protezione delle acque	Idrologici : ad	Chimiche: regime	T 5.3	WFD10 Politica dei	ITB Po
WFD23 WFD24 Piani		sotterranee	esempio	annuo e stagionale	T 5.4	prezzi dell'acqua per il	ITC Appennino
per la tutela delle		dall'inquinamento e dal	costruzioni che	delle temperature e		recupero dei costi idrici	Settentrionale
acque		deterioramento; recepita con	ostacolano la	copertura di ghiaccio,		da attività industriale	ITD Serchio
		D.lgs. 30/2009)	circolazione	velocità della		WFD11 Politica dei	ITE Appennino
MADIT-M054		Direttiva 2008/105/CE	dell'acqua,	corrente, risalita di		prezzi dell'acqua per il	Centrale
MICIT-M053		(standard di qualità	estrazione di acqua	acque profonde,		recupero dei costi idrici	ITF Appennino
MWEIT-M056		ambientale nel settore della	Contaminazione	esposizione alle onde, caratteristiche di		da agricoltura WFD12 Consulenza	Meridionale
		politica delle acque; recepita con D.lgs. 219/2010)	da sostanze pericolose	mescola-		agricola	ITG Sardegna
		COIT D.185. 213/2010)	Emissione	mento, torbidità,		WFD13 Tutela acqua	
		D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	sistematica e/o	tempo di residenza;		potabile	
		(Codice dell'ambiente)	intenzionale di	Distribuzione		WFD22 Inquinamento da	
		(Codice dell diliblelite)	michizionale di	DISTINUZIONE]	WIDEL INQUITATION UA	

D.M. 08/11/2010, n. 260	coctanzo	territoriale e	selvicoltura	
(Regolamento	sostanze Perturbazioni	temporale della	WFD23 Regimazione	
		· •	=	
recante i criteri tecnici per la	biologiche:	salinità; Distribuzione	acque	
classificazione dello stato dei	introduzione di	territoriale e	WFD24 Adattamento al	
corpiidrici superficiali)	patogeni microbici	temporale dei	cambiamento climatico	
D.L. 208/2008 (Misure		nutrienti (DIN, TN,		
straordinarie in materia di		DIP, TP, TOC) e		
risorse idriche e di protezione		dell'ossigeno; Profilo		
dell'ambiente; convertito con		di pH e di pCO 2 , o		
L. 13/2009)		informazioni		
		equivalenti utilizzate		
D.M. 16/06/2008 n. 131		per misurare		
(Regolamento recante i criteri		l'acidifica-		
tecnici per la caratterizzazione		zione marina		
dei corpi idrici)		Altre caratteristiche:		
D.M. 14/04/2009, n. 56, 14		descrizione della		
aprile 2009 (Criteri tecnici per		situazione riguardo		
il monitoraggio dei corpi idrici		alle sostanze		
e l'identificazione delle		chimiche, compresi		
condizioni di riferimento per		sostanze chimiche		
la modifica di norme tecniche		problematiche,		
ai sensi dell'art. 75, comma 3,		contaminazione dei		
d.lgs. 152/2006)		sedimenti, aree		
		fortemente inquinate,		
Piano di Gestione delle Acque		aspetti riguardanti la		
II Fase dell'Appennino		salute e		
Meridionale – adottato il 17		contaminazione del		
dicembre 2015 e approvato		biota; descrizione di		
con deliberazione del		altri aspetti o		
Comitato Istituzionale		caratteristiche tipici o		
Integrato nella seduta del 3		specifici della regione		
marzo 2016		o sottoregione		
Il Piano di Gestione		marina		
del Distretto pilota del fiume				
Serchio, Delibera del Comitato				
Istituzionale n. 183, del 3				
marzo 2016				
Delibera n. 1/2016 del 15				

	2046 ! 0	1	
	arzo 2016 il Comitato		
	tituzionale dell'Autorità di		
	acino ha adottato e		
	pprovato, ai sensi dell'art. 2		
L.f	R. 9 novembre 2015, n. 28, il		
Ric	esame e Aggiornamento del		
Pia	ano di Gestione del		
Di	stretto Idrografico della		
Sa	ordegna		
Pia	ano di Gestione delle Acque		
ll e	dell'Appennino Centrale,		
tra	asmesso alla Commissione		
Eu	uropea nel Marzo 2016;		
ad	dottato dal Comitato		
Ist	tituzionale Integrato con		
de	eliberazione n. 7/2015 del 17		
die	cembre 2015,		
su	accessivamente approvato		
co	on deliberazione n. 8/2016		
de	el 3 marzo 2016		
De	elibera n.234 del Comitato		
Ist	tituzionale Integrato del 3		
m	arzo 2016 che approva		
l'a	aggiornamento del Piano di		
Ge	estione delle Acque		
de	ell'Appennino settentrionale		
(gi	ià adottato nel Comitato		
Ist	tituzionale Integrato con		
de	elibera n. 230 del 17		
die	cembre 2015).		
	ano di gestione delle acque		
	delle Alpi Orientali delibera		
	. 2/2015, 17 dicembre 2015,		
	el Comitato Istituzionale		
	ongiunto dell'Autorità di		
Ва	acino dei fiumi Isonzo,		
Та	ngliamento, Livenza, Piave,		

Brenta e Bacchiglione e
dell'Adige che coordinano il
Distretto delle Alpi Orientali
Delibera n.7/2015, 17
dicembre 2015, che adotta il
Piano di Gestione del distretto
idrografico del fiume Po.
Riesaminato e aggiornamento
al 2015 (PdG Po 2015).
Successivamente nella seduta
del Comitato Istituzionale del
3 marzo 2016,deliberazione
n.1/2016, approvato.
Il Piano di Gestione
del Distretto della Sicilia,
approvato con Decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri del 7 agosto 2015 e
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
Italiana del 5 novembre 2015
- Serie Generale n. 258.(I
ciclo)
L.R. Lombardia n. 2/2003
(Contratti di fiume Lambro,
Seveso, Olona-Bozzente-Lura)
Piani regionali di tutela delle
acque di cui ai seguenti atti (e
relativi aggiornamenti
periodici):
- D.G.P. Bolzano 3243/2004;
- D.C.R. Toscana 25/2005;
- Del. Assemblea legislativa
Emilia Romagna 40/2005;
- D.G.R. Lombardia 8-
2244/2006;
- D.G.R. Molise 1676/2006;
 1

				T	l	T	
		- D.G.R. Sardegna 14-16/2006;					
		- D.C.R. Valle d'Aosta					
		1788(XII)/2006;					
		- D.G.R. Campania 1220/2007;					
		- D.G.R. Lazio 42/2007;					
		- D.C.R. Piemonte 117-					
		10731/2007;					
		- D.G.R. Basilicata 1888/2008;					
		- Ordinanza commissariale					
		Sicilia 333/2008;					
		- D.G.R. Calabria 394/2009;					
		- D.C.R. Puglia 230/2009;					
		- D.G.R. Umbria 1570/2009					
		- D.C.R. Veneto 107/2009;					
		- D.G.R. Friuli Venezia Giulia					
		2000/2012;					
		- D.G.R. Abruzzo 492/2013;					
		- D.G.R. Marche 91/2014;					
		- D.G.P. Trento 233/2015;					
		- D.C.R. Liguria 11/2016.					
WFD02 WFD03	D5	Direttiva 91/676/CEE	Arricchimento di	Altre	T 5.3	WFD02 Nutrienti	ITA Alpi
Programmi di azione		(Protezione delle acque	nutrienti e sostanze	caratteristiche:	T 5.4	dall'agricoltura	Orientali
per l'individuazione		dall'inquinamento provocato	organiche: apporti	descrizione della	T 5.5	WFD03 Pesticidi	ITB Po
della quantità di		dai nitrati provenienti da fonti	di fertilizzanti e	situazione riguardo	T 5.6	dall'agricoltura	ITC Appennino
fertilizzante da usare		agricole)	altre sostanze	alle sostanze			Settentrionale
in coerenza con		Reg. (CE) 1782/2003 (Norme	ricche di azoto e	chimiche, compresi			ITD Serchio
l'integrazione tra		comuni relative ai regimi di	fosforo	sostanze chimiche			ITE Appennino
agricoltura,		sostegno diretto nell'ambito		problematiche,			Centrale
allevamento e		della politica agricola comune		contaminazione dei			ITF Appennino
ambiente		e istituisce taluni regimi di		sedimenti, aree			Meridionale
		sostegno a favore degli		fortemente inquinate,			ITG Sardegna
MADIT-M055		agricoltori; in particolare		aspetti riguardanti la			
MICIT-M054		artt.3 e 4 e all. III)		salute e			
MWEIT-M057		Direttiva 2009/128/UE		contaminazione del			
		(Quadro per l'azione		biota; Descrizione di			
		comunitaria ai fini dell'utilizzo		altri aspetti o			
		sostenibile dei pesticidi;		caratteristiche tipici o			
		recepita con D.lgs. 150/2012)		specifici della regione			

	o sottoregione	
D.lgs. 152/2006 (Codice	marina	
dell'Ambiente)		
D.M. 25/02/2016 (Criteri e		
norme tecniche generali per		
la disciplina regionale		
dell'utilizzazione agronomica		
degli effluenti di allevamento		
e delle acque reflue, nonché		
per la produzione e		
l'utilizzazione agronomica del		
digestato; abroga e sostituisce		
il D.M. 7 aprile 2006)		
Atti regionali recanti		
l'individuazione delle aree		
vulnerabili da nitrati di origine		
agricola e i programmi di		
azione per la tutela e il		
risanamento (nonché altri atti		
connessi):		
- Regolamento reg. Piemonte		
9/R/2002;		
- D.C.R. Toscana 170-171-		
172/2003;		
- D.G.R. Campania 700/2003;		
- D.G.R. Liguria 1256/2004;		
- D.G.R. Abruzzo 332/2005;		
- D.D.G. Sicilia 121/2005;		
- D.G.R. Calabria 817/2005;		
- D.G.R. Sardegna n. 1-		
12/2005;		
- D.C.R. Toscana 6/2005;		
- D.G.R. Umbria 2052/2005;		
- D.C.R. Basilicata 119/2006;		
- D.P.P. Bolzano 6/2006;		
- D.G.R. Calabria 393/2006		
- D.G.R. Liguria 599/2006;		

-	D.G.R. Lombardia			
V	III/3297/2006;			
-	D.G.R. Molise 1023/2006;			
-	D.G.R. Sardegna 14-17/2006			
-	D.C.R. Veneto 62/2006;			
-	D.G.R. Abruzzo n. 899/2007;			
-	D.G.R. Campania 120/2007;			
-	D.G.R. Campania 209/2007;			
-	Del. Ass. legislativa Emilia			
R	omagna 96/2007;			
-	Regolamento reg. Lazio			
	4/2007;			
-	D.G.R. Marche n. 1448/2007;			
-	Regolamento reg. Piemonte			
	0/R/2007;			
-	D.G.R. Puglia 19/2007;			
-	D.C.R. Toscana n. 3/2007;			
-	D.D.G. Sicilia 53/2007;			
-	D.D.G. Sicilia 61/2007;			
-	D.G.R. Friuli-Venezia-Giulia			
	920/2008;			
-	Regolamento reg. Toscana			
	6/2008			
-	D.G.R. Veneto 1150/2011;			
	D.P.Reg. Friuli-Venezia-Giulia			
	3/2013;			
	D.G.R. Marche 147/2013;			
	D.G.R. Puglia 1787/2013;			
	D.G.R. Sardegna 21-34/2013;			
	Regolamento reg. Lazio			
	/2015;			
	D.G.P. Trento 233/2015;			
	D.G.R. Lombardia			
X	/5171/2016.			
	elibera n. 1 del 15 marzo			
	016 il Comitato Istituzionale			
d	ell'Autorità di Bacino ha			

adattata a annuanta si anni
adottato e approvato, ai sensi
dell'art. 2 L.R. 9 novembre
2015, n. 28, il Riesame e
Aggiornamento del Piano di
Gestione del Distretto
Idrografico della Sardegna
Piano di Gestione del
Distretto idrografico
Appennino Meridionale,
(approvato il 3 marzo 2016
dal Comitato Istituzionale
Integrato, parere favorevole
del CdM del 7 luglio 2016)
Piano di Gestione delle Acque
2, trasmesso alla
Commissione Europea nel
Marzo 2016; adottato dal
Comitato Istituzionale
Integrato il 17 dicembre 2015
e approvato nel Comitato
Istituzionale del 3 marzo 2015
Delibera n.234 del Comitato
Istituzionale Integrato del 3
marzo 2016 che approva
l'aggiornamento del Piano di
Gestione delle Acque (già
adottato nel Comitato
Istituzionale Integrato del 17
dicembre 2015).
Piano di gestione delle acque
II delle Alpi Orientali delibera
N. 2/2015, 17 dicembre 2015,
del Comitato Istituzionale
congiunto dell'Autorità di
Bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta e Bacchiglione e

		dell'Adige che coordinano il Distretto delle Alpi Orientali Delibera n.7/2015, 17 dicembre 2015, che adotta il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesaminato e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015). Successivamente nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.1/2016, approvato. Piano di Gestione delle Acque II Fase dell'Appennino Meridionale – adottato il 17 dicembre 2015 e approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale Integrato nella seduta del 3 marzo 2016 Il Piano di Gestione del Distretto della Sicilia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2015					
		·					
Misure per la gestione dei siti dedicati ad acquacoltura	D5	Direttiva 2011/92/UE in materia di VIA (recepita nel D.lgs. 152/2006 con D.L. 91/2014 conv. L. 144/2014), come modificata dalla 2014/52/UE (in corso di	Arricchimento di nutrienti e sostanze organiche: apporti di fertilizzanti e altre sostanze ricche di azoto e	Tipi di habitat: tipo/i di habitat predominante/i sul fondo marino e nella colonna d'acqua con descrizione delle	T 5.3 T 5.4 T 5.5 T 5.6	MSFD33 Arricchimento di nutrienti	
MADIT-M057 MICIT-M056		recepimento)	fosforo (ad esempio	caratteristiche fisico- chimiche tipiche)			

MWEIT-M059		Reg. (UE) 1380/2013 (Nuova politica comune della pesca) Reg. (UE) 508/2014 (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca);	provenienti da fonti puntuali e diffuse anche di origine agricola, acquacoltura, deposizione atmosferica; apporti di materiale organico (ad esempio fognature, maricoltura, apporti fluviali)	Altre caratteristiche: descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, compresi sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e contaminazione del biota			
WFD21 Arricchimento di nutrienti e sostanze organiche MADIT-M058 MWEIT-M060	D5	Direttiva 91/271/CEE (Trattamento delle acque reflue urbane) Direttiva 91/676/CEE (Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) Direttiva 2001/81/CE (limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici; recepita con D.lgs. 171/2004) Delibera n. 1/2016 del 15 marzo 2016 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato e approvato, ai sensi dell'art. 2 L.R. 9 novembre 2015, n. 28, il Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del	Interferenze con processi Idrologici Contaminazione da sostanze pericoloseArricchimento di nutrienti e sostanze organiche	Altre caratteristiche: descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, compresi sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e contaminazione del biota	T 5.3 T 5.4 T 5.5 T 5.6	WFD21 Inquinamento urbano e da trasporti	ITA Alpi Orientali ITB Po ITC Appennino Settentrionale ITD Serchio ITE Appennino Centrale ITG Sardegna

T	6	T T	1	1
	stretto Idrografico della			
	rdegna			
	libera n.234 del Comitato			
	ituzionale Integrato del 3			
	arzo 2016 che approva			
	ggiornamento del Piano di			
	stione delle Acque			
	ll'Appennino settentrionale			
(già	à adottato nel Comitato			
Isti	ituzionale Integrato con			
del	libera n. 230 del 17			
dic	cembre 2015).			
Pia	no di Gestione delle Acque			
ll d	dell'Appennino Centrale,			
tra	smesso alla Commissione			
Eur	ropea nel Marzo 2016;			
add	ottato dal Comitato			
Isti	ituzionale Integrato con			
del	liberazione n. 7/2015 del 17			
dic	cembre 2015,			
suc	ccessivamente approvato			
cor	n deliberazione n. 8/2016			
del	l 3 marzo 2016			
II P	Piano di Gestione			
del	l Distretto della Sicilia,			
арр	provato con Decreto del			
Pre	esidente del Consiglio dei			
Mil	nistri del 7 agosto 2015 e			
pul	bblicato sulla Gazzetta			
Uff	ficiale della Repubblica			
Ital	liana del 5 novembre 2015			
- Se	erie Generale n. 258.(I			
cicl	lo)			
	nno di gestione delle acque			
	delle Alpi Orientali delibera			
N.:	2/2015, 17 dicembre 2015,			
del	l Comitato Istituzionale			

	1						1
		congiunto dell'Autorità di					
		Bacino dei fiumi Isonzo,					
		Tagliamento, Livenza, Piave,					
		Brenta e Bacchiglione e					
		dell'Adige che coordinano il					
		Distretto delle Alpi Orientali					
		Delibera n.7/2015, 17					
		dicembre 2015, che adotta il					
		Piano di Gestione del distretto					
		idrografico del fiume Po.					
		Riesaminato e aggiornamento					
		al 2015 (PdG Po 2015).					
		Successivamente nella seduta					
		del Comitato Istituzionale del					
		3 marzo 2016, deliberazione					
		n.1/2016 , approvato.					
		Piano di Gestione delle Acque					
		II Fase dell'Appennino					
		Meridionale – adottato il 17					
		dicembre 2015 e approvato					
		con deliberazione del					
		Comitato Istituzionale					
		Integrato nella seduta del 3					
		marzo 2016					
		Il Piano di Gestione					
		del Distretto della Sicilia,					
		approvato con Decreto del					
		Presidente del Consiglio dei					
		Ministri del 7 agosto 2015 e					
		pubblicato sulla Gazzetta					
		Ufficiale della Repubblica					
		Italiana del 5 novembre 2015					
		- Serie Generale n. 258.(I					
		ciclo)					
Attuazione del piano		La legge 9/1991 Titolo II, capo	- Abrasione	- Le caratteristiche			
•	D6	I regola la ricerca e		fisico-chimiche sotto	T6.1	MSFD26 Perdita fisica	
MADIT-M059		coltivazione di idrocarburi	- Cambiamenti	analisi sono la			

MICIT-M058 MWEIT-M061		liquidi e gassosi in terraferma e nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale.	dell'interramento - Estrazione selettiva	topografia e barimetria del fondo marino. - I substrati biogenici invece ricomprendono i seguenti habitat: Posidonia oceanica,			
				fondi a Maerl, coralligeno, tegnùe, coralli profondi.			
Utilizzo del demanio marittimo e di zone del mare territoriale MADIT-M060 MICIT-M059 MWEIT-M062	D6	Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto ambientale recepita con il D.Lgs. 152/2006 – Parte Seconda; direttiva 2014/52/UE in corso di recepimento Legge 239/2004 recante riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia	- Abrasione - Cambiamenti dell'interramento - Estrazione selettiva - Emissione sistematica - Perturbazioni biologiche e fisiche	- Le caratteristiche fisico-chimiche sotto analisi sono la topografia e barimetria del fondo marino. - I substrati biogenici invece ricomprendono i seguenti habitat: Posidonia oceanica, fondi a Maerl, coralligeno, tegnùe, coralli profondi.	T6.1	MSFD26 Perdita fisica	
Requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti. MADIT-M061 MICIT-M060	D6	Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE, recepita con il D.Lgs. 145/2015	- Abrasione - Cambiamenti dell'interramento - Estrazione selettiva - Emissione sistematica - Perturbazioni	- Le caratteristiche fisico-chimiche sotto analisi sono la topografia e barimetria del fondo marino. - I substrati biogenici invece ricomprendono i seguenti habitat:	T6.1	MSFD26 Perdita fisica MSFD 27 Danno fisico	

MWEIT-M063			biologiche e fisiche	Posidonia oceanica,			
				fondi a Maerl,			
				coralligeno, tegnùe,			
	 			coralli profondi.			
Misure relative allo sversamento dei materiali provenienti dai dragaggi portuali MADIT-M062 MICIT-M061 MWEIT-M064	D6	D.Lgs. 152/2006. Legge 24 marzo 2012, n. 27 – conversione "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività – che modifica la Legge n. 84/1994 "Riordino della legislazione in materia portuale", introducendo un nuovo art. 5 bis e abrogando i commi da 11 bis a 11 sexies dell'art. 5, inseriti dalla Legge n. 296/2006. DM 24 gennaio 1996	- Abrasione - Cambiamenti dell'interramento - Estrazione selettiva - Emissione sistematica - Perturbazioni biologiche e fisiche	- Le caratteristiche fisico-chimiche sotto analisi sono la topografia e barimetria del fondo marino. - I substrati biogenici invece ricomprendono i seguenti habitat: Posidonia oceanica, fondi a Maerl, coralligeno, tegnùe, coralli profondi.	T6.1	MSFD26 Perdita fisica	
Misure relative alla regolamentazione per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini e per le operazioni di dragaggio MADIT-M087 MICIT- M086 MWEIT- M089	D6	DECRETO 15 luglio 2016, n. 173 "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini" DECRETO 15 luglio 2016, n. 172 "Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994,	- Abrasione - Cambiamenti dell'interramento - Estrazione selettiva - Emissione sistematica - Perturbazioni biologiche e fisiche	- Le caratteristiche fisico-chimiche sotto analisi sono la topografia e barimetria del fondo marino. - I substrati biogenici invece ricomprendono i seguenti habitat: Posidonia oceanica, fondi a Maerl, coralligeno, tegnùe, coralli profondi.	T6.1	MSFD26 Perdita fisica	

		n. 84"				
Misure relative e valutazioni di incidenza ambientali MADIT-M063 MICIT-M062 MWEIT-M065	D6	Esecuzione di valutazione di incidenza ambientale per progetti in SIC, ZSC e ZPS. Attuazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE Direttiva 2011/92/UE (come modificata dalla 2014/52/UE) sulla Valutazione di Impatto ambientale, recepita con il D.Lgs. 152/2006 – Parte Seconda; direttiva 2014/52/UE (in corso di recepimento)	- Abrasione - Cambiamenti dell'interramento - Estrazione selettiva - Emissione sistematica - Perturbazioni biologiche e fisiche	- Le caratteristiche fisico-chimiche sotto analisi sono la topografia e barimetria del fondo marino. - I substrati biogenici invece ricomprendono i seguenti habitat: Posidonia oceanica, fondi a Maerl, coralligeno, tegnùe, coralli profondi.	T6.1	MSFD26 Perdita fisica MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini MSFD38 Protezione spaziale
Registro delle navi autorizzate alla pesca nella zona dell'accordo CGPM MADIT-M064 MICIT-M063 MWEIT-M066	D6 D3	Reg. (CE) 1967/2006	- Abrasione - Cambiamenti dell'interramento - Estrazione selettiva	Caratteristiche biologiche: struttura della popolazione ittica. Tipi di habitat: Identificazione e mappatura di tipi di habitat particolari; Habitat in zone che, per le loro caratteristiche, ubicazione o importanza strategica, meritano una menzione particolare	T6.2 T6.3 T3.1	MSFD35 Prelievo di specie
Misure per la valutazione dell'impatto ambientale delle principali opere	D7	Direttiva 2011/92/UE in materia di VIA (recepita nel D.lgs. 152/2006 con D.L. 91/2014 conv. L. 144/2014), come modificata dalla	Perdita fisica: soffocamento (ad esempio con strutture antropiche o	Caratteristiche fisico-chimiche Tipi di habitat	T7.1	MSFD30 Processi idrologici

antropiche		2014/52/UE (in corso di	attraverso lo				
		recepimento)	smaltimento di				
MADIT-M066			materiali di				
MICIT-M065			dragaggio);				
MWEIT-M068			sigillatura (ad				
			esempio con				
			costruzioni				
			permanenti)				
WFD05 WFD06	D7	Direttiva 2014/89/UE (Quadro	Perdita fisica:	Tipi di habitat:	T7.1	WFD05 Continuità	ITA Alpi
WFD07 WFD08		per la pianificazione dello	soffocamento (ad	habitat in zone che,		longitudinale	Orientali
WFD09 WFD17		spazio marittimo; in corso di	esempio con	per le loro		WFD06 Idromorfologia	ITB Po
Misure di		recepimento)	strutture	caratteristiche,		WFD07 Regime di	ITC Appennino
protezione,			antropiche o	ubicazione o		deflusso	Settentrionale
manutenzione		Direttiva 2011/92/UE in	attraverso lo	importanza strategica,		WFD08 Efficienza idrica	ITD Serchio
gestione delle zone		materia di VIA (recepita nel	smaltimento di	meritano una		WFD09 Politica dei	ITE Appennino
costiere e dei litorali		D.lgs. 152/2006 con D.L.	materiali di	menzione particolare.		prezzi dell'acqua per il	Centrale
		91/2014 conv. L. 144/2014),	dragaggio);	Tra queste possono		recupero dei costi idrici	ITF Appennino
MADIT-M067		come modificata dalla	sigillatura (ad	figurare aree soggette		da uso abitativo	Meridionale
MICIT-M066		2014/52/UE (in corso di	esempio con	a pressioni		WFD17 Erosione del suolo	ITG Sardegna
MWEIT-M069		recepimento)	costruzioni	intense o specifiche			
			permanenti)	oppure aree che			
		D.lgs. 152/2006 (Codice		meritano un regime di			
		dell'ambiente; in particolare	Interferenze con	protezione specifico)			
		come modificato dal D.lgs.	processi	Altre			
		128/2010)	Idrologici: cambiamenti	caratteristiche:			
		D L 04/2044/Commentity in		descrizione di altri			
		D.L. 91/2014 (Convertito in Legge n.144/2014)	importanti del	aspetti o			
		Legge 11.144/2014)	regime termico; cambiamenti	caratteristiche tipici o specifici della regione			
		Legge 221/2015 (Disposizioni	importanti del	o sottoregione			
		in materia ambientale per	regime di salinità	Marina			
		promuovere misure di green	regime ur samma	Iviaiiia			
		economy e per il					
		contenimento dell'uso					
		eccessivo di risorse naturali;					
		c.d. Collegato ambientale)					
1		c.a. conegato ambientale)					
-		Piano Stralcio per l'Erosione					

Costiera del Litorale Bacino Liri-Garigliano e Volturno (approvato con D.P.C.M.	
(approvato con D.P.C.M.	
15/02/2013);	
Piano stralcio Erosione	
Costiera Regione Calabria	
(approvato dal delibera del	
Comitato istituzionale 2/2014)	
Piano di Gestione delle Acque	
II dell'Appennino Centrale,	
trasmesso alla Commissione	
Europea nel Marzo 2016;	
adottato dal Comitato	
Istituzionale Integrato con	
deliberazione n. 7/2015 del 17	
dicembre 2015,	
successivamente approvato	
con deliberazione n. 8/2016	
del 3 marzo 2016	
Piano di Gestione delle Acque	
II Fase dell'Appennino	
Meridionale – adottato il 17	
dicembre 2015 e approvato	
con deliberazione del	
Comitato Istituzionale	
Integrato nella seduta del 3	
marzo 2016	
Delibera n. 1/2016 del 15	
marzo 2016 il Comitato	
Istituzionale dell'Autorità di	
Bacino ha adottato e	
approvato, ai sensi dell'art. 2	
L.R. 9 novembre 2015, n. 28, il	
Riesame e Aggiornamento del	
Piano di Gestione del	
Distretto Idrografico della	
Sardegna	

		1			1	Ī	
		Piano di gestione delle acque II delle Alpi Orientali delibera N. 2/2015, 17 dicembre 2015, del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige che coordinano il Distretto delle Alpi Orientali Delibera n.7/2015, 17 dicembre 2015, che adotta il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesaminato e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015). Successivamente nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, deliberazione n.1/2016, approvato. Il Piano di Gestione del Distretto della Sicilia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2015 - Serie Generale n. 258.(I ciclo)					
WFD16	D8	Direttiva 91/676/CEE	Contaminazione	Altre	T 8.1	WFD16 Trattamento	ITA Alpi
Miglioramento e	D9	(Protezione delle acque	da sostanze	caratteristiche:descriz	T 8.2	acque reflue industriali	Orientali
adeguamento dei		dall'inquinamento provocato	pericolose:	ione della situazione	T 9.1		ITB Po
sistemi di		dai nitrati provenienti da fonti	introduzione di	riguardo alle sostanze	T 9.2		ITC Appennino
trattamento delle		agricole)	composti sintetici e	chimiche, compresi			Settentrionale
acque reflue			introduzione di	sostanze chimiche			ITD Serchio
		Reg. (CE) 1907/2006	sostanze e	problematiche,			ITE Appennino

MADIT-M056	(Registrazione, la valutazione,	composti non	contaminazione dei	Centrale
MICIT-M055	l'autorizzazione e la	sintetici	sedimenti, aree	ITF Appennino
MWEIT-M058	restrizione delle sostanze	Emissione	fortemente inquinate,	Meridionale
	chimiche; REACH Regulation);	sistematica e/o	aspetti riguardanti la	ITG Sardegna
		intenzionale di	salute e	
	Decisione 2010/477/UE	sostanze	contaminazione del	
	(Criteri e gli standard	Arricchimento di	biota; descrizione di	
	metodologici relativi al buono	nutrienti e sostanze	altri aspetti o	
	stato ecologico delle acque	organiche	caratteristiche tipici o	
	marine)	Perturbazioni	specifici della regione	
		biologiche:	o sottoregione	
	D.lgs. 152/2006 (Codice	introduzione di	marina	
	dell'ambiente)	patogeni microbici		
	Piano di Gestione delle Acque			
	II Fase dell'Appennino			
	Meridionale – adottato il 17			
	dicembre 2015 e approvato			
	con deliberazione del			
	Comitato Istituzionale			
	Integrato nella seduta del 3			
	marzo 2016			
	Delibera n. 1/2016 del 15			
	marzo 2016 il Comitato			
	Istituzionale dell'Autorità di			
	Bacino ha adottato e			
	approvato, ai sensi dell'art. 2			
	L.R. 9 novembre 2015, n. 28, il			
	Riesame e Aggiornamento del			
	Piano di Gestione del			
	Distretto Idrografico della			
	Sardegna			
	Piano di Gestione del			
	Distretto idrografico			
	Appennino Meridionale,			
	(approvato il 3 marzo 2016			
	dal Comitato Istituzionale			
	Integrato, parere favorevole			

		del CdM del 7 luglio 2016) Piano di gestione delle acque					
		II delle Alpi Orientali delibera N. 2/2015, 17 dicembre 2015,					
		del Comitato Istituzionale					
		congiunto dell'Autorità di					
		Bacino dei fiumi Isonzo,					
		Tagliamento, Livenza, Piave,					
		Brenta e Bacchiglione e					
		dell'Adige che coordinano il					
		Distretto delle Alpi Orientali					
		Il Piano di Gestione					
		del Distretto della Sicilia,					
		approvato con Decreto del					
		Presidente del Consiglio dei					
		Ministri del 7 agosto 2015 e					
		pubblicato sulla Gazzetta					
		Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2015					
		- Serie Generale n. 258.(I					
		ciclo)					
WFD02 WFD03	D8	Direttiva 2000/60/CE (WFD)	-Emissione	— Descrizione della	T8.1	WFD02 Nutrienti	ITA Alpi
Misure per	D9	Direttiva 2009/128/CE	sistematica di	situazione riguardo	T8.2	dall'agricoltura	Orientali
riequilibrare il		(Quadro per l'azione	sostanze:	alle sostanze	T8.3		ITB Po
rapporto agricoltura-		comunitaria ai fini dell'utilizzo	Introduzione di	chimiche, compresi	T9.1	WFD03 Pesticidi	ITC Appennino
ambiente, inclusi pesticidi		sostenibile dei pesticidi; recepita con D.lgs. 150/2012)	altre sostanze, siano esse solide,	sostanze chimiche problematiche,	T9.2	dall'agricoltura	Settentrionale ITD Serchio
pesticiui		recepita con D.igs. 130/2012)	liquide o gassose,	contaminazione dei			ITE Appennino
		D.lgs. 152/2006 (Codice	nelle acque marine,	sedimenti, aree			Centrale
MADIT-M068		dell'ambiente)	derivante dalla loro	fortemente inquinate,			ITF Appennino
MICIT-M067		D.M. 25/02/2016 (Criteri e	emissione	aspetti riguardanti			Meridionale
MWEIT-M070		norme tecniche generali per	sistematica e/o	la salute e			ITG Sardegna
		la disciplina regionale	intenzionale	contaminazione del			
		dell'utilizzazione agronomica	nell'ambiente	biota (in particolare			
		degli effluenti di allevamento	marino, consentita	quelli destinati al			
		e delle acque reflue, nonché	in conformità di	consumo			
		per la produzione e	altra legislazione	umano)			

H. Attit		Danasiaiana di Uri	T T	
l'utilizzazione agronomica del	comunitaria e/o di	— Descrizione di altri		
digestato; abroga e sostituisce	convenzioni	aspetti o		
il D.M. 7 aprile 2006)	internazionali.	caratteristiche tipici o		
		specifici della regione		
Atti regionali concernenti	- Arricchimento di	o sottoregione		
l'inquinamento da nitrati di	nutrienti e sostanze	marina		
origine agricola:	organiche: —			
- D.G.R. Calabria 817/2005;	Apporti di			
- D.G.R. Umbria 2052/2005;	fertilizzanti e altre			
- D.C.R. Basilicata 119/2006;	sostanze ricche di			
- D.P.P. Bolzano 6/2006;	azoto e fosforo (ad			
- D.G.R. Calabria 393/2006;	esempio			
- D.G.R. Liguria 599/2006;	provenienti			
- D.G.R. Molise 1023/2006;	da fonti puntuali e			
- D.G.R. Sardegna 14-17/2006	diffuse anche di			
- D.G.R. Abruzzo n. 899/2007;	origine agricola,			
- D.G.R. Campania 120/2007;	acquacoltura,			
- D.G.R. Campania 209/2007;	deposizione			
- Del. Ass. legislativa Emilia	atmosferica)			
Romagna 96/2007;	— Apporti di			
- Regolamento reg. Lazio	materiale			
14/2007;	organico (ad			
- D.G.R. Marche n. 1448/2007;	esempio			
- D.G.R. Puglia 19/2007;	fognature,			
- D.D.G. Sicilia 53/2007;	maricoltura,			
- D.D.G. Sicilia 61/2007;	apporti fluviali)			
- Regolamento reg. Piemonte				
10/R/2007;				
- Regolamento reg. Toscana				
46/2008;				
- D.G.R. Veneto 1150/2011;				
- D.P.Reg. Friuli-Venezia-Giulia				
03/2013;				
- D.G.R. Sardegna 21-34/2013;				
- D.G.P. Trento 233/2015;				
- D.G.R. Lombardia				
X/5171/2016.				

Piano di Gestione delle Acque
II dell'Appennino Centrale,
trasmesso alla Commissione
Europea nel Marzo 2016;
adottato dal Comitato
Istituzionale Integrato con
deliberazione n. 7/2015 del 17
dicembre 2015,
successivamente approvato
con deliberazione n. 8/2016
del 3 marzo 2016
Piano di Gestione delle Acque
II Fase dell'Appennino
Meridionale – adottato il 17
dicembre 2015 e approvato
con deliberazione del
Comitato Istituzionale
Integrato nella seduta del 3
marzo 2016
Delibera n. 1/2016 del 15
marzo 2016 il Comitato
Istituzionale dell'Autorità di
Bacino ha adottato e
approvato, ai sensi dell'art. 2
L.R. 9 novembre 2015, n. 28, il
Riesame e Aggiornamento del
Piano di Gestione del
Distretto Idrografico della
Sardegna
Delibera n.234 del Comitato
Istituzionale Integrato del 3
marzo 2016 che approva
l'aggiornamento del Piano di
Gestione delle Acque
dell'Appennino settentrionale
(già adottato nel Comitato
Istituzionale Integrato con
delibera n. 230 del 17

	nbre 2015).		
	no di Gestione		
	stretto della Sicilia,		
	ovato con Decreto del		
Presid	dente del Consiglio dei		
Minist	tri del 7 agosto 2015 e		
pubbl	icato sulla Gazzetta		
Ufficia	ale della Repubblica		
Italian	na del 5 novembre 2015		
- Serie	e Generale n. 258. (I		
Ciclo)			
Piano	di gestione delle acque		
II delle	e Alpi Orientali delibera		
N. 2/2	2015, 17 dicembre 2015,		
del Co	omitato Istituzionale		
congi	unto dell'Autorità di		
Bacino	o dei fiumi Isonzo,		
Taglia	mento, Livenza, Piave,		
Brenta	a e Bacchiglione e		
dell'A	dige che coordinano il		
Distre	etto delle Alpi Orientali		
Delibe	era n.7/2015, 17		
dicem	bre 2015, che adotta il		
Piano	di Gestione del distretto		
idrogr	rafico del fiume Po.		
Riesar	minato e aggiornamento		
	L5 (PdG Po 2015).		
Succe	ssivamente nella seduta		
	omitato Istituzionale del		
3 mar	zo 2016,deliberazione		
	016 , approvato.		
II Pian	no di Gestione		
	stretto della Sicilia,		
	ovato con Decreto del		
	dente del Consiglio dei		
	tri del 7 agosto 2015 e		
pubbl	licato sulla Gazzetta		

WFD14 WFD15 Misure di gestione e monitoraggio dei corpi idrici superficiali, acque costiere e di balneazione MADIT-M069 MICIT-M068 MWEIT-M071	D8 D9	Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2015 - Serie Generale n. 258.(I ciclo) Direttiva WFD 2000/60/CE; Decisione n. 2455/2001/CE (Istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE) Direttiva 2006/7/CE (Gestione della qualità delle acque di balneazione; recepita con D.lgs. 116/2008) Direttiva 2008/105/CE (Standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque; recepita con D.lgs. 219/2010) D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente);	- Altre perturbazioni fisiche: rifiuti marini - Contaminazione da sostanze pericolose Arricchimento di nutrienti e sostanze organiche: — Apporti di fertilizzanti e altre sostanze ricche di azoto e fosforo (ad esempio provenienti da fonti puntuali e diffuse anche di origine agricola, acquacoltura, deposizione atmosferica) — Apporti di materiale organico (ad esempio fognature, maricoltura, apporti fluviali)	— Descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, compresi sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e contaminazione del biota (in particolare quelli destinati al consumo umano) — Descrizione di altri aspetti o caratteristiche tipici o specifici della regione o sottoregione marina	T 8.1 T8.2 T 8.3 T9.1 T9.2	WFD14 Ricerca e conoscenze WFD15 Contrasto alle sostanze pericolose prioritarie	ITA Alpi Orientali ITB PO ITC Appennino Settentrionale ITD Serchio ITE Appennino Centrale ITF Appennino Meridionale ITG Sardegna
--	-------	--	--	--	--	---	--

	1
D.M. 12 giungo 2003, n. 185, (Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; in particolare misure di incentivazione come strumento di riduzione dei nutrienti scaricati nei corpi idrici superficiali) D.M. 30 marzo 2010	
(Definizione dei criteri per	
determinare il divieto di	
balneazione, nonché modalità	
e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto	
legislativo 30 maggio 2008, n.	
116)	
D.M. 8 novembre 2010, n. 260 (Criteri tecnici per la classificazione e monitoraggio dei corpi idrici superficiali, standard di qualità ambientale)	
Piani regionali di tutela delle	
acque di cui ai seguenti atti (e	
relativi aggiornamenti	
periodici):	
- D.G.P. Bolzano 3243/2004;	
- D.C.R. Toscana 25/2005; - Del. Assemblea legislativa	
Emilia Romagna 40/2005;	
- D.G.R. Lombardia 8-	

	2244/2006;	ı
	- D.G.R. Molise 1676/2006;	
	- D.G.R. Sardegna 14-16/2006;	
	- D.C.R. Valle d'Aosta	ŀ
	1788(XII)/2006;	
	- D.G.R. Campania 1220/2007;	
	- D.G.R. Lazio 42/2007;	ı
	- D.C.R. Piemonte 117-	ı
	10731/2007;	
	- D.G.R. Basilicata 1888/2008;	
	- Ordinanza commissariale	
	Sicilia 333/2008;	
	- D.G.R. Calabria 394/2009;	
	- D.C.R. Puglia 230/2009;	
	- D.G.R. Umbria 1570/2009	
	- D.C.R. Veneto 107/2009;	
	- D.G.R. Friuli Venezia Giulia	
	2000/2012;	
	- D.G.R. Abruzzo 492/2013;	
	- D.G.R. Marche 91/2014;	
	- D.G.P. Trento 233/2015;	
	- D.C.R. Liguria 11/2016.	
	Delibera n.234 del Comitato	
	Istituzionale Integrato del 3	
	marzo 2016 che approva	
	l'aggiornamento del Piano di	
	Gestione delle Acque	
	dell'Appennino settentrionale	
	(già adottato nel Comitato	
	Istituzionale Integrato con	
	delibera n. 230 del 17	
	dicembre 2015).	
	Piano di gestione delle acque	
	del Fiume Serchio, Delibera	
	del Comitato Istituzionale n.	
	183, del 3 marzo 2016	
	Piano di Gestione delle Acque	
·		-

II dell'Appennino Centrale,
trasmesso alla Commissione
Europea nel Marzo 2016;
adottato dal Comitato
Istituzionale Integrato con
deliberazione n. 7/2015 del 17
dicembre 2015,
successivamente approvato
con deliberazione n. 8/2016
del 3 marzo 2016
Piano di Gestione delle Acque
II Fase dell'Appennino
Meridionale – adottato il 17
dicembre 2015 e approvato
con deliberazione del
Comitato Istituzionale
Integrato nella seduta del 3
marzo 2016
Delibera n. 1/2016 del 15
marzo 2016 il Comitato
Istituzionale dell'Autorità di
Bacino ha adottato e
approvato, ai sensi dell'art. 2
L.R. 9 novembre 2015, n. 28, il
Riesame e Aggiornamento del
Piano di Gestione del
Distretto Idrografico della
Sardegna
Piano di gestione delle acque
II delle Alpi Orientali delibera
N. 2/2015, 17 dicembre 2015,
del Comitato Istituzionale
congiunto dell'Autorità di
Bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta e Bacchiglione e
dell'Adige che coordinano il

		Distretto delle Alpi Orientali					
		Delibera n.7/2015, 17					
		dicembre 2015, che adotta il					
		Piano di Gestione del distretto					
		idrografico del fiume Po.					
		Riesaminato e aggiornamento					
		al 2015 (PdG Po 2015).					
		Successivamente nella seduta					
		del Comitato Istituzionale del					
		3 marzo 2016, deliberazione					
		n.1/2016 , approvato.					
		Il Piano di Gestione					
		del Distretto della Sicilia,					
		approvato con Decreto del					
		Presidente del Consiglio dei					
		Ministri del 7 agosto 2015 e					
		pubblicato sulla Gazzetta					
		Ufficiale della Repubblica					
		Italiana del 5 novembre 2015					
		- Serie Generale n. 258.(I					
		ciclo)					
WFD04 Misure di	D8	Direttiva WFD 2000/60/CE;	- Altre	Caratteristiche fisico-	T8.1	MSFD31 Contaminazione	ITA Alpi
campionamento e	D9		perturbazioni	chimiche: —	T8.2		Orientali
controllo di agenti		Reg. (UE) 528/2012 (Messa a	fisiche: rifiuti	Distribuzione	T8.3	WFD04 Contaminazione	ITB Po
contaminanti per le		disposizione sul mercato e	marini	territoriale e	T9.1	storica	ITC Appennino
acque e per le specie		all'uso dei biocidi; abroga e		temporale dei	T9.2		Settentrionale
marine		sostituisce la Biocides	- contaminazione	nutrienti (DIN, TN,			ITD Serchio
		Directive 98/8/CE);	da sostanze	DIP, TP, TOC) e			ITE Appennino
MADIT-M070			pericolose:	dell'ossigeno			Centrale
MICIT-M069		Reg. (CE) 1907/2006	Introduzione di	— Profilo di pH e di			ITF Appennino
MWEIT-M072		(Registrazione, la valutazione,	composti sintetici	pCO2, o informazioni			Meridionale
		l'autorizzazione e la	(ad esempio	equivalenti utilizzate			ITG Sardegna
		restrizione delle sostanze	sostanze prioritarie	per misurare			
		chimiche; REACH Regulation);	di cui alla direttiva	l'acidificazione			
		Directtive 2010/75 /UE	2000/60/CE che	Marina			
		Direttiva 2010/75/UE (emissioni industriali	hanno pertinenza con l'ambiente	Descrizione della			
		'					
		(prevenzione e riduzione	marino, come	situazione riguardo			

integrate dell'inquinamento);	pesticidi, agenti	alle sostanze		$\overline{}$
recepita con D.lgs. 46/2014)	antivegetativi,	chimiche, compresi		
Tecepita Coll D.igs. 40/2014)	prodotti	sostanze chimiche		
Direttiva 2012/33/UE	farmaceutici,	problematiche,		
	·	· ·		
(modifica della direttiva	provenienti ad	contaminazione dei		
1999/32/CE relativa al tenore	esempio da perdite	sedimenti, aree		
di zolfo dei combustibili per	da fonti diffuse,	fortemente inquinate,		
uso marino; recepita con	inquinamento	aspetti riguardanti		
D.lgs. 112/2014)	provocato da navi,	la salute e		
	deposizione	contaminazione del		
Direttiva 2013/39/UE	atmosferica e	biota (in particolare		
(modifica le direttive	sostanze	quelli destinati al		
2000/60/CE e 2008/105/CE	biologicamente	consumo		
per quanto riguarda le	attive)	umano)		
sostanze prioritarie nel		 Descrizione di altri 		
settore della politica delle	- Arricchimento di	aspetti o		
acque; recepita con D.lgs.	nutrienti e sostanze	caratteristiche tipici o		
172/2015);	organiche: —	specifici della regione		
	Apporti di	o sottoregione		
D.lgs. n. 152/2006 (Codice	fertilizzanti e altre	marina		
dell'ambiente);	sostanze ricche di			
	azoto e fosforo (ad			
D.lgs. 46/2014	esempio			
D.lgs. 112/2014	provenienti			
D.lgs. 172/2014	da fonti puntuali e			
	diffuse anche di			
Piani regionali di tutela delle	origine agricola,			
acque di cui ai seguenti atti (e	acquacoltura,			
relativi aggiornamenti	deposizione			
periodici):	atmosferica)			
- D.G.P. Bolzano 3243/2004;	— Apporti di			
- D.C.R. Toscana 25/2005;	materiale			
- Del. Assemblea legislativa	organico (ad			
Emilia Romagna 40/2005;	esempio			
- D.G.R. Lombardia 8-	fognature,			
2244/2006;	maricoltura,			
- D.G.R. Molise 1676/2006;	apporti fluviali)			
- D.G.R. Sardegna 14-16/2006;				
5.5 3arachia 14 10/2000,	<u> </u>	<u> </u>		

T T		 Т	1	
	D.C.R. Valle d'Aosta			
	1788(XII)/2006;			
	D.G.R. Campania 1220/2007;			
	D.G.R. Lazio 42/2007;			
	D.C.R. Piemonte 117-			
	10731/2007;			
	D.G.R. Basilicata 1888/2008;			
-	Ordinanza commissariale			
	Sicilia 333/2008;			
-	D.G.R. Calabria 394/2009;			
-	D.C.R. Puglia 230/2009;			
-	D.G.R. Umbria 1570/2009			
	D.C.R. Veneto 107/2009;			
-	D.G.R. Friuli Venezia Giulia			
	2000/2012;			
-	D.G.R. Abruzzo 492/2013;			
-	D.G.R. Marche 91/2014;			
-	D.G.P. Trento 233/2015;			
-	D.C.R. Liguria 11/2016.			
	Piano di Gestione delle Acque			
	I dell'Appennino Centrale,			
1	rasmesso alla Commissione			
1	Europea nel Marzo 2016;			
	adottato dal Comitato			
	stituzionale Integrato con			
	deliberazione n. 7/2015 del 17			
	dicembre 2015,			
	successivamente approvato			
	con deliberazione n. 8/2016			
	del 3 marzo 2016			
	Piano di Gestione delle Acque			
	I Fase dell'Appennino			
	Meridionale – adottato il 17			
	dicembre 2015 e approvato			
	con deliberazione del			
	Comitato Istituzionale			

		Integrato nella seduta del 3					
		marzo 2016					
		Delibera n. 1/2016 del 15					
		marzo 2016 il Comitato					
		Istituzionale dell'Autorità di					
		Bacino ha adottato e					
		approvato, ai sensi dell'art. 2					
		L.R. 9 novembre 2015, n. 28, il					
		Riesame e Aggiornamento del					
		Piano di Gestione del					
		Distretto Idrografico della					
		Sardegna					
		Il Piano di Gestione					
		del Distretto della Sicilia,					
		approvato con Decreto del					
		Presidente del Consiglio dei					
		Ministri del 7 agosto 2015 e					
		pubblicato sulla Gazzetta					
		Ufficiale della Repubblica					
		Italiana del 5 novembre 2015					
		- Serie Generale n. 258.(I					
		ciclo)					
Misure di controllo e	D8	Reg. (CE) 1907/2006	- Altre	Caratteristiche fisico-	T 8.2	MSFD32 Inquinamento	
prevenzione		(Registrazione, la valutazione,	perturbazioni	chimiche: Profilo di	T 8.3	accidentale	
inquinamento		l'autorizzazione e la	fisiche: rifiuti	pH e di pCO2, o			
derivante da		restrizione delle sostanze	marini	informazioni			
trasporto marittimo		chimiche; REACH Regulation)	 contaminazione 	equivalenti utilizzate			
di merci pericolose e			da sostanze	per misurare			
materie liquide		Direttiva 2005/35/CE	pericolose:	l'acidificazione			
		(Inquinamento provocato	— Introduzione di	Marina			
MADIT-M071		dalle navi e conseguenti	sostanze e				
MICIT-M070		sanzioni; recepita dal D.lgs.	composti non	— Descrizione della			
MWEIT-M073		202/2007)	sintetici (ad	situazione riguardo			
			esempio metalli	alle sostanze			
		Direttiva 2012/18/UE	pesanti,	chimiche, compresi			
		(Controllo del pericolo di	idrocarburi,	sostanze chimiche			
		incidenti rilevanti connessi	provenienti ad	problematiche,			

		con sostanze pericolose; recepita da D.lgs. 105/2015) D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) D.M. 28/04/2008 (Ricondizionamento dei fusti metallici destinati al trasporto marittimo di merci pericolose) D.M. 12/05/2010 (Procedura e metodi di prova per gli imballaggi per merci pericolose) D.M. 22/10/2010 (Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo) D.M. 07/04/2014, n. 303 (Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose)	esempio da inquinamento provocato da navi nonché da esplorazione e sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas e minerali, deposizione atmosferica, apporti fluviali)	contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e contaminazione del biota (in particolare quelli destinati al consumo umano) — Descrizione di altri aspetti o caratteristiche tipici o specifici della regione o sottoregione marina			
WFD21 Misure operative, riferibili sia al quadro nazionale che internazionale, di	D8	Accordo RAMOGE e Piano RAMOGEPOL (Legge 743/1980) Protocollo (annesso alla	Altre perturbazioni fisiche: rifiuti marini contaminazione da sostanze	Descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, compresi sostanze chimiche	T 8.2 T 8.3	MSFD32 Inquinamento accidentale WFD21 Inquinamento urbano e da trasporti	ITA Alpi Orientali ITB Po ITC Appennino Settentrionale
diretta efficacia nella prevenzione degli inquinamenti acuti legati ad		Convenzione di Barcellona) per la cooperazione nella lotta contro l'inquinamento del Mar Mediterraneo causato da	pericolose: Introduzione di sostanze e composti non	problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate,			ITD Serchio ITE Appennino Centrale ITF Appennino

incidenti.	petrolio ed altre sostanze	sintetici (ad	aspetti riguardanti		Meridionale
	pericolose in situazioni di	esempio metalli	la salute e		ITG Sardegna
MADIT-M072	emergenza (1976 e	pesanti,	contaminazione del		
MICIT-M071	successivamente emendato	idrocarburi,	biota; Descrizione di		
MWEIT-M074	nel 2002). Il 26.05.2004 l'UE	provenienti ad	altri aspetti o		
	ha ratificato il protocollo del	esempio da	caratteristiche tipici o		
	2002. L'Italia rimane vincolata	inquinamento	specifici della regione		
	alla versione del Protocollo	provocato da navi	o sottoregione		
	del 1976 (lo Stato italiano ha	nonché da	marina		
	firmato il protocollo del 2002	esplorazione			
	il 25.01.2002 ma non ha	e sfruttamento di			
	ancora ratificato, per ciò	giacimenti di			
	rimane vigente il Protocollo	petrolio, gas e			
	del 1976).	minerali,			
	Direttiva 2013/30/UE	deposizione			
	(Sicurezza delle operazioni in	atmosferica,			
	mare nel settore degli	apporti fluviali)			
	idrocarburi; recepita da D.lgs.				
	145/2015)				
	DM 2 marzo 2012				
	"Disposizioni generali per				
	limitare o vietare il transito				
	delle navi mercantili per la				
	protezione di aree sensibili nel				
	mare territoriale" (Decreto				
	rotte)				
	Total (
	Clean Sea Net per il				
	monitoraggio satellitare degli				
	oil spill, fornito dall'EMSA				
	CECIS Marine Pollution				
	(Common Emergency				
	Communication and				
	Information System), un				
	sistema di comunicazione e				
	informazione integrato tra i				

Г	
	Paesi Membri dell'UE, fornito
	dalla Protezione Civile
	Europea.
	Schemi di separazione del
	traffico e la rapportazione
	obbligatoria in Adriatico;
	Divieto di transito nelle
	Bocche di Bonifacio a navi
	battenti bandiera nazionale
	con carichi pericolosi a bordo
	e definizione delle Bocche di
	Bonifacio come PSSA
	(Particulary sensitive sea area)
	Piano nazionale di emergenze
	in mare della Protezione Civile
	Piano nazionale emergenze in
	mare del Ministero
	dell'Ambiente e piani locali
	Rete VTS Vessel traffic
	System, servizi di assistenza al
	traffico marittimo (il
	Ministero delle Infrastrutture
	e dei Trasporti – Comando
	generale del Corpo delle
	Capitanerie di porto – Guardia
	costiera è l'Autorità
	competente in materia VTS.
	Attualmente sono attivi 12
	VTS, attivati con i seguenti
	D.M. del Ministro delle
	Infrastrutture e dei trasporti:
	Messina, Trapani, Mazzara del
	Vallo, la Maddalena, Palermo

		(D.M. 02/10/2008, nn. 33878, 33926, 33927, 33929, 33930), La Spezia e Savona (D.M. 28/04/2009, nn. 38119 e				
		38154), Bari, Brindisi, Taranto e Genova (D.M. 10/05/2011, nn. 52983, 52998, 53001, 52004), Trieste (D.M. 22/05/2013, n. 68616).				
		Sistema di sorveglianza integrato delle piattaforme realizzato dal MATTM				
		Misure di separazione di traffico esistenti nello Stretto di Messina				
		Servizio Nazionale di Risposta agli Inquinamenti da Idrocarburi del MATTM, in convenzione.				
		Convenzioni con la Guardia Costiera per la sorveglianza degli inquinamenti nel Mare Territoriale e con la Guardia di Finanza per la sorveglianza nella ZPE				
Registrazione aziende di acquacultura destinate ad	D9	Disciplinate dalle normative: Reg. (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione	Arricchimento di nutrienti e sostanze organiche: — Apporti di	T 9.1 T 9.2	MSFD33 Arricchimento dei nutrienti	
alimentazione umana e controlli e/o divieti di sostanze ormonali, farmacologiche e		alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	fertilizzanti e altre sostanze ricche di azoto e fosforo (ad esempio provenienti da fonti			

disinfettanti		puntuali e diffuse		
disilifettailti	Reg. (CE) 852/2004, Reg. (CE)	anche di origine		
MADIT-M073	853/2004, Reg. (CE) 854/2004	agricola,		
MICIT-M072	Reg. (CE) 882/2004	acquacoltura,		
MWEIT-M075	Neg. (CL) 002/2004	deposizione		
INTO ETT 101075	Dir. 2003/74/CE che modifica	atmosferica)		
	la direttiva 96/22/CE del	- Apporti di		
	Consiglio concernente il	materiale organico		
	divieto di utilizzazione di	(ad esempio		
	talune sostanze ad azione	fognature,		
	ormonica, tireostatica e delle	maricoltura,		
	sostanze β-agoniste nelle	apporti fluviali)		
	produzioni animali	,		
	D. lgs. 158/2006 e ss.mm.ii.			
	(Attuazione della direttiva			
	2003/74/CE e della direttiva			
	96/23/CE come modificata dal			
	regolamento 882/2004 del			
	Parlamento europeo e del			
	Consiglio, nonché abrogazione			
	del decreto legislativo 4			
	agosto 1999, n. 336)			
	D.M. 8 luglio 2010			
	(Disposizioni per la gestione			
	dell'anagrafe delle imprese di			
	acquacoltura)			
	D.M. 3 agosto 2011			
	(Disposizioni per il rilascio			
	dell'autorizzazione sanitaria			
	alle imprese di acquacoltura e			
	degli stabilimenti di			
	lavorazione, ai sensi			
	dell'articolo 6 del decreto			
	legislativo 4 agosto 2008, n.			
	148.)			

		Ministero della Salute, 4 marzo 2013: linee guida applicative del D. lgs. 16 marzo 2006 n. 158 per l'armonizzazione dei controlli ufficiali volti alla ricerca di residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose durante il processo di allevamento e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale ai sensi del D. lgs. 16 marzo 2006 n. 158 e s.m.i.					
WFD35 Misure legate al controllo ed alla commercializzazione , etichettatura dei prodotti, legislazione e sicurezza alimentare MADIT-M074 MICIT-M073 MWEIT-M076	D9	Reg. (CE) n. 1224/2009 Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	Perturbazioni biologiche: Estrazione selettiva di specie comprese le catture accidentali non bersaglio (ad esempio attività di pesca a scopi commerciali e ricreativi) Abrasione	— Descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, compresi sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e contaminazione del biota (in particolare quelli destinati al consumo umano) — Descrizione di altri aspetti o caratteristiche tipici o specifici della regione o sottoregione marina	T9.2	MSFD35 Prelievo di specie WFD20 Pesca ed altre forme di prelievo alieutico	

Reg. (CE) n. 1224/2009 che	
istituisce un regime di	
controllo comunitario per	
garantire il rispetto delle	
norme della politica comune	
della pesca, che modifica i	
regolamenti (CE) n. 847/96,	
(CE) n. 2371/2002, (CE) n.	
811/2004, (CE) n. 768/2005,	
(CE) n. 2115/2005, (CE) n.	
2166/2005, (CE) n. 388/2006,	
(CE) n. 509/2007, (CE) n.	
676/2007, (CE) n. 1098/2007,	
(CE) n. 1300/2008, (CE) n.	
1342/2008 e che abroga i	
regolamenti (CEE) n. 2847/93,	
(CE) n. 1627/94 e (CE) n.	
1966/2006	
D.M. 27 marzo 2002,	
Etichettatura dei prodotti	
ittici e sistema di controllo	
Reg. (UE) n. 1379/2013	
Organizzazione Comune dei	
Mercati (OCM) nel settore dei	
prodotti della pesca e	
dell'acquacoltura	
Reg. di esecuzione (UE) n.	
1420/2013 della	
Commissione, del 17	
dicembre 2013 , che abroga i	
regolamenti (CE) n. 347/96,	
(CE) n. 1924/2000, (CE) n.	
1925/2000, (CE) n.	
2508/2000, (CE) n.	
2509/2000, (CE) n.	

2813/2000, (CE) n.	
2814/2000, (CE) n. 150/2001,	
(CE) n. 939/2001, (CE) n.	
1813/2001, (CE) n.	
2065/2001, (CE) n.	
2183/2001, (CE) n.	
2318/2001, (CE) n.	
2493/2001, (CE) n.	
2306/2002, (CE) n. 802/2006,	
(CE) n. 2003/2006, (CE) n.	
696/2008 e (CE) n. 248/2009	
in seguito all'adozione del	
regolamento (UE) n.	
1379/2013 del Parlamento	
europeo e del Consiglio	
relativo all'organizzazione	
comune dei mercati nel	
settore dei prodotti della	
pesca e dell'acquacoltura	
D.lgs. n. 190 del 5 aprile 2006	
recante la disciplina	
sanzionatoria per le violazioni	
del regolamento (CE) n.	
178/2002 che stabilisce i	
principi e i requisiti generali	
della legislazione alimentare,	
istituisce l'Autorità europea	
per la sicurezza alimentare e	
fissa procedure nel settore	
della sicurezza alimentare	
D.M. 26/07/2007	
Organizzazione delle funzioni	
di cui al Regolamento (CE) del	
28 gennaio 2002, n. 178, del	
Parlamento europeo e del	
Consiglio in materia di	
Consigno in inateria di	

Т	
	valutazione del rischio della
	catena alimentare.
	Reg (CE) n. 852/2004 : igiene
	dei prodotti alimentari e
	relative linee guida applicative
	(attuate a partire dal
	31.01.2007)
	Reg. (CE) n. 853/2004 che
	stabilisce norme specifiche in
	materia di igiene per gli
	alimenti di origine animale
	Reg. (CE) n. 854/2004 che
	stabilisce norme specifiche
	per l'organizzazione di
	controlli ufficiali sui prodotti
	di origine animale destinati al
	consumo umano
	Consumo umano
	D (05) 000/0004 11
	Reg (CE) n. 882/2004 relativo
	ai controlli ufficiali intesi a
	verificare la conformità alla
	normativa in materia di
	mangimi e di alimenti e alle
	norme sulla salute e sul
	benessere degli animali
	Seriesser's degri dimitali
	Dec (CE) = 103/2005 ch c
	Reg (CE) n. 183/2005 che
	stabilisce requisiti per l'igiene
	dei mangimi
	Reg. (CE) n. 1881/2006
	che definisce i tenori massimi
	di alcuni contaminanti nei
	prodotti alimentari

Misure di polizia	D9	Reg. (CE) n. 2073/2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari Reg. (UE) n. 589/2014 che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari Regolamento (CE) n.	- perturbazione	— Descrizione della	Т 9.1	MSFD35 Prelievo di	
sanitaria per		178/2002 che stabilisce i	biologica: —	situazione riguardo	T 9.2	specie	
prevenire,		principi e i requisiti generali	Introduzione di	alle sostanze			
controllare e		della legislazione alimentare,	patogeni microbici	chimiche, compresi			
limitare la diffusione		istituisce l'Autorità europea		sostanze chimiche			
di malattie negli		per la sicurezza alimentare e		problematiche,			
animali da		fissa procedure nel campo		contaminazione dei			
acquacoltura		della sicurezza alimentare		sedimenti, aree			
				fortemente inquinate,			
MADIT-M075		D.lgs. n. 148 del 4 agosto 2008		aspetti riguardanti			
MICIT-M074		di attuazione della direttiva		la salute e			
MWEIT-M077		2006/88/CE relativa alle		contaminazione del			
		condizioni di polizia sanitaria		biota (in particolare quelli destinati al			
		applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi		consumo			
		prodotti, nonché alla		umano)			
		prevenzione di talune		Descrizione di altri			
		malattie degli animali		aspetti o			
		acquatici e alle misure di lotta		caratteristiche tipici o			
		contro tali malattie		specifici della regione			
				o sottoregione			

				marina			
Misure di	D9	Definizione dei limiti massimi	- perturbazione	— Descrizione della	T 9.1	MSFD36 Altri fattori di	
campionamento e	D8	di contaminanti che possono	biologica: —	situazione riguardo	T 9.2	disturbo biologico	
controllo di micro-		essere contenuti negli	Introduzione di	alle sostanze	T 8.1	MSFD31 Contaminazione	
organismi e agenti		alimenti, inclusi prodotti di	patogeni microbici	chimiche, compresi	T 8.3		
contaminanti – per		pesca e acquacoltura destinati		sostanze chimiche			
consumo umano		al consumo umano.		problematiche,			
		modifica regolamento CE		contaminazione dei			
MADIT-M076		401/2006 per criteri di		sedimenti, aree			
MICIT-M075		rendimento di alcune tossine,		fortemente inquinate,			
MWEIT-M078		per la citrinina e per i metodi		aspetti riguardanti			
		di analisi di screening		la salute e			
				contaminazione del			
				biota (in particolare			
		Disciplinati dalle seguenti		quelli destinati al			
		normative:		consumo			
		Reg. (CE) n. 2073/2005 sui		umano)			
		criteri microbiologici					
		applicabili ai prodotti					
		alimentari					
		Reg. (CE) n. 178/2002 che					
		stabilisce i principi e i requisiti					
		generali della legislazione					
		alimentare, istituisce					
		l'Autorità europea per la					
		sicurezza alimentare e fissa					
		procedure nel campo della					
		sicurezza alimentare					
		D (UE) 45/2044					
		Reg. (UE) n. 15/2011 che					
		modifica il regolamento (CE)					
		n. 2074/2005 per quanto					
		riguarda i metodi di analisi					
		riconosciuti					
		per la rilevazione delle					
		biotossine marine nei					
		molluschi bivalvi vivi					

Reg. (CE) n. 1881/2006 che
definisce i tenori massimi di
alcuni contaminanti nei
prodotti alimentari e s.m.i.
Reg. (UE) n. 519/2014 che
modifica il regolamento (CE)
n. 401/2006 per quanto
riguarda i metodi di
campionamento per le grandi
partite, per le spezie e gli
integratori alimentari, i criteri
di rendimento per le tossine
T-2 e HT-2 e per la citrinina,
nonché i metodi di analisi di
screening
Reg. (UE) n. 836/2012
recante modifica
dell'allegato XVII del
regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento
europeo e del
Consiglio concernente la
registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione
e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH)
per quanto riguarda il
piombo
Reg. (UE) n. 508/2014
relativo al Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e
che abroga i regolamenti (CE)
n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006

		e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio					
Misura per regolarizzare l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine MADIT-M077 MICIT-M076 MWEIT-M079	D10	Direttiva 2008/98/CE (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive)recepita da D.Lgs n. 205/2010	- Rifiuti marini	Altre caratteristiche: Descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, compresi sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e contaminazione del biota (in particolare quelli destinati al consumo umano)	T 10.1 T 10.2	MSFD29 Rifiuti	
Misura per ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui	D10	Direttiva 2000/59/CE (relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico) recepita con D.lgs.n. 182/2003 Direttiva 2015/2087/UE che modifica l'allegato II della direttiva 2000/59/CE Direttiva 2008/98/CE recepita da D.Lgs n. 205/2010 Direttiva 2008/99/CE (in materia di tutela penale dell'ambiente), Direttiva 2009/123/CE (che modifica la	- Rifiuti marini	Altre caratteristiche: Descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, compresi sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e contaminazione del biota (in particolare quelli destinati al consumo	T 10.1 T 10.2	MSFD29 Rifiuti	

MADIT-M078 MICIT-M077 MWEIT-M080		direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni) recepite con D.lgs. 121/2011 e L n. 68/2015;		umano)			
Misura che definisce i rifiuti marini come rifiuti solidi urbani anche se non in maniera completamente in linea con la MSFD. MADIT-M080 MICIT-M079 MWEIT-M082	D10	D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in particolare art. 184.	- Rifiuti marini	Altre caratteristiche: Descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, compresi sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e contaminazione del biota (in particolare quelli destinati al consumo umano)	T 10.3	MSFD29 Rifiuti	
Misura per la regolamentazione degli shopper mono uso MADIT-M081 MICIT-M080 MWEIT-M083	D10	La L. n. 116/2014 sulla commercializzazione e uso degli shopper monouso, prevede: 1) sanzioni pecuniarie per la commercializzazione di sacchetti in plastica 2) le caratteristiche dei sacchetti monouso (UNI EN 13432:2002) 3) La sanzione per chi commercializza prodotti non conformi	- Rifiuti marini	Altre caratteristiche: Descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, compresi sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e contaminazione del biota (in particolare quelli destinati al	T 10.1 T 10.2	MSFD29 Rifiuti	

				consumo			
				umano)			
Misure di	D10		- Rifiuti marini	Altre caratteristiche:	T10.1	MSFD29 Rifiuti	
sensibilizzazione e		Regional Plan for the Marine		Descrizione della	T10.2		
comunicazione al		Litter Management in the		situazione riguardo			
pubblico per		Mediterranean(UNEP		alle sostanze			
incrementare la		(DEPI)/MED WG. 379/5, 28		chimiche, compresi			
conoscenza del		May 2013)		sostanze chimiche			
marine litter,				problematiche,			
favorendone la		Art. 4, lett. c), art. 10, artt. 16		contaminazione dei			
prevenzione e la		e 17.		sedimenti, aree			
progressiva				fortemente inquinate,			
riduzione				aspetti riguardanti			
				la salute e			
MADIT-M088				contaminazione del			
MICIT-M087				biota (in particolare			
MWEIT-M090				quelli destinati al			
				consumo			
				umano)			
Misure di green	D10	Legge 28 dicembre 2015	Rifiuti marini	Altre caratteristiche:	T10.1	MSFD29 Rifiuti	
economy relative		n.221 Disposizioni in materia		Descrizione della	T10.2		
alla pulizia dei		ambientale per promuovere		situazione riguardo			
fondali marini e		misure di green economy e		alle sostanze			
riduzione dei rifiuti		per il contenimento dell'uso		chimiche, compresi			
di piccolissime		eccessivo di risorse naturali		sostanze chimiche			
dimensioni e di		(c.d. Collegato ambientale), in		problematiche,			
prodotti da fumo.		particolare l'articolo 27		contaminazione dei			
		(Pulizia dei fondali marini) e		sedimenti, aree			
MADIT-M082		l'art. 40 (Rifiuti di prodotti da		fortemente inquinate,			
MICIT-M081		fumo e rifiuti di piccolissime		aspetti riguardanti			
MWEIT-M084		dimensioni)		la salute e			
				contaminazione del			
		Proposta di Direttiva COM		biota (in particolare			
		(2015) 596 del 2 dicembre		quelli destinati al			
		2015 che modifica la direttiva		consumo			
		imballaggi 94/62/CE		umano)			
VIA, VAS e	D11	Direttiva 2001/42/CE	- Suoni impulsivi		T11.1	MSFD28 Input energetici	

			Г	1	
valutazione di	(recepita con D.lgs. 152/2006				
incidenza	e ss. mm. ii.)	- Suoni continui a			
Ambientale	Direttiva 2011/92/UE come	bassa frequenza			
	modificata dalla 2014/52/UE				
MADIT-M085	(in corso di recepimento) sulla				
MICIT-M084	Valutazione di Impatto				
MWEIT-M087	ambientale recepita con il				
	D.Lgs. 152/2006 – Parte				
	Seconda;				
	Direttiva Habitat 92/43/CEE				
	- Direttive per l'esecuzione di				
	valutazioni ambientali				
	preventive obbligatorie per				
	determinati piani/programmi				
	(VAS) e progetti pubblici e				
	privati suscettibili di				
	determinare potenziali				
	impatti sull'ambiente				
	- Gli aspetti oggetto delle				
	valutazioni, tra gli altri,				
	riguardano la componente				
	"rumore" emesso nelle fasi di				
	realizzazione e/o esercizio di				
	opere soggette a valutazione				
	di impatto ambientale (VIA).				
	Tale aspetto è affrontato a				
	piccola scala anche nella				
	Valutazione Ambientale				
	Strategica (VAS). Il soggetto				
	competente per la				
	realizzazione di questa misura				
	è il Governo per determinate				
	tipologie di progetti (ad				
	esempio, prospezione, ricerca				
	ed estrazione idrocarburi,				
	impianti eolici, porti di				

		rilevanza nazionale, interventi per la difesa del mare) mentre sono le Regioni o Enti Locali delegati per altre tipologie progettuali (ad esempio recupero dei suoli dal mare, porti turistici) - Valutazione di incidenza ambientale per progetti localizzati, anche parzialmente, in SIC, ZSC e ZPS. Attuazione della Direttiva Habitat				
Linee guida relative alla valutazione degli impatti e alla limitazione del rumore sottomarino MADIT-M086 MICIT-M085 MWEIT-M088	D11	Linee guida per lo studio e la regolamentazione del rumore di origine antropica introdotto in mare e nelle acque interne (ISPRA, 2012) Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani (ISPRA 2012) - IMO Guidelines for the reduction of underwater noise from commercial shipping to address adverse impacts on marine life - Guidelines to address the impact of anthropogenic noise on cetaceans in the ACCOBAMS area	- Suoni continui a bassa frequenza - Suoni impulsivi	T11.1 T11.2	MSFD28 Input energetici	

Un	nderwater Noise in			
Eur	ıropean Seas - Part I, II, III			
(TG	G Noise 2014)			

2.3 - Nuove misure (2a, 2b)

Codice misura	MADIT -M030-NEW1; MICIT -M030-NEW1; MWEIT-M033-NEW1
Denominazione misura	Completare la rete dei siti Natura 2000 a mare e conseguente individuazione di misure di conservazione
	Tipo di misura: Spaziale/Gestionale (art. 13.1 et 13.4).
	Categoria: 2.a (Art 13.3)
	La misura prevede di completare la designazione dei siti Natura 2000 in Italia, per la creazione di una rete coerente composta da ZSC (zone speciali di conservazione) e ZPS (zone di protezione speciale, con particolare riferimento ai seguenti habitat e specie di interesse:
	 habitat di interesse: 1170 (scogliere); 1180 (strutture sottomarine causate da emissioni di gas) specie di interesse: Caretta caretta*, Tursiops truncatus, uccelli marini, con particolare riferimento alla Berta maggiore (Calonectris diomedea).
Descrizione della misura e modalità attuative	L'individuazione territoriale degli habitat avviene attraverso metodologie di studio, prospezione e monitoraggio che risultino sostenibili dal punto di vista tecnico ed economico e sulla base di specifiche metodologie condivise e standardizzate nell'ambito della Strategia Marina italiana.
	L'individuazione dei SIC e delle ZPS è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare organizzati secondo il Formulario Standard europeo e completi di cartografie. Il Ministero, dopo una verifica della completezza e coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla Commissione. I SIC, a seguito della definizione da parte delle Regioni delle misure di conservazione sito specifiche, habitat e specie specifiche, vengono designati come Zone Speciali di Conservazione, con decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Regione e la Provincia autonoma interessata.
	L'individuazione delle ZPS spetta alle Regioni e alle Province autonome, che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; il Ministero, dopo la verifica della completezza e congruenza delle informazioni acquisite, trasmette i dati alla Commissione Europea. Per le acque della Zona di Protezione

Ecologica e la piattaforma continentale, oltre le 12 mn, la competenza ricade sulle Amministrazioni Centrali.

Dopo la designazione si provvederà, a definire le misure di conservazione necessarie, in base alle modalità stabilite all'art.6 della Direttiva Habitat che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di interesse.

Con riferimento all'estensione delle acque marine sottoposte a giurisdizione statale, è utile distinguere tra:

- acque territoriali, relativi fondale e sottosuolo (entro le 12 miglia dalla linea di base);
- acque costiere, relativi fondale e sottosuolo (all'interno di una linea immaginaria distante 1 miglio dal punto più vicino alla linea di base, eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione ed escluse le acque sotterranee).

Alle "acque marine" e alle "acque costiere", come definite in seno all'art. 3 MSFD, il D.lgs 190/2010, che recepisce la Direttiva, all'art. 3.1. specifica e aggiunge le seguenti acque (comunque già incluse nel limite delle 12 miglia delle acque territoriali):

- zone di protezione ecologica (acque marine, fondale e sottosuolo, questi ultimi nella misura in cui coincidono con la piattaforma), in particolare, quelle istituite dal DPR 209/2011 (atto istitutivo delle zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno)
- piattaforma continentale italiana (con i limiti previsti e determinati dalle convenzioni internazionali stipulate dallo Stato Italiano con gli Stati limitrofi).

Il completamento della rete dei siti Natura 2000 in aree oltre le 12 miglia nautiche può essere al momento applicata solo al bacino occidentale (Mar Mediterraneo nord-occidentale, Mar Tirreno e Mar Ligure) per il quale l'Italia ha dichiarato una zona di protezione ecologica (ZPE)istituita con DPR n. 209 del 27 ottobre 2011

Inoltre, la Comunicazione COM (2015) 481 del 1 ottobre 2015 sottolinea che "La Commissione sostiene gli Stati membri mediante i meccanismi di finanziamento dell'UE esistenti, in particolare il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e il Programma LIFE, oppure attraverso i processi in corso, quali il processo biogeografico di Natura 2000, al fine di aumentare le designazioni di zone marine protette, in particolare in alto mare, e di gestire

	efficacemente le zone marine protette".
	La realizzazione dell'ampliamento della rete Natura 2000 dovrà essere effettuata in sinergia con gli obiettivi non solo di tutela della biodiversità ma anche di protezione/recupero delle risorse sfruttate dalla pesca. Tale sinergia di obiettivi appare rilevante per definire la loro allocazione spaziale. Sarà promosso a tal fine un coordinamento con il MIPAAF per valutare le migliori sinergie possibili tra strumenti di protezione della rete Natura 2000 e le zone di restrizione della pesca "FRA –Fishery Restricted Areas", istituite dalla Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo, come strumenti di protezione per diverse fasi del ciclo vitale delle specie bersaglio (e.g. giovanili e/o riproduttori).
	Le misure di conservazione e di gestione individuate, potranno essere sottoposte periodicamente a revisione, in base all'andamento degli indicatori biologici e socio economici, in un'ottica di gestione adattativa.
Misure tipologia 2a: indicare lo	Direttiva Habitat 92/43/CEE
strumento unionale/internazionale a cui	Direttiva Uccelli 79/409/CEE - 2009/147/CE
si fa riferimento	Regolamento PCP (UE) n. 1380/2013
	L'analisi costi efficacia è stata condotta.
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e come è stata fatta l'analisi costi efficacia	L'efficacia della misure dipenderà da: a) n.di habitat e specie che migliorano/mantengono uno stato di conservazione soddisfacente; b) valutazione della commissione europea della coerenza e sufficienza dei siti della rete Natura 2000 a mare. Si ritiene che la misura sia efficace in termini di raggiungimento del target ambientale.
	L'analisi costi benefici è stato condotta.
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e come è stata fatta l'analisi costi benefici	I benefici relativi alla misura sono determinati dal capitale naturale delle aree che provocherà benefici all'industria ittica, al settore turistico, ecc. I costi si aggireranno intorno ai 20-30.000 €/anno per sito al netto di studi scientifici utili per la designazione e per i monitoraggi ed eventuali costi del personale (circa 20.000 €/anno/lavoratore). Il saldo tra benefici e costi resta comunque positivo in relazione ai diversi scenari descritti.
Autorità competente	Ministero dell'ambiente del Territorio e del Mare, Regioni, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Ministero delle Infrastrutture ed i Trasporti, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero dello Sviluppo Economico
Autorità/soggetto responsabile	 linea di costa entro il 1mn competenza delle Regioni tra 1 mn e limite delle 12 miglia competenza del MATTM e delle Regioni

	acque comprese tra piattaforma continentale e 12 miglia (acque territoriali) competenza del MATTM.
Durata della misura	Avvio: 31/12/2016
Strumento finanziario per la misura	In riferimento all'individuazione e attuazione delle misure di conservazione, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 8 della Direttiva 92/43/CEE (che disciplina il cofinanziamento delle misure di conservazione all'interno dei SIC), si identificano le seguenti fonti di finanziamento: • Fondi strutturali (FEAMP, FEASR, FESR, FSE e FC), • Programmi di azione comunitari: Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014-2020; Horizon2014-2020 • Programma interregionale di cooperazione
	 Finanziamenti regionali PAF - Prioritized Action Framework, Fondo di dotazione del capitale naturale
Coordinamento per l'attuazione	La proposta di individuazione dei siti Natura 2000 sarà elaborata da ISPRA di concerto con il MATTM. Successivamente sarà condotta dal MATTM la negoziazione dei potenziali siti e della definizione di misure di conservazione, a livello nazionale, regionale e con i portatori di interesse. Nel caso di siti transfrontalieri sarà prevista la negoziazione con gli SM confinanti per definire proposte coerenti comuni.
Potenziali ostacoli attuativi	Possibili criticità derivanti dalla prima applicazione di norme di tutela nella ZPE
Descrivere le modalità di valutazione dell'efficacia della misura	n.di habitat e specie che migliorano/mantengono uno stato di conservazione soddisfacente.
KTM rilevanti	MSFD35 Prelievo di specie MSFD38 Protezione spaziale MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini
Traguardi ambientali di riferimento	T1.1 T1.2 T3.1 T4.1 T6.1 T6.2

	T6.3
Altre informazioni	

Codice misura	MADIT -M031-NEW2; MICIT -M031-NEW2; MWEIT -M034-NEW2
Denominazione misura	Implementazione di soluzioni tecniche (metodologiche e strumentali) per la riduzione del fenomeno delle collisioni con i cetacei
Descrizione della misura e modalità attuative	Tipo di misura: strategica Categoria: 2.a (art. 13.3) La misura intende promuovere a livello nazionale un sistema di metodologie finalizzate a ridurre i rischi di collisione tra grandi cetacei e navi commerciali, definite nell'ambito di esperienze progettuali specifiche. Tra le metodologie applicabili si possono annoverare: • sulla base dei risultati ottenuti dal progetto REPCET, un software per la navigazione commerciale, che trasmette le informazioni di avvistamenti di cetacei, via satellite ad un server, che centralizza i dati e invia un'allerta a tutte le navi provviste di ricettore REPCET. Le allerte vengono poi mostrate cartograficamente su uno schermo dedicato, a bordo della nave, permettendo dunque di indirizzare correttamente la navigazione ed evitare collisioni. • dal progetto Life WHALE SAFE, sono in corso di sperimentazione dei sistemi di boe per la rilevazione acustica dei suoni prodotti dai capodogli e per la determinazione della loro posizione, così da delineare anche in questo caso, la loro traiettoria e ridurre il rischio di collisioni. I sistemi, già presenti a livello sperimentale, potranno essere promossi su larga scala sia agli utenti della navigazione che per la costruzione di banche dati. I sistemi possono essere applicati al traffico marittimo commerciale. Inoltre possono partecipare al sistema di allerta anche le navi militari, i natanti utilizzati per monitoring e ricerca, gli operatori di whale-watching o la nautica da diporto. La sua efficacia è correlata con il numero di navi attrezzate.
Misure tipologia 2a: indicare lo	Convenzione di Barcellona (adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995, l'UE ha
strumento unionale/internazionale a cui	aderito con decisione 77/585/CEE)
si fa riferimento	Direttiva Habitat 92/43/CEE
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e	L'analisi costi efficacia è stata condotta.
come è stata fatta l'analisi costi efficacia	Questa misura è relativamente conveniente dal punto di vista costi-efficacia, in quanto ridurrebbe notevolmente

	la pressione (nello scenario "senza designazione" vi sarà un aumento moderato al 2020 del numero di
	spiaggiamenti derivanti dalle collisioni +4,5%) ad un costo accettabile da parte degli armatori e
	dell'amministrazione centrale.
	L'analisi costi benefici è stato condotta.
	I benefici derivanti dalle misure di mitigazione sono spesso maggiori rispetto agli investimenti iniziali. I benefici
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e	derivanti dall'implementazione dei sistemi di allerta e del software REPCET derivano da: a) aumento della
come è stata fatta l'analisi costi benefici	conservazione di specie in via di estinzione, b) aumento dell'economia locale (turismo marittimo) c) aumento
	della sicurezza dei natanti. Il saldo tra benefici e costi resta comunque positivo in relazione ai diversi scenari
	descritti nel dettaglio del documento di analisi socio-economica
Autorità competente	Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare
Autorità/soggetto responsabile	Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare, Ministero delle infrastrutture e trasporti, Ispra, Enti territoriali,
Autorita/30ggetto responsabile	Capitanerie di porto.
Durata della misura	Avvio: dal 31/12/2016
Darata dena misara	
	Fondi strutturali (FEAMP, FEASR, FESR, FSE e FC)
	 Programmi di azione comunitari: Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014-2020;
Strumento finanziario per la misura	Horizon 2014-2020
	European Investment Plan for Europe (EFSI)
	Programma di cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020
Coordinamento per l'attuazione	Livello locale e nazionale
Potenziali ostacoli attuativi	Adesione volontaria alla misura
Descrivere le modalità di valutazione	N. di adesioni
dell'efficacia della misura	N. di specie che migliorano/mantengono un buono stato di conservazione
KTM rilevanti	MSFD38 Protezione spaziale
Kilvi filevanti	MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini
	T1.1
Traguardi ambientali di riferimente	T1.2
Traguardi ambientali di riferimento	T3.1
	T4.1

	A livello nazionale, si fa riferimento normativo all'Accordo istitutivo del Santuario Pelagos (Legge di ratifica
Altre informazioni	dell'Accordo per il Santuario Pelagos n. 391 dell'11 ottobre 2001)Accordo ACCOBAMS (ratificato dall'Italia il
	24/11/1996, deposito strumento di ratifica il 24/06/05)

Codice misura	MADIT -M032-NEW3; MICIT -M032-NEW3; MWEIT -M035-NEW3
Donominazione micura	Acquisizione sistematizzazione e omogeneizzazione nonché ricognizione in forma coerente dei dati provenienti
Denominazione misura	dalle attività di monitoraggio realizzate nel territorio nazionale con particolare riferimento alle procedure di VIA.
	Tipo di misura: Gestionale/Coordinamento
	Categoria: 2.b (art. 13.3)
Descrizione della misura e modalità	Tale misura permetterà di sistematizzare i dati relativi alle specie e agli habitat bersaglio, per coprire le diverse
attuative	lacune informative presenti.
detadere	
	La misura prevede nello specifico una ricognizione delle possibili fonti di dati, acquisizione, omogeneizzazione e
	sistematizzazione dei dati provenienti dalle attività di monitoraggio realizzate nel territorio nazionale, con
	particolare riferimento alle procedure VIA.
Misure tipologia 2a: indicare lo	
strumento unionale/internazionale a cui	
si fa riferimento	
	L'analisi costi efficacia è stata condotta.
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e	La misura proposta risulta essere positiva dal punto di vista costi-efficacia per l'acquisizione di dati ambientali e
come è stata fatta l'analisi costi efficacia	socio-economici uniformati tra i diversi enti che si occupano del monitoraggio dell'ambiente marino nonché delle
	attività economiche connesse ad esso per meglio guidare le decisioni dei policy maker.
	L'analisi costi benefici è stato condotta.
	A fronte di costi relativamente contenuti (50-100.000 euro) con questa misura di tipo trasversale si avranno dei
	benefici riguardanti: a) incremento della capacità delle amministrazioni pubbliche di individuare le problematiche
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e	relative all'ambiente marino, ed intervenire tempestivamente; b) Benefici di coordinamento e di gestione
come è stata fatta l'analisi costi benefici	attraverso una ricognizione a livello nazionale di tutte le attività di monitoraggio; c) benefici economici e sociali; d)
	di vantaggi reputazionali, sia nei confronti degli organismi sovranazionali che hanno prescritto l'attuazione della
	MSFD, sia nei confronti della società civile a livello locale e nazionale.
	Nonostante le difficoltà nella quantificazione dei benefici, il saldo tra benefici e costi risulta positivo
Autorità competente	Ministero dell'ambiente del Territorio e del Mare

Autorità/soggetto responsabile	Ministero dell'ambiente del Territorio e del Mare, Regioni, Ispra
Durata della misura	Start: Entro il 31/12/2016
Strumento finanziario per la misura	
Coordinamento per l'attuazione	Livello nazionale
Potenziali ostacoli attuativi	Non rilevati
Descrivere le modalità di valutazione dell'efficacia della misura	n. di informazioni disponibili per la valutazione dello stato di conservazione di specie e habitat
KTM rilevanti	MSFD39 Altre misure
	T1.1
	T1.2
Traguardi ambientali di riferimento	T4.1
Traguardi ambientan armennento	T3.1
	T6.1
	T6.2
Altre informazioni	

Denominazione misura elasmobranchi Tipo di misura: Gestionale/Coordinamento Categoria: 2.a) (art. 13.3) I selaci sono tra le specie dell'ecosistema marino a maggior rischio: tale vulnerabilità è dovuta alle specie	Codice misura	MADIT -M033-NEW4; MICIT -M033-NEW4; MWEIT -M036-NEW4
Categoria: 2.a) (art. 13.3) I selaci sono tra le specie dell'ecosistema marino a maggior rischio: tale vulnerabilità è dovuta alle specie caratteristiche biologiche quali la taglia di prima maturità raggiunta dopo molti anni, bassa fecondità e basso	Denominazione misura	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch d elasmobranchi
impatti sulle popolazioni di elasmobranchi derivano da un prelievo accidentale (by-catch) durante operazione della misura e modalità attuative Descrizione della misura e modalità pienamente in linea con quanto richiesto dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo Consiglio (UE CO 7723/09 del 17/03/2009), relativa a un Piano d'Azione. Sarà opportuno prevedere attività di formazione e sensibilizzazione dei pescatori professionisti e sportivi su qui specie e sulle best practices relative alle modalità di trattamento e rilascio in caso di cattura, che potreti rappresentare un elemento associato all'introduzione della Taglia Minima di Sbarco, in accordo con il target Taglia Minima di Sbarco dei selaci commerciali, raccogli informazioni sistematiche sulle catture di specie appartenenti soprattutto ai generi Scyliorhinus, Squalus, Mus Galeus, Raja (e specie affini), in particolare sulla loro capacità di sopravvivenza dopo la cattura, per pintervenire dal punto di vista normativo sull'obbligo di sbarco. L'adozione della taglia minima è considerata misura efficace per promuovere il rigetto di individui giovanili e ridurre la mortalità da pesca su tali stadi.		Tipo di misura: Gestionale/Coordinamento Categoria: 2.a) (art. 13.3) I selaci sono tra le specie dell'ecosistema marino a maggior rischio: tale vulnerabilità è dovuta alle specifiche caratteristiche biologiche quali la taglia di prima maturità raggiunta dopo molti anni, bassa fecondità e basso tasso di riproduzione. Oggi nel Mediterraneo la pesca di questi pesci è rappresentata esclusivamente da catture accessorie. I maggior impatti sulle popolazioni di elasmobranchi derivano da un prelievo accidentale (by-catch) durante operazioni d pesca professionale e pesca ricreativa e sportiva. Un passo significativo per ridurre l'impatto di questa causa d mortalità, è costituito dalla conduzione di attività di formazione e sensibilizzazione degli operatori, riguardo a rilascio degli esemplari ancora vitali, specialmente quelli di taglia minore e, alle relative modalità operative. Questo è pienamente in linea con quanto richiesto dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e a Consiglio (UE CO 7723/09 del 17/03/2009), relativa a un Piano d'Azione. Sarà opportuno prevedere attività di formazione e sensibilizzazione dei pescatori professionisti e sportivi su queste specie e sulle best practices relative alle modalità di trattamento e rilascio in caso di cattura, che potrebbero rappresentare un elemento associato all'introduzione della Taglia Minima di Sbarco, in accordo con il target T3.4. Entro il 2020, è necessario infatti regolamentare la Taglia Minima di Sbarco dei selaci commerciali, raccogliendo informazioni sistematiche sulle catture di specie appartenenti soprattutto ai generi Scyliorhinus, Squalus, Mustelus, Galeus, Raja (e specie affini), in particolare sulla loro capacità di sopravvivenza dopo la cattura, per potei intervenire dal punto di vista normativo sull'obbligo di sbarco. L'adozione della taglia minima è considerata una intervenire dal punto di vista normativo sull'obbligo di sbarco.

	categoria, le organizzazione di produttori, i FLAG, le Aree Marine Protette, le associazioni di pesca sportiva e
	ricreativa, e lo svolgimento di campagne informative su larga scala, presso le Capitanerie di Porto.
Baisson discolorie 200 indicana la	Regolamento (UE) PCP 1380/2013 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (UE CO
Misure tipologia 2a: indicare lo	7723/09 del 17/03/2009)
strumento unionale/internazionale a cui	Convenzione di Barcellona (adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995, l'UE ha aderito
si fa riferimento	con decisione 77/585/CEE)
	L'analisi costi efficacia è stata condotta.
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e	L'efficacia di questa misura dipenderà dal numero di interventi formativi e di sensibilizzazione implementati.
come è stata fatta l'analisi costi efficacia	L'efficacia ambientale sarà potenzialmente forte grazie ai cambiamenti nel comportamento da parte della gente
	formata. I costi sono stimati tra i 90-100.000 euro.
	L'analisi costi benefici è stato condotta.
	I benefici relativi a questa misura sono associabili a: a) preservazione della biodiversità; b) in termini economici per
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e	l'industria ittica; c) in termini socio-economici per la popolazione.
come è stata fatta l'analisi costi benefici	I costi individuati possono variare dai 90-100.000 euro per 3 corsi sul territorio nazionale di 4 ore, da tenere in
	Toscana, Sicilia e Veneto, rivolti a circa 30 corsisti per sessione.
	I costi risultano inferiori ai benefici
Autorità competente	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Autorità/soggetto responsabile	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle politiche agricole, alimentari,
Autorita/30ggetto responsabile	forestali, Capitanerie di porto, enti territoriali.
Durata della misura	Avvio: 31/12/2016
Darata della Illisara	
	- Fondi strutturali (FEAMP, FEASR, FESR, FSE e FC)
Strumento finanziario per la misura	- Programmi di azione comunitari: Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014-2020
	- Programma di cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020
Coordinamento per l'attuazione	Livello locale e nazionale
Potenziali ostacoli attuativi	Non rilevati
Descrivere le modalità di valutazione	n. di interventi formativi e informativi implementati
dell'efficacia della misura	ni. di interventi formativi e imormativi impiementati

KTM rilevanti	MSFD35 Prelievo di specie MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini
Traguardi ambientali di riferimento	T1.1
	T3.1
	T3.4
	T4.1
Altre informazioni	

Codice misura	MADIT -M034-NEW5; MICIT -M034-NEW5; MWEIT -M037-NEW5
Denominazione misura	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di cetacei e tartarughe marine
	Tipo di misura: Gestionale/Coordinamento
	Categoria: 2.a (art. 13.3)
	I rettili e i mammiferi marini sono salvaguardati da numerosi strumenti normativi a carattere europeo e internazionale.
	Le ulteriori misure per la protezione di queste specie, necessarie alla completa implementazione dei regolamenti e delle direttive già previste dal quadro normativo internazionale, passano attraverso la riduzione e la mitigazione delle catture accidentali, da parte di pescatori professionisti e sportivi.
Descrizione della misura e modalità attuative	La seguente misura intende promuovere l'attuazione di incontri con le Capitanerie di Porto, gli operatori della pesca professionale e i pescatori sportivi, presso le associazioni di categoria, le organizzazioni di produttori, i FLAG, le Aree Marine Protette, le associazioni ambientaliste di volontariato che operano per il recupero e cura di tartarughe e cetacei feriti e/o spiaggiati, le associazioni di pesca sportiva e ricreativa, e attraverso campagne informative su larga scala.
	I corsi avranno la finalità di far conoscere le specie di interesse, i divieti previsti dalle normative vigenti, gli accorgimenti tecnici per ridurre le catture accidentali, le procedure da attuare in fase nel caso di prelievo e le modalità di comunicazione dei dati.
	Creazione di un registro degli osservatori certificati con verifica periodica, per cetacei e tartarughe marine, aggiornato con cadenza periodica (progetto NETCET http://netcet.eu/files/PAP_Adria_cetacei_tartarughe_010216.pdf)
Misure tipologia 2a: indicare lo strumento unionale/internazionale a cui si fa riferimento	Direttiva Habitat 92/43/CEE Regolamento (UE) n. PCP 1380/2013/UE ACCOBAMS (ratificato dall'Italia il 24/11/1996, deposito strumento di ratifica il 24/06/05) Convenzione di Barcellona (adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995, l'UE ha aderito con decisione 77/585/CEE)
	GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean)e AdriaMed (Cooperazione Scientifica a Supporto della

	Pesca Responsabile nel Mare Adriatico)
	Strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica
	L'analisi costi efficacia è stata condotta.
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e come è stata fatta l'analisi costi efficacia	L'efficacia di questa misura dipenderà dal numero di interventi formativi e di sensibilizzazione implementati. L'efficacia ambientale sarà potenzialmente forte grazie ai cambiamenti nel comportamento da parte della gente formata. I costi sono stimati tra i 190-200.000 euro.
	L'analisi costi benefici è stato condotta.
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e come è stata fatta l'analisi costi benefici	I benefici relativi a questa misura sono associabili a: a) preservazione della biodiversità; b)in termini economici per l'industria ittica; c) in termini socio-economici per la popolazione. I costi individuati possono variare dai 190-200.000 euro. I costi risultano inferiori ai benefici
Autorità competente	Ministero dell'ambiente del Territorio e del Mare
Autorità/soggetto responsabile	Ministero dell'ambiente del Territorio e del Mare e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Capitanerie di porto, enti territoriali.
Durata della misura	Avvio: 31/12/2016
Strumento finanziario per la misura	 Fondi strutturali (FEAMP, FEASR, FESR, FSE e FC), Programmi di azione comunitari: Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014-2020; Programma di cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020 Fondi di ratifica di ACCOBAMS
Coordinamento per l'attuazione	Livello locale e nazionale
Potenziali ostacoli attuativi	Non rilevati
Descrivere le modalità di valutazione dell'efficacia della misura	n. di interventi formativi e informativi implementati
KTM rilevanti	MSFD35 Prelievo di specie
KTM rilevanti	MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini
Traguardi ambientali di riferimento	T1.1 T3.1

	T4.1
Altre informazioni	

Codice misura	MADIT -M035-NEW6; MICIT -M035-NEW6; MWEIT -M038-NEW6
Denominazione misura	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di uccelli marini
	Tipo di misura: Gestionale/Coordinamento
	Categoria: 2.a (art. 13.3)
	Gli uccelli marini, anche appartenenti a specie prioritarie, sono soggetti al fenomeno del <i>bycatch</i> , ovvero alla cattura accidentale causata da attrezzi da pesca.
Descrizione della misura e modalità	Come stabilito nel Piano d'azione per ridurre le catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca (COM(2012) 665), la Commissione Europea "promuove l'adozione di misure di mitigazione volte a ridurre le catture accessorie di uccelli marini e lo sviluppo di programmi di formazione rivolti ai pescatori e agli osservatori della pesca".
attuative	La seguente misura intende promuovere l'attuazione di incontri con gli operatori della pesca professionale, le associazioni di categoria, le organizzazioni di produttori, i FLAG, le Aree Marine Protette e attraverso campagne informative su larga scala, per ridurre al minimo e, se possibile, eliminare le catture accidentali di uccelli marini praticate da navi UE.
	Le azioni di sensibilizzazione saranno estese anche ad altre parti interessate e al grande pubblico.
	Gli incontri formativi saranno finalizzati a fornire informazioni sulle specie protette, oggetto di catture accidentali, sulle caratteristiche biologiche e la distribuzione, sulle misure tecniche e gestionali di mitigazione delle catture, sulle modalità di raccolta e trasmissione dei dati.
Misure tipologia 2a: indicare lo	Piano d'azione per ridurre le catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca (COM(2012) 665)
strumento unionale/internazionale a cui	Direttive Uccelli 79/409/CEE - 2009/147/CE
si fa riferimento	Regolamento (UE) PCP n. 1380/2013
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e	L'analisi costi efficacia è stata condotta.
come è stata fatta l'analisi costi efficacia	L'efficacia di questa misura dipenderà dal numero di interventi formativi e di sensibilizzazione implementati.

	L'efficacia ambientale sarà potenzialmente forte grazie ai cambiamenti nel comportamento da parte della gente
	formata. I costi sono stimati tra i 135-150.000 euro
	L'analisi costi benefici è stato condotta.
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e	I benefici relativi a questa misura sono associabili a: a) preservazione della biodiversità; b)in termini economici per
come è stata fatta l'analisi costi benefici	l'industria ittica; c) in termini socio-economici per la popolazione.
	I costi individuati possono variare dai 135-150.000 euro. I costi risultano inferiori ai benefici.
Autorità competente	Ministero dell'ambiente del Territorio e del Mare
Autorità/soggetto responsabile	Ministero dell'ambiente del Territorio e del Mare, Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali,
Autorita/soggetto responsabile	Capitanerie di porto, enti territoriali.
Directo della reissura	Avvio: 31/12/2016
Durata della misura	
	- Fondi strutturali (FEAMP, FEASR, FESR, FSE e FC)
Stronger to fine project and to make the	- Programmi di azione comunitari: Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014-2020
Strumento finanziario per la misura	- Programma di cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020
Coordinamento per l'attuazione	Livello locale e nazionale
Potenziali ostacoli attuativi	Non rilevati
Descrivere le modalità di valutazione	
dell'efficacia della misura	n. di interventi formativi e informativi implementati
den emedeta dena misura	MSFD35 Prelievo di specie
KTM rilevanti	MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini
	T1.1
Traguardi ambientali di riferimento	T3.1
maguarur ambientan urmenmento	T4.1
Altre informazioni	
Altic Informazioni	
Codice misura	MADIT -M036-NEW7; MICIT -M036-NEW7; MWEIT -M039-NEW7

Denominazione misura	Implementazione di misure di sensibilizzazione e di informazione per evitare attività di prelievo e
Denominazione impura	danneggiamento delle specie bentoniche e degli habitat protetti.
	Tipo di misura: Gestionale/Coordinamento
	Categoria: 2.a (art. 13.3)
	Uno dei maggiori impatti sulle popolazioni delle specie bentoniche d'importanza conservazionistica è il prelievo illegale e il danneggiamento provocato dal turismo nautico (ancoraggi) e da comportamenti non corretti dei subacquei in immersione.
Descrizione della misura e modalità attuative	Oltre all'applicazione rigorosa delle misure di gestione e di controllo già previste all'interno di regolamenti e normative in materia di protezione e prelievo di specie protette (es. Legge n. 150 7/02/92; Regolamento (CE) n. 1967/2006; Decreto legislativo 8 gennaio 2012, n.4; Direttiva 2008/99/CE; Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.121), è auspicabile determinare un aumento complessivo dell'informazione agli utenti, mediante lo svolgimento di attività di formazione e sensibilizzazione.
	La misura intende promuovere attività di sensibilizzazione di differente fruitori del mare(pescatori sportivi e ricreativi, operatori della subacquea, operatori del diporto) attraverso l'attuazione di giornate informative presso le Aree Marine Protette, le Capitanerie di Porto, le associazioni ambientaliste, le associazioni di pesca sportiva, i centri immersione e le cooperative che si occupano di turismo nautico.
Misure tipologia 2a: indicare lo strumento unionale/internazionale a cui si fa riferimento	Regolamento (CE) n. 1967/2006 Direttiva Habitat 92/43/CEE Direttiva 2008/99/CE Regolamento (UE) PCP n. 1380/2013 Convenzione di Barcellona (adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995, l'UE ha aderito con decisione 77/585/CEE)
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e come è stata fatta l'analisi costi efficacia	L'analisi costi efficacia è stata condotta. L'efficacia di questa misura dipenderà dal numero di interventi formativi e di sensibilizzazione implementati.
come e stata fatta i analisi costi emicacia	L'efficacia ambientale sarà potenzialmente forte grazie ai cambiamenti nel comportamento da parte della gente formata. I costi sono stimati tra i 125-150.000 euro.

	L'analisi costi benefici è stato condotta.
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e	I benefici relativi a questa misura sono associabili a: a) preservazione della biodiversità; b)in termini economici per
come è stata fatta l'analisi costi benefici	l'industria ittica; c) in termini socio-economici per la popolazione.
	I costi individuati possono variare dai 125-150.000 euro. I costi risultano inferiori ai benefici
Autorità competente	Ministero dell'ambiente del Territorio e del Mare
Autorità/soggetto responsabile	Ministero dell'ambiente del Territorio e del Mare, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
Autorita/soggetto responsabile	Capitanerie di porto, enti territoriali.
Durata della misura	Avvio: 31/12/2016
	- Fondi strutturali (FEAMP, FEASR, FESR, FSE e FC)
Strumento finanziario per la misura	- Programmi di azione comunitari: Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014-2020
	- Programma di cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020
Coordinamento per l'attuazione	Livello locale e nazionale
Potenziali ostacoli attuativi	Non rilevati
Descrivere le modalità di valutazione	n. di iniziative di sensibilizzazione
dell'efficacia della misura	
KTM rilevanti	MSFD35 Prelievo di specie
Kiliki ilicaliti	MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini
	T1.1
Traguardi ambientali di riferimento	T1.2
	T4.1
	T6.2
	T6.3
Altre informazioni	

Codice misura	MADIT -M044-NEW8; MICIT -M042-NEW8; MWEIT -M045-NEW8
Denominazione misura	Istituzione di un National Focal Point per specie acquatiche nocive e specie non indigene
	Tipo di misura: Tecnica
	Categoria: 2.a (art. 13.3)
	Il National Focal Point (NFP) è necessario per un'effettiva attuazione del Early Warning System.
Descrizione della misura e modalità attuative	Il NFP avrà tre caratteristiche principali: i) una funzione operativa per una veloce risposta e una buona capacità di comunicazione, ii) una funzione istituzionale per il processo decisionale sulle azioni di risposta, e iii) una componente tecnico-scientifica (esperti in NIS).
	Il gruppo di esperti in materia di specie non autoctone è necessario a fini di consultazione da parte delle autorità ambientali nazionali e regionali per quanto riguarda l'identificazione delle specie, classificazione del potenziale impatto, proposta dei requisiti di monitoraggio e delle azioni di risposta. Inoltre, fornirà formazione per attività di sorveglianza che coinvolgono le autorità marittime e per i soggetti incaricati del monitoraggio e sorveglianza dei NIS.
	Reg. (CE) n. 708/2007 (modificato dal Reg. (CE) 506/2008 della Commissione e dal Reg. (UE) 304/2011del Parlamento Europeo e del Consiglio)
Misure tipologia 2a: indicare lo strumento unionale/internazionale a cui si fa	Reg. (UE) n. 1143/2014 (disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive)
riferimento	The Guidelines for the control and management of ships' biofouling to minimize the transfer of invasive aquatic species (Biofouling Guidelines) (resolution MEPC.207(62))
	International Convention for the Control and management of Ships' Ballast Waters and Sediments (IMO, 2004)
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e come è stata fatta l'analisi costi efficacia	L'analisi costi efficacia è stata condotta. L'opzione ottimale emersa a seguito della valutazione, in quanto avente una combinazione costi-efficacia migliore, è quella di fornire un corso di formazione in e-learning senza oneri aggiuntivi tramite il supporto di un

	ente pubblico.
	L'analisi costi benefici è stato condotta.
	I principali benefici associati a questa misure sono: a) Benefici ambientali, b) Benefici per il settore turistico,
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e	c)Benefici per l'industria ittica
come è stata fatta l'analisi costi benefici	Le diverse proposte di costi associati alla misura di implementazione del national focal point mostrano un livello
	medio-basso. I costi associati alla formazione sono 15-20.000 € circa. Il supporto di un ente pubblico all'attività di
	formazione permette di ridurre notevolmente tali costi in modo da giustificare l'intervento.
Autorità competente	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Autorità/soggetto responsabile	Regioni, , Capitanerie di porto, Ministero della Salute, Sistema sanitario nazionale, Servizi zooprofilattici e
	veterinari
Durata della misura	Avvio: 31/12/2016
Durata della lilisura	
Strumento finanziario per la misura	Fondi nazionali: MATTM
Coordinamento per l'attuazione	Livello locale e nazionale
Potenziali ostacoli attuativi	Non rilevati
Descrivere le modalità di valutazione	n. di specie identificate
dell'efficacia della misura	n. early warning system installati
KTM rilevanti	MSFD34 Specie non indigene
Traguardi ambientali di riferimento	T 2.1
Altre informazioni	

Codice misura	MADIT -M065-NEW9, MICIT- M064-NEW9, MWEIT-M067-NEW9
Denominazione misura	Predisposizione di "Linee Guida per la limitazione e mitigazione degli impatti antropici derivanti da sigillatura su substrati biogenici".
Descrizione della misura e modalità attuative	Categoria: 2.a (art. 13.3) Linee guida a carattere tecnico-scientifico ed operativo, finalizzate a fornire agli operatori di settore ed alle autorità a vario titolo preposte alla tutela degli habitat e delle biocenosi di interesse comunitario, strumenti conoscitivi ed operativi per evitare, prevenire ovvero per mitigare gli impatti derivanti dalle diverse attività antropiche che determinano la sigillatura di substrati biogenici rilevanti ai fini del target 6.1 (praterie di Posidonia oceanica, letti di Maerl, biocenosi coralligena e coralli profondi). Le linee guida prenderanno in considerazione, oltre all'impatto sottostante l'opera stessa, gli impatti e le eventuali opere di mitigazione sui substrati biogenici circostanti l'opera. La predisposizione di linee guida a carattere tecnico-scientifico-operativo mira a fornire un frame work di riferimento sia per gli operatori nei diversi settori di attività economico-produttive (quali ad esempio energia, infrastrutture, trasporti) che per le autorità competenti per la tutela degli habitat e delle biocenosi di interesse comunitario e per la valutazione degli impatti ambientali dei progetti di opere/attività antropiche potenzialmente interferenti con i substrati biogenici. Atteso che la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS, direttiva 2001/42/CE e D.Lgs. 152/2006 – Parte Seconda), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA, direttiva 2014/52/UE, D.Lgs. 152/2006 – Parte Seconda), e di Valutazione di Incidenza (VINCA, art. 6 direttiva Direttiva Habitat; art. 5 DPR 357/1997), già prevedono idonee procedure preventive per la valutazione degli effetti ambientali per diverse categorie di piani/programmi e progetti localizzati in ambito marino costiero e offshore (per i progetti, a titolo indicativo e non esaustivo: prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; impianti eolici, porti, cavi e condotte sottomarine, recupero di suoli dal mare, opere di difesa costiera, attività di piscicoltura, ecc.) e per la Valut

A fronte di tale criticità, le linee guida forniranno:

- a) strumenti conoscitivi: caratteristiche specifiche (stato di conservazione (D1), vulnerabilità, resilienza ai diversi fattori di pressione) degli habitat potenzialmente soggetti a impatti antropici (sigillatura dei fondi) al fine di individuare azioni efficaci di tutela finalizzate prioritariamente ad evitare ed a prevenire i potenziali impatti, ovvero, ove non attuabili in tal senso, a mitigarne la portata e l'intensità.
- b) strumenti operativi: in relazione a ciascuna tipologia di opera/attività antropica, verranno individuati le caratteristiche progettuali (realizzative e funzionali) suscettibili di determinare impatti sui substrati biogenici;
- c) strumenti supporto alle decisioni e gestionali: dall'interazione tra gli strumenti di tipo a) e quelli di tipo b) i soggetti destinatari delle Linee Guida (operatori di settore, autorità competenti per le diverse valutazioni ambientali quali la VAS, la VIA e la VINCA, unitamente ad altre specifiche autorizzazioni ambientali quali quelle disciplinate all'art. 109 del D. Lgs. 152/2006 per l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte) potranno affrontare compiutamente ciascuna specifica situazione, con un approccio "site specific" e "case by case", attraverso le diverse opzioni (localizzative, realizzative, funzionali e gestionali) che verranno fornite nelle Linee Guida.

Le linee guida verranno emanate mediante uno specifico provvedimento di livello nazionale adottato sulla base delle vigenti competenze in materia, affinché possano rappresentare un quadro di riferimento anche per i diversi livelli amministrativi di competenza (ad esempio, per i procedimenti di VIA, di Valutazione di Incidenza). Inoltre dovranno considerare e includere gli aggiornamenti e le specifiche derivanti dal recepimento della Pianificazione dello Spazio Marittimo ai sensi della Direttiva 2014/89/UE.

Si ricorda che i substrati biogenici sensu MSFD di interesse per i mari italiani sono i seguenti:

- La biocenosi delle praterie di *Posidonia oceanica è* classificata come habitat prioritario ai sensi della Direttiva Habitat (92/43/CEE)- Allegato I
- I fondi a Maërl (del Detritico costiero) sono caratterizzati dalla presenza delle alghe *Corallinacee Lithothamnion corallioides* e *Phymatolithon calcareum*, entrambe inserite nella Direttiva Habitat in particolare all'allegato V (b). Inoltre, tali fondi (associazione con *Lithothamnion corallioides* e *Phymatolithon*

	 calcareum: Phymatolitho-Lithothamnietum corallioidis) sono considerati habitat prioritario sensu protocollo SPA/BIO (Convenzione di Barcellona). La biocenosi del coralligeno rappresenta uno dei popolamenti più ricchi del Mediterraneo; è un habitat protetto dalla Direttiva Habitat ed è un habitat prioritario di salvaguardia per il Protocollo SPA/BIO (Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean) della Convenzione di Barcellona (codice Habitat Prioritario: IV.3.1.). La biocenosi dei Coralli profondi è habitat prioritario di salvaguardia per il Protocollo SPA/BIO della Convenzione di Barcellona (codice habitat Prioritario V.3.1) e habitat naturale di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione per la direttiva habitat allegato 1 (codice 1170). La biocenosi dei Coralli Profondi rappresenta un "hotspot" di biodiversità nel Piano Batiale come le praterie di P. oceanica lo sono per il Piano Infralitorale.
Misure tipologia 2a: indicare lo strumento unionale/internazionale a cui si fa riferimento	Direttiva Habitat 92/43/CEE Direttiva 2014/89/UE Direttiva 2001/42/CE Direttiva 2014/52/UE Protocollo SPA/BIO "Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean" della Convenzione di Barcellona (adottato con decisione del Consiglio UE 1999/800/CE) D. Lgs. 152/2006 DPR 357/1997
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e come è stata fatta l'analisi costi efficacia	L'analisi costi efficacia è stata condotta. La misura in esame ha un impatto principalmente indiretto sullo stato ambientale. Per il raggiungimento dell'obiettivo di migliorare la conoscenza sul ruolo delle attività antropiche come driver della sigillatura e di prevedere strumenti di mitigazione degli impatti derivanti da attività antropiche sono stati rilevato costi contenuti (tra 2 e 5 milioni di euro) interamente finanziabili attraverso il FEAMP.
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e come è stata fatta l'analisi costi benefici	L'analisi costi benefici è stato condotta. I benefici sono riassumibili in: • benefici ambientali • Benefici di mercato suddivisi in ○ Benefici al settore turistico

1	Benefici all'industria ittica
	Altri valori d'opzione
	benefici non di mercato
	Lo scenario riguardante i benefici previsto per questa misura prevede due sotto-scenari:
	la misura adottata migliora sia lo stato socio economico sia quello ambientale,
	 l'indicatore ambientale e quello socio-economico rimangono stabili.
	Timulcatore ambientaic e quello socio economico rimangono stabili.
	A seguito di una informazione puntuale rispetto alla dimensione dei substrati biogenici sarà possibile effettuare una
	valutazione precisa rispetto all'esito dell'analisi costi benefici. A tal proposito, dato che i benefici potenziali dalla
	conservazione del sub-strato biogenico sono rilevanti (in base ai valori per ettaro e all'informazione, seppur
	frammentaria, della superficie coinvolta) e che i costi dell'implementazione della misura sono relativamente
	contenuti portano ad una valutazione complessiva di valore attuale netto positivo.
Autorità competente	Ministero dell'ambiente del Territorio e del Mare
Autorità/soggetto responsabile	Ministero dell'ambiente del Territorio e del Mare, Ministero dello sviluppo economico, Ispra e altri
Autorita/soggetto responsabile	Istituti/Enti/Università
Durata della misura	Avvio: 31/12/2016
Strumento finanziario per la misura	Finanziamenti nazionali
Coordinamento per l'attuazione	Livello nazionale
Potenziali ostacoli attuativi	Non rilevati
	Linee guida redatta e diffusa
Descrivere le modalità di valutazione	
dell'efficacia della misura	Emanazione delle LG mediante uno specifico provvedimento di livello nazionale adottato sulla base delle vigenti
den emcacia dena misura	competenze in materia (come riportato nel campo "descrizione della misura")
	MSFD26 Perdita fisica
KTM rilevanti	MSFD27 Danno fisico
Kilvi filevaliti	MSFD37 Ripristino e conservazione degli ecosistemi marini
	MSFD39 Ricerca marina e conoscenze

Traguardi ambientali di riferimento	T 6.1
Altre informazioni	

Codice misura	MADIT-M083- NEW10, MICIT-M082 - NEW10, MWEIT-M085 - NEW10
Denominazione misura	Progettazione e realizzazione di misure volte a migliorare la gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, favorendone, laddove possibile, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero
	Tipo di misura: studio, governance, incentivi , economia circolare
	Categoria: 2.a (art. 13.3)
Descrizione della misura e modalità attuative	Tali misure sono volte a favorire la corretta gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura (in particolare molluschicoltura), al fine di prevenirne l'abbandono in mare o sui litorali. Tali misure contribuiscono a limitare la produzione di rifiuti marini connessi alle attività di pesca e acquacoltura e a diffondere buone pratiche di gestione in un'ottica efficiente di economia circolare. In particolare, si propone di ottimizzare le modalità di conferimento dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, nell'ambito del sistema di smaltimento dei rifiuti nei porti di cui al d.lgs. 182/2003, nel rispetto degli obblighi di conferimento stesso.
	Tali misure prevedono inoltre l'implementazione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutti gli attori coinvolti nell'intera filiera della pesca e dell'acquacoltura volte a prevenire la formazione dei rifiuti marini.
	In un quadro di gestione più ampio che includa strategie per diminuire l'impatto legato agli attrezzi da pesca abbandonati, si prevedono attività pilota legate all'utilizzo di materiale biodegradabile alternativo per i tramagli delle reti (es. progetto IPA-ECOSEA) diminuendo così il costo socio-economico e per la conservazione dell'ambiente marino.
	Direttiva 2000/59/CE come modificata da Direttiva 2015/2087/UE
	Direttiva 2008/98/CE
Misure tipologia 2a: indicare lo strumento	Direttiva 2009/123/CE
unionale/internazionale a cui si fa	Regolamento (UE) n. 508/2014 Progetto pilota Marelitt (cofinanziato da DG Environment)
riferimento	Regional Plan for the marine litter management in the Mediterranean (UNEP (DEPI)/MED WG. 379/5, 28 May
	2013)
	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo

	e al Comitato delle regioni: Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti [COM/2014/0398 final/2]
	L'analisi costi efficacia è stata condotta.
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e	L'analisi, seppur svolta con dati meramente qualitativi, suggerisce come la creazione di una filiera per la raccolta
come è stata fatta l'analisi costi efficacia	dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse per favorirne il riutilizzo,
	il riciclaggio ed il recupero, sia uno strumento efficace al fine del raggiungimento dei target ambientali in analisi.
	L'analisi costi benefici è stato condotta.
	I benefici relativi a questa misura sono di diversa natura, sia ambientali che economici. I benefici di carattere
	ambientale fanno riferimento alla riduzione degli impatti dei rifiuti marini sugli ecosistemi naturali, e più nello
	specifico: impatto dovuto all'ingestione di rifiuti da parte di pesci ed altri animali marini; imprigionamento di pesci
	ed altri animali marini (es. reti fantasma); aumento della probabilità che specie aliene si diffondano; tossicità. Gli
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e	impatti economici sono invece prevalentemente legati alla produttività dei settori di pesca, turismo e navigazione,
come è stata fatta l'analisi costi benefici	fortemente influenzati dalla presenza di rifiuti marini.
	I costi invece fanno riferimento a tutti quei costi tecnici relativi all'implementazione di un sistema di raccolta dei
	rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse per favorirne il riutilizzo, il
	riciclaggio ed il recupero
	Il rapporto costi / benefici, per quanto in larga misura di tipo qualitativo, ci induce a ritenere che vi sia un saldo
	netto a favore dei benefici collegabili alla misura in analisi.
Autorità competente	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Autorità/soggetto responsabile	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle politiche agricole, alimentari e
Autorita/305getto responsabile	forestali, enti territoriali, Capitanerie di porto
Durata della misura	Avvio: 31/12/2016
Darata della Illisara	
Strumento finanziario per la misura	Fondi strutturali (FEAMP)
	Fondi nazionali MATTM
Coordinamento per l'attuazione	Livello nazionale e locale
Potenziali ostacoli attuativi	Non rilevati
Descrivere le modalità di valutazione	misura in tonnellate delle quantità di rifiuti correttamente smaltiti
dell'efficacia della misura	n. di raccolta portuari installati per la raccolta dell'attrezzatura dismessa

KTM rilevanti	MSFD29 Rifiuti
Traguardi ambientali di riferimento	10.1
Tragaciai ambientaii armemiento	10.2
Altre informazioni	

Codice misura	MADIT-M084- NEW11, MICIT-M083 - NEW11, MWEIT-M086 - NEW11
Denominazione misura	Studio, progettazione e creazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti accidentalmente dai
	pescatori
	Tipo di misura: governance, comunicazione, incentivi
	Categoria: 2.a (art.13.3)
	Con tale misura -anche nota con il termine anglosassone di "fishing for litter"- si intendono le azioni - e le relative
	campagne di informazione e sensibilizzazione volte a favorire il raggruppamento e smaltimento dei rifiuti raccolti
	durante le attività di pesca e all'installazione a bordo delle imbarcazioni di appositi contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti raccolti.
	Negli schemi già attivi di <i>fishing for litter</i> i contenitori di raggruppamento, forniti per l'utilizzo a bordo delle navi, vengono poi consegnati in appositi punti di raccolta e conferimento presso le aree portuali ove ormeggiano i pescherecci.
Descrizione della misura e modalità	
attuative	Lo sviluppo di questo pacchetto di misure può avvenire anche attraverso l'implementazione del progetto Marelitt
	che consente di ottenere supporto nella progettazione e realizzazione di progetti di marine litter retention,
	iniziative in cui i pescatori portano volontariamente a terra i rifiuti raccolti nelle loro reti durante le attività di
	pesca. Tali misure dovranno essere coordinate con il D.lgs. 182/2003, nell'ambito dei Piani di raccolta e gestione
	dei rifiuti portuali (identificando delle opportune modalità di stoccaggio e smaltimento, in accordo con le Autorità
	portuali e marittime, le Amministrazioni locali e con le società di gestione dei rifiuti).
	Lo studio della misura si rende necessario anche per la carenza di dati quantitativi circa il volume di marine litter
	presente nelle sottoregioni marine e il volume di quello che può essere mediamente raccolto durante le attività di
	pesca (dati rilevanti anche sotto il profilo della proiezione temporale della misura). Inoltre la progettazione
	preliminare dovrà considerare le modalità di copertura dei costi del sistema di raccolta, conferimento e
	smaltimento di questo tipo di rifiuti poiché il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti non comporta
	l'obbligo della corresponsione della tariffa (art. 8, comma 5, d.lgs. 182/2003).

	Direttiva 2000/59/CE come modificata da Direttiva 2015/2087/UE
	Direttiva 2008/98/CE
Misure tipologia 2a: indicare lo strumento	Direttiva 2009/123/CE
ınionale/internazionale a cui si fa	Regional Plan for the marine litter management in the Mediterranean (UNEP (DEPI)/MED WG. 379/5, 28 May
iferimento	2013)
	Progetto pilota Marelitt (cofinanziato da DG Environment)
	Progetto DeFishGear (confinanziato Adriatic IPA 2007-2013)
	L'analisi costi efficacia è stata condotta.
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e come è stata fatta l'analisi costi efficacia	La capacità della misura qui in oggetto di raggiungere l'obiettivo di riduzione dei rifiuti marini è elevata, mentre i costi risultano essere mediamente elevati. Tale misura può superare un'analisi costi/efficacia. Cruciale in tale valutazione risultano essere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti marini. Ad obiettivi elevati di riduzione corrispondono costi più elevati, anche se l'andamento dei costi non è strettamente lineare in relazione alla quantità di rifiuti marini raccolti.
Misure tipologia 2a e 2b: descrivere se e come è stata fatta l'analisi costi benefici	L'analisi costi benefici è stato condotta. I benefici sono del tutto analoghi alla misura precedente, e sono di natura sia ambientali che economica. I benefici di carattere ambientale fanno riferimento alla riduzione degli impatti dei rifiuti marini sugli ecosistemi naturali, e più nello specifico: impatto dovuto all'ingestione di rifiuti da parte di pesci ed altri animali marini; imprigionamento di pesci ed altri animali marini (es. reti fantasma); aumento della probabilità che specie aliene si diffondano; tossicità. Gli impatti economici sono invece prevalentemente legati alla produttività dei settori di pesca, turismo e navigazione, fortemente influenzati dalla presenza di rifiuti marini. I costi sono di tipo materiale (dotare le imbarcazioni di appositi contenitori per i rifiuti marini ed i porti di un sistema di raccolta). Sono inoltre immaginabili costi per la creazione di percorsi di formazione ed informazione per i pescatori al fine di sensibilizzarli al tema dei rifiuti marini ed informarli sulle modalità in cui è possibile effettuare una raccolta dei rifiuti durante le loro quotidiane attività di pesca. L'analisi, nonostante il suo carattere prevalentemente qualitativo, suggerisce come i costi per la creazione di un sistema di "fishing for litter" siano minori rispetto ai benefici relativi ad una sua attuazione.
Autorità competente	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Autorità/soggetto responsabile	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle politiche agricole, alimentari e	
	forestali, enti territoriali, Capitanerie di porto	
	Avvio: 31/12/2016	
Durata della misura		
	Fondi strutturali (FEAMP)	
Strumento finanziario per la misura		
	Fondi nazionali (MATTM)	
Coordinamento per l'attuazione	National and local level	
Potenziali ostacoli attuativi	Non rilevati	
Descrivere le modalità di valutazione	misura in tonnellate delle quantità di rifiuti correttamente smaltiti	
dell'efficacia della misura	Inisura in tormenate dene quantita di findii correttamente smaititi	
KTM rilevanti	MSFD29 Rifiuti	
	10.1	
Traguardi ambientali di riferimento		
	10.2	
Altre informazioni		

Codice misura	MADIT-M089-NEW12, MICIT-M088-NEW12, MWEIT-M091-NEW12
Denominazione misura	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per aumentare la conoscenza e favorire l'educazione del pubblico e degli operatori economici alla prevenzione e contrasto del marine litter.
Descrizione della misura e modalità attuative	Tipo di misura: Gestionale / Coordinamento
	Categoria: 2.a) (art. 13.3)
	Questa misura si presenta come azione ad ampio spettro di sensibilizzazione ed educazione del pubblico e di formazione degli operatori economici rispetto all'importanza di:
	 a) prevenire con comportamenti consapevoli il deposito e formazione di rifiuti marini; e b) contrastare, con azioni mirate, l'accumulo di tali rifiuti, favorendone la raccolta e recupero, grazie al coinvolgimento di pubblico e stakeholders.
	La necessità di accrescere la conoscenza e la formazione di pubblico e stakeholders rispetto al marine litter è in armonia con il <i>Regional Plan for the Marine Litter Management in the Mediterranean</i> [UNEP (DEPI)/MED WG. 379/5], 2013. In particolare, questo approccio emerge già dalla Decisione IG.20/10 assunta durante il 17-esimo Meeting of the Contracting Parties of the Barcelona Convention (Parigi, Febbraio 2012) intitolato "Adoption of the Strategic Framework for Marine Litter management". Tale decisione ha conferito mandato al Segretariato per la preparazione del Regional Plan on Marine Litter Management in the Mediterranean nell'ambito dell'art.15 del Protocollo LBS della Convenzione di Barcellona. Nello stesso senso, la COP 17 ha parimenti adottato l'obiettivo ecologico nella prevenzione e contrasto dei rifiuti marini nel quadro di un approccio ecosistemico.
	Si individuano, dunque, due tipologie di azioni:
	1) Misure dedicate all'educazione e sensibilizzazione del grande pubblico sull'entità dei rifiuti marini anche attraverso la divulgazione di dati già noti per aumentare la consapevolezza e la coscienza sul problema, e con buone pratiche di prevenzione alla formazione di tali rifiuti e di partecipazione alle campagne nazionali e locali di

raccolta.

Tali misure potranno annoverare azioni quali: giornata nazionale di sensibilizzazione dedicata ai Rifiuti marini, con campagne di pulizia delle spaigge, che coinvolgano direttamente enti locali, istituzioni e organizzazioni di rilievo che operino in tale settore, in armonia con quanto previsto dal *Mediterranean Marine Litter Action Plan*, art. 10 "Removing existing marine litter and its environmentally sound disposal", lett. b), d) e art. 16 "Enhancement of public awareness and education" e con gli obiettivi e principi generali fissati dall'art. 4, lett. c)

2) Misure dedicate alla formazione e sensibilizzazione degli operatori economici del settore del turismo, della pesca e acquacoltura, del settore marittimo, in armonia con quanto previsto dal *Mediterranean Marine Litter Action Plan*, art. 16 "Enhancement of public awareness and education" e art.17 "Major groups and stakeholder participation"

Le azioni di sensibilizzazione andranno quindi rivolte:

- agli operatori turistici e balneari (con formazione ad essi dedicata, in funzione di prevenzione ed anche di partecipazione alle attività e campagne di raccolta di rifiuti spiaggiati, e di scambio di buone pratiche);
- agli operatori del settore del trasporto marittimo in generale, con particolare attenzione al settore della croceristica (con formazione ad essi dedicata, per la prevenzione ed il corretto collettamento e smaltimento di rifiuti);
- al settore della pesca e acquacoltura.

In particolare, per quanto concerne le misure di sensibilizzazione e formazione rivolte al settore della pesca e acquacoltura, si intende valorizzare il ruolo dei pescatori nella filiera e incentivare comportamenti virtuosi per quanto riguarda la gestione dei rifiuti accidentalmente raccolti in mare durante l'attività di pesca.

Una prima azione di carattere nazionale mira a valorizzare il ruolo dei pescatori e degli acquacoltori, che rappresentano i primi attori della filiera, attraverso campagne informative su larga scala verso il grande pubblico. Il coinvolgimento dei pescatori nelle attività di raccolta dei rifiuti in mare e lo stoccaggio degli stessi potranno essere

llna	
fishir Litter inter sorti defin	seconda azione prevede attività formative e di sensibilizzazione per pescatori e acquacoltori sulla pratica del g for litter e gestione delle attrezzature dismesse, in armonia con quanto previsto dal <i>Mediterranean Marine action Plan</i> , art. 10, lett. e) "Apply Fishing for Litter practices, in consultation with the competent national and regional organizations and in partnership with fishermen and ensure adequate collection, ag, and environmentally sound disposal of the fished litter". Inoltre, l'obiettivo è sensibilizzare i pescatori e ire best practices sulla questione delle reti perse a mare che hanno un impatto fortemente negativo cosistema marino.
Ques	ta misura risulta strettamente collegata con le altre due nuove misure previste per il Descrittore 10
	sura intende promuovere l'attuazione di incontri con gli operatori della pesca professionale, le associazioni di coria e lo svolgimento di campagne informative su larga scala, anche presso le Capitanerie di Porto.
Alisure tipologia 2a: indicare lo Regio	onal Plan for the Marine Litter Management in the Mediterranean [UNEP (DEPI)/MED WG. 379/5], 2013;
trumento unionale/internazionale a cui Conv	enzione di Barcellona; LBS Protocol della Convenzione di Barcellona [firmato dall'Italia il 17.05.1980, ed
i fa riferimento entra	to in vigore il 11.05.2008]; G7 Action Plan to combat marine litter
L'ana	lisi costi efficacia è stata condotta.
Aisure tipologia 2a e 2b: descrivere se e	cacia di questa misura sarà misurata attraverso il numero di interventi formativi e informativi implementati.
ome è stata fatta l'analisi costi efficacia	re, l'efficacia della misura dipenderà dal successo delle campagne di formazione e sensibilizzazione a fronte di
	sto stimato tra i 379,5-398.000€
L'ana	lisi costi benefici è stato condotta.
Nisure tipologia 2a e 2b: descrivere se e	efici relativi a questa misura sono associabili a: a) preservazione della biodiversità; b) in termini economici per
	enci relativi a questa misura sono associabili a. a) preservazione della biodiversita, b) in termini economici per Istria ittica; c) in termini socio-economici per la popolazione.
	istria ittica, e, in termini socio-economici per la popolazione. :i individuati possono variare dai 379,5-398.000€. Questo costo può tuttavia essere ridotto se sviluppato in
	porazione con altre azioni di formazione e con la cooperazione di più enti e associazioni.
	stero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Mini	stero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle politiche agricole, alimentari,
utorità/soggetto responsabile	tali, Capitanerie di porto, enti territoriali con il coinvolgimento degli operatori economici del settore

	marittimo
Durata della misura	Avvio: 31/12/2016
Strumento finanziario per la misura	- Fondi strutturali (FEAMP, FEASR, FESR, FSE e FC)
Coordinamento per l'attuazione	Livello locale e nazionale
Potenziali ostacoli attuativi	Non rilevati
Descrivere le modalità di valutazione dell'efficacia della misura	n. di interventi formativi e informativi implementati
KTM rilevanti	MSFD29 Rifiuti
Traguardi ambientali di riferimento	10.1
	10.2
Altre informazioni	

SEZIONE 3. - ECCEZIONI

In ragione dell'adozione del Programma di Misure contenente, in particolare, le nuove misure necessarie a garantire il raggiungimento del buono stato ambientale nelle acque marine e costiere italiane, non si ritiene necessario avvalersi delle fattispecie previste ex art. 14(primo e secondo comma) della Direttiva "MSFD" 2008/56/CE che consentono, in condizioni circostanziate, di ricorrere a specifiche ragioni di "eccezione" al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva stessa.